



Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n° 231
Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo

Edizione 12 (Anno 2023)

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30/05/2023

INDICE

DEFINIZIONI	7
PREMESSA	10
DESTINATARI DEL MODELLO	11
PARTE GENERALE SEZ. I– IL DECRETO E IL MODELLO	12
1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	13
2. CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA	15
3. RESPONSABILITÀ DELL’ENTE IN IPOTESI DI CONCORSO NEL REATO	17
4. ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ	17
5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	18
6. I REATI PREVISTI DAL DECRETO	19
7. REATI COMMESSI ALL’ESTERO	32
8. LE SANZIONI	33
PARTE GENERALE SEZ. II - IL MODELLO DI RENO DE MEDICI SPA	35
1 IL MODELLO DI RENO DE MEDICI S.P.A.	36
1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI PERSEGUITI DALLA SOCIETÀ CON L’ADOZIONE DEL MODELLO.....	36
1.2 ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO E DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO.....	37
1.3 LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO	40
1.3.1 Punti cardine per procedere all’aggiornamento del Modello.....	42
1.3.2 Soggetti coinvolti per Aggiornamento, Modifica ed Integrazione del Modello.....	42
1.4 PROFILI DI RISCHIO E ATTIVITÀ SENSIBILI DI RENO DE MEDICI.....	43
1.5 STRUTTURA DEL MODELLO	44
2 APPLICAZIONE DEL MODELLO DI RDM ALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO	45
ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)	48
3 ORGANISMO DI VIGILANZA	49
3.1 IL REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	49
3.2 REQUISITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	49
3.3 COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	50
3.4 ISTITUZIONE E NOMINA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA	51
3.5 COMPITI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	52
3.6 ATTIVITÀ E REPORTING DELL’ODV	53
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA	54
4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ODV	55

4.1	OBBLIGHI INFORMATIVI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI, COLLABORATORI ED ORGANI DI CONTROLLO.....	55
4.2	OBBLIGHI INFORMATIVI DA PARTE DI TERZI	55
4.3	TRATTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI	55
INFORMAZIONE E FORMAZIONE AI DIPENDENTI E.....		57
COLLABORATORI ESTERNI.....		57
5	COMUNICAZIONE	58
5.1	COMUNICAZIONI AI DIPENDENTI/COLLABORATORI.....	58
5.2	COMUNICAZIONI A SOGGETTI ESTERNI.....	59
6	FORMAZIONE.....	59
6.1	FORMAZIONE A COLLABORATORI ESTERNI.....	60
SISTEMA DISCIPLINARE.....		61
7	PRINCIPI GENERALI.....	62
8	VIOLAZIONI DEL MODELLO.....	64
9	MISURE SANZIONATORIE	64
9.1	MISURE NEI CONFRONTI DI OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI	64
9.2	MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	64
9.3	MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.....	65
9.4	MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI	65
9.5	MISURE NEI CONFRONTI DI CONSULENTI E PARTNER/FORNITORI	65
PARTI SPECIALI		66
INTRODUZIONE ALLE PARTI SPECIALI.....		67
PARTE SPECIALE N. 1 – REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON.....		69
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....		69
1	LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	70
2	PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE AZIENDALI SENSIBILI ALLA COMMISSIONE DEI REATI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	76
3	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLI E DIVIETI	78
4	PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ	80
5	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	80
PARTE SPECIALE N. 2 –REATI SOCIETARI		82
1	LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI	83

2 PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE AZIENDALI SENSIBILI ALLA COMMISSIONE DEI REATI SOCIETARI	89
3 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLI E DIVIETI	91
4 PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ	94
5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	95

PARTE SPECIALE N. 3 – REATI IN MATERIA DI ABUSO DI INFORMAZIONE 97

PRIVILEGIATA E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO..... 97

1 LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI “ABUSO DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA” E DI “MANIPOLAZIONE DEL MERCATO”	98
2 PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE AZIENDALI SENSIBILI ALLA COMMISSIONE DEI REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO	100
3 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLI E DIVIETI	101
4 PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ	103
5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	103

PARTE SPECIALE N. 4 –REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 105

1 LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ...	106
2 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ PER I REATI DI CUI ALL'ART.25SEPTIES 107	
3 PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE AZIENDALI SENSIBILI ALLA COMMISSIONE DEI REATI IN MATERIA DI “VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”	108
4 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLI E DIVIETI	109
5 PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ	112
6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	113

PARTE SPECIALE N. 5 –REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE 115

1 LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE	116
2 PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE SENSIBILI NEI REATI DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE	117
3 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLO E DIVIETI.....	118
4 PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ	118
5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	119

PARTE SPECIALE N. 6 – I REATI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ' INFORMATICA..... 120

1 LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI CRIMINALITÀ' INFORMATICA.....	121
2 PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE AZIENDALI SENSIBILI NEI REATI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ' INFORMATICA	124
3 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLI E DIVIETI.....	125
4 PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ	127

5	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	128
----------	---	------------

PARTE SPECIALE N. 7- REATI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI

<u>TRANSNAZIONALI.....</u>	129
-----------------------------------	------------

1	LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI	130
2	PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE AZIENDALI SENSIBILI NEI REATI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI	133
3	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLI E DIVIETI.....	134
4	PROTOCOLLI, PROCEDURE E CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ.....	135
5	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	135

PARTE SPECIALE N. 8- REATI IN MATERIA DI TURBATA LIBERTÀ.....

<u>DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.....</u>	137
---	------------

1	LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO	138
2	PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN MATERIA DI TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.....	139
3	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLI E DIVIETI.....	139
4	PROTOCOLLI, PROCEDURE E CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ.....	140
5	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	140

PARTE SPECIALE N. 9 – REATI AMBIENTALI.....

1	LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA AMBIENTALE.....	142
2	RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ PER I REATI DI CUI ALL'ART.25UNDECIES.....	150
3	PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE AZIENDALI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI 151	
4	REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLI E DIVIETI	152
5	PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ	154
6	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	155

PARTE SPECIALE N. 10 – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE.....

1	LE FATTISPECIE DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	158
2	AREE E PROCESSI SENSIBILI NEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	159
3	SOGGETTI DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	159
4	REGOLE GENERALI	160
5	PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ	161
6	ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	161

PARTE SPECIALE N. 11 – REATI TRIBUTARI	162
1 LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI	163
2 AREE E PROCESSI SENSIBILI NEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	167
3 REGOLE GENERALI	168
4 PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ	170
5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	170
ALLEGATI	172
ALLEGATO 1 – CODICE ETICO.....	173
ALLEGATO 2 – REGOLAMENTO ODV.....	174
ALLEGATO 3 – PROTOCOLLI.....	175
ALLEGATO 4 – MANUALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PROCEDURE E DEI PROTOCOLLI	176

DEFINIZIONI

- **Agente o Agenzia:** soggetto o persona giuridica che intrattengono con RDM S.p.A. rapporti di agenzia o rappresentanza commerciale come definiti dagli art.1742 e ss. c.c.
- **Apice o Soggetto in posizione apicale:** persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persona fisica che eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente.
- **Area a rischio o Area sensibile:** il processo, l'operazione, l'atto, ovvero l'insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Società al rischio di commissione di un Reato previsto nel Decreto.
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società.
- **Codice Etico:** il documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, che contiene i principi generali di comportamento, le raccomandazioni, gli obblighi e/o divieti a cui i Destinatari devono attenersi ed alla cui violazione sono connesse misure sanzionatorie.
- **Comitato Controllo e Rischi:** Il Comitato di Controllo istituito dalla Società ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa S.p.A.
- **Consulenti:** coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale (compresi gli *outsourcers* a cui sono affidate specifiche attività).
- **Decreto o D. Lgs n. 231/2001:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001, nonché le successive modifiche ed integrazioni.
- **Dipendenti e Personale:** i soggetti che hanno con Reno De Medici S.p.A. un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i dirigenti.
- **Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari o solo Dirigente Preposto:** l'esponente aziendale di cui all'art.154-bis del TUF.
- **Ente:** i soggetti, diversi dalle persone fisiche, considerati dall'art. 1 del Decreto.

- **Fornitori:** i fornitori di beni e servizi.
- **Illecito amministrativo:** gli illeciti a cui si applica, per quanto compatibile, il Decreto Legislativo, ossia la commissione di un reato-presupposto commesso da un soggetto apicale o da un soggetto a questo sottoposto nell'interesse o a vantaggio dell'ente, fonte di responsabilità amministrativa dell'ente.
- **Linee Guida:** Le linee guida adottate da Confindustria (aggiornate a marzo 2014 ed approvate dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014) per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 231/2001.
- **Modello:** il presente *Modello di organizzazione, gestione e controllo* ex D.Lgs.231/2001.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo interno di controllo, istituito ai sensi del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, del Codice Etico e dei relativi aggiornamenti.
- **P. A. o Pubblica Amministrazione (centrale, periferica e locale):** la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio e i funzionari (es. i concessionari di un pubblico servizio). A titolo meramente esemplificativo ed avendo riguardo all'operatività della Società si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: i) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni; ii) i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni; (iii) gli Enti Pubblici non economici (INPS, ENASARCO, INAIL, ISTAT).
- **Partner:** Controparti contrattuali con cui Reno De Medici avvenga a forme di collaborazione contrattualmente regolate.
- **Processo sensibile:** attività aziendale al cui interno possono crearsi le condizioni per la realizzazione dei reati previsti nel Decreto.
- **Processo strumentale:** attività aziendali che consentono di creare strumenti di tipo finanziario e/o altri mezzi sostitutivi idonei a supportare la commissione dei reati previsti nel Decreto.
- **Protocollo:** la misura organizzativa e di controllo, per la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi e per l'individuazione dei soggetti coinvolti nelle fasi ritenute a rischio di commissione del reato.

- **Pubblici Ufficiali:** ai sensi dell'art. 357 c.p. "sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
- **Regolamento Emittenti:** il Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, concernente la disciplina degli Emittenti titoli quotati in mercati regolamentati adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
- **Responsabile Interno:** soggetto interno alla Società al quale viene attribuita, con nomina dall'Amministratore Delegato o di un dirigente da questi incaricato, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio.
- **Responsabilità amministrativa:** responsabilità dell'Ente per la commissione di un c.d. reato – presupposto.
- **Reato-presupposto:** l'illecito penale previsto dal Decreto quale presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.
- **Sistema Disciplinare:** l'insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedurali e comportamentali previste dal Modello, dai protocolli e dalle procedure di riferimento.
- **Sottoposto:** persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale ai sensi dell'art. 5 comma 1, lett. b).
- **Società:** Reno de Medici S.p.A. o RDM.
- **Società del Gruppo:** le società italiane ed estere controllate direttamente o indirettamente da Reno De Medici S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 c.c.
- **TUF** il D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e le successive modifiche e integrazioni.
- **Vertice Aziendale:** Presidente, Amministratore Delegato, Membri del Consiglio di Amministrazione.

PREMESSA

Il presente **Modello di Organizzazione Gestione e di Controllo** illustra le misure organizzative, gestionali e di controllo adottate con la finalità di prevenire la potenziale realizzazione di taluni reati, espressamente previsti all'interno del D.lgs. 231/01 (in seguito solo il "Decreto"), posti in essere nell'interesse o a vantaggio diretto o indiretto di RDM S.p.A. da parte di persone fisiche che hanno una posizione qualificata e funzionale all'interno della stessa.

Reno De Medici S.p.a. (in seguito la "Società" o solo RDM") è una società quotata nel segmento Star di Borsa Italiana ed è la Controllante del Gruppo RDM, composto da società italiane ed estere.

L'attività del Gruppo consiste nella produzione e taglio del cartoncino ricavato da materiale riciclato ed è articolata su insediamenti industriali in Italia ed all'estero. La Società si avvale per la promozione, commercializzazione, vendita e distribuzione, diretta o indiretta, di prodotti cartari e cartotecnici di proprio personale dipendente, di agenti che operano su mandato o per conto della stessa nonché di società da essa controllate dislocate sul territorio europeo ed extra europeo.

RDM ed il Gruppo RDM è da sempre impegnato nel perseguimento di politiche gestionali finalizzate ad assicurare la qualità dei prodotti e dei processi produttivi, il rispetto di regole etiche e di trasparenza nella conduzione degli affari, il rispetto di elevati standard di sicurezza nei luoghi di lavoro, la sostenibilità ambientale e sociale del proprio modello di business. A tal riguardo, RDM illustra all'interno dell'informativa periodica, i risultati non solo economici ma anche sociali a tutti gli interlocutori del Gruppo (dipendenti, azionisti, pubblica amministrazione, collaboratori etc.).

Il presente Modello è stato adottato, fin dalla prima edizione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società con l'intento di rafforzare l'insieme di principi, regole e procedure che governano i processi decisionali, di controllo e di monitoraggio dell'attività aziendale al fine di prevenire la realizzazione dei reati previsti nel Decreto.

Il presente Modello, predisposto in conformità al Decreto e tenuto conto delle Linee Guida di Confindustria, è composto dalle seguenti parti:

- **"Parte Generale" (Sezione prima):** illustra i contenuti del Decreto nonché la funzione ed i principi generali del Modello;
- **"Parte Generale" (Sezione seconda):** descrive i principi ispiratori e gli elementi costitutivi del Modello, la relativa funzione, le modalità di costruzione del Modello e per apportare modifiche ed aggiornamenti dello stesso, l'applicazione alle Società del Gruppo, l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza, il sistema disciplinare e le misure da adottare per la comunicazione, informazione e formazione ai Destinatari
- **"Parti Speciali":** predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto e ritenute ipotizzabili in relazione alla specifica attività della Società;

- **Il Codice Etico del Gruppo RDM:** riportato integralmente in Allegato, costituisce parte integrante del Modello poiché in esso sono espressi i principi generali ed i valori cui deve essere ispirata l'attività di tutti coloro che a qualsiasi titolo operano per conto della Società;
- **Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza:** anch'esso riportato integralmente in Allegato, disciplina il funzionamento dell'Organismo, illustrandone i compiti e le responsabilità;
- **I Protocolli, le Procedure ed il Manuale per la predisposizione della procedure e protocolli:** documenti ad uso esclusivo interno alla Società, illustrano le principali regole di comportamento, decisionali, operative e di controllo per prevenire la commissione dei Reati nell'ambito dei processi sensibili e strumentali identificati.

DESTINATARI DEL MODELLO

Il presente documento è indirizzato a tutti coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione per conto di RDM ed a tutti i lavoratori sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei suddetti soggetti.

RDM richiede anche a tutti i fornitori, collaboratori esterni, consulenti, agenti e partner commerciali il rispetto dei principi comportamentali indicati nel presente Modello e nel Codice Etico, ivi allegato, tramite la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali e/o il rilascio di dichiarazione sostitutiva inerte all'assenza a carico dello stesso di condanne emesse ai sensi del D.lgs. 231/01.

PARTE GENERALE SEZ. I– IL DECRETO E IL MODELLO

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231¹

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 è stato attuato l'articolo 11 della Legge Delega del 29 settembre 2000 n. 300 che delegava il Governo a disciplinare la responsabilità amministrativa

¹ Quadro normativo di riferimento:

- ✓ Legge 29 settembre 2000, n° 300; art. 11 e 14 (delega al Governo per disciplinare la responsabilità amministrativa delle società e degli enti);
- ✓ Legge 23 novembre 2001, n° 409 (ha introdotto l'art. 25 bis nel Decreto 231);
- ✓ D. Lgs. 11 aprile 2002, n° 61 (ha disposto con l'art. 3 l'introduzione dell'art. 25 ter nel Decreto 231);
- ✓ Legge 14 gennaio 2003, n°7 (ha introdotto l'art. 25 quater nel Decreto 231);
- ✓ Decreto Ministeriale 26 giugno 2003, n° 201 (ha disposto la modifica dell'art. 6 del Decreto 231);
- ✓ Legge 11 agosto 2003, n° 228, art. 5 (ha disposto l'introduzione dell'art. 25 quinquies nel Decreto 231);
- ✓ Legge 18 aprile 2005, n°62 (ha disposto la modifica dell'art. 25 sexies nel Decreto 231);
- ✓ Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (ha modificato l'articolo 25 ter nel Decreto 231);
- ✓ Legge 9 gennaio 2006 n. 7 (ha disposto l'introduzione dell'art. 25 quater 1 nel Decreto 231);
- ✓ Legge 6 febbraio 2006 n. 38 (ha disposto la modifica dell'art. 25 quinquies nel Decreto 231);
- ✓ Legge 16 marzo 2006 n. 146 contenente la ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale (l'art. 10 ha esteso la responsabilità degli Enti e Società ai reati di associazione per delinquere, associazione di tipo mafioso, induzione a non rendere dichiarazioni all'autorità giudiziaria e favoreggiamento personale, purché commessi a livello transnazionale);
- ✓ Legge 3 agosto 2007 n. 123 (ha disposto l'introduzione dell'art. 25 septies nel Decreto 231);
- ✓ D. Lgs 231 del 2007 con l'art. 63 comma III ha introdotto l'art. 28 octies nel Decreto 231;
- ✓ Legge 48 del 2008 di ratifica della Convenzione sulla criminalità informatica (ha introdotto l'art.24 bis nel Decreto 231).
- ✓ D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (ha dato attuazione a quanto stabilito dalla Legge 123/2007 disponendo le misure specifiche in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e ha sostituito interamente tutta la precedente normativa in tema di sicurezza);
- ✓ Legge 15 luglio 2009 n. 94 che ha introdotto nel Decreto la riformulazione dell'art. 25-bis in tema di falso nummario e nuovi reati in materia di criminalità organizzata sul territorio nazionale, turbata libertà dell'industria e del commercio" e di violazione del diritto d'autore";
- ✓ D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, in vigore dal 16 agosto 2011, che ha previsto l'introduzione all'art. 25decies, del reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci", già inserito nei reati ma come art. 25nonies e l'introduzione dell'art. 25 undecies "Reati Ambientali";
- ✓ D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni ed a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare che ha tra l'altro introdotto l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";
- ✓ Legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", che introduce due nuovi reati presupposto per la responsabilità della Società rispettivamente una nuova fattispecie di reato verso la Pubblica Amministrazione (art.25) ed una nei "Reati societari" (art.25-ter);
- ✓ D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2014 n. 68- in vigore il prossimo 6 aprile 2014 ha introdotto all'art. 25-quinquies lett. c) l'art. 609-undecies c.p., concernente l'adescamento di minorenni;
- ✓ Legge n.186 del 15 dicembre 2014, "Disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'esterno nonché di lotta all'evasione fiscale" -pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014- in vigore dal 1° gennaio 2015, ha introdotto all'art.25octies il nuovo reato all'art. 648 ter 1 del c.p. concernente l'autoriciclaggio;
- ✓ Legge 22 maggio 2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.122 del 28 maggio 2015 ed entrata in vigore in data 29 maggio 2015;
- ✓ Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015.
- ✓ Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 recante "Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili" e Decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 recante "Disposizioni in materia di depenalizzazione", pubblicati in Gazzetta n. 17 del 22 gennaio 2016, in attuazione della legge 28 aprile 2014, n. 67.D.Lgs. n. 7 e 8/2016, che hanno modificato l'art. 24bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati.
- ✓ Legge 199/2016 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 257 il 3 novembre 2016 ed in vigore dal 4 novembre 2016;
- ✓ Decreto legislativo n. 38 del 15 marzo 2017 "attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;
- ✓ Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.
- ✓ LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 – Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017 che ha introdotto il reato di Razzismo e Xenofilia all'art.25terdecies;
- ✓ LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al Codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate.
- ✓ Decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21 Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (18G00046) (GU n.68 del 22-3-2018);

delle persone giuridiche e degli Enti anche privi di personalità giuridica, in ossequio a quanto stabilito in alcune Convenzioni Internazionali² a cui l'Italia ha aderito. La finalità del Decreto è quella di reprimere, mediante l'applicazione di sanzioni particolarmente afflittive, ogni forma di "economia illegale" realizzata dall'Ente nella ricerca del profitto, sia nel caso di reato posto in essere nell'ambito della politica aziendale, sia nelle ipotesi di mancanza di organizzazione e controllo.

La responsabilità amministrativa, introdotta nel Decreto, è configurabile nel momento in cui si realizza, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, una delle condotte illecite previste nel Decreto perpetrate da persone fisiche che:

- i. Rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle società o Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria, funzionale nonché esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti apicali);
- ii. Sono sottoposte alla direzione e vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti).

La responsabilità amministrativa dell'Ente si aggiunge e non si sostituisce alla responsabilità penale della persona che ha materialmente commesso il reato, espressamente previsto dalla legge già in vigore al momento della realizzazione del fatto costituente reato.

La responsabilità amministrativa a carico dell'Ente permane anche quando la persona fisica autrice del reato non è stata identificata o non risulta punibile o qualora il reato si estingua per una causa diversa dall'amnistia (per esempio per prescrizione, per morte del reo).

La fondatezza della responsabilità amministrativa dell'Ente e della responsabilità penale della persona fisica sono entrambe oggetto di accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.

Poiché, come anticipato, il Decreto mira a punire direttamente il patrimonio degli Enti nell'interesse o a vantaggio dei quali il reato è stato posto in essere, sono state previste quattro differenti tipologie di sanzioni irrogabili all'Ente:

- Sanzioni pecuniarie: applicabili per tutti gli illeciti amministrativi e determinate attraverso un sistema di quote;

-
- ✓ D.lgs. 107/2018 che ha modificato art. 187-quinquies TUF (Altre fattispecie in materia di abuso di mercato);
 - ✓ Legge 20 novembre 2017 e modifica D.Lgs. n. 21/2018 che ha aggiunto art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia);
 - ✓ Legge n.3/2018 modifica art. 25-septies;
 - ✓ D.lgs. no 21/2018 che modifica l'art. 25-undecies;
 - ✓ Legge n.39/209 che ha aggiunto art. 25-quaterdecies (Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi di azzardo a mezzo di apparecchi vietati);
 - ✓ Legge n. 157/2019 e D.lgs. 75/2020 che ha aggiunto l'art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari) e modifica con D.lgs. 75/2020 anche all'art. 25 (Peculato, concussione, indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio);
 - ✓ D.lgs. 75/2020 che ha aggiunto l'art. 25-sexiesdecies (Contrabbando).

² Si ricordano, in particolare, la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comm. unita Europea; la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri; la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali

- Sanzioni interdittive: applicabile solo nel caso in cui la responsabilità dell'Ente deriva da un reato presupposto per la quale è stata espressamente prevista e se ricorrono particolari condizioni (vedi infra par. 6);
- Pubblicazione della sentenza: applicabile quando è irrorata una sanzione interdittiva;
- Confisca e sequestro preventivo: la confisca è disposta nei confronti dell'Ente con la sentenza di condanna ed ha per oggetto il prezzo o profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, ovvero somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o profitto del reato (c.d. confisca per equivalente). Il sequestro preventivo è invece possibile come misura cautelare funzionale alla confisca per equivalente.

2. CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Ai fini dell'attribuzione della responsabilità amministrativa dell'Ente occorre che sussistano **presupposti oggettivi e soggettivi**.

Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, è configurabile la responsabilità amministrativa dell'Ente quando ricorrono i seguenti **presupposti**:

a) Commissione di una delle fattispecie di reato espressamente previste dal Decreto

L'Ente non può quindi essere ritenuto responsabile per una fattispecie di reato per il quale il legislatore non abbia previsto detta responsabilità e l'entità delle relative sanzioni. Allo stesso tempo il catalogo dei reati è comunque aperto e modificabile dal legislatore, come analizzato in seguito.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, è altresì previsto che è configurabile la responsabilità amministrativa a carico dell'ente, con una riduzione delle relative sanzioni (da un terzo alla metà), qualora il delitto presupposto non sia stato perfezionato, ma sia stato compiuto nella forma del tentativo. Il soggetto abbia quindi posto in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere il reato in questione, senza tuttavia compiere l'azione criminosa ovvero senza determinare l'evento lesivo.

b) Sussistenza dell'interesse o vantaggio derivante all'Ente dalla commissione del reato

Il legislatore identifica due distinte condizioni oggettive

- il criterio dell'interesse, inteso come volontà dell'autore materiale del reato di voler beneficiare l'Ente con la sua condotta. Quest'ultima, secondo la dottrina, è posta in essere nell'interesse dell'Ente, qualora, in base ad una valutazione ex ante, sia finalizzata, anche solo in parte, a conseguire una data utilità all'Ente a prescindere dalla concreta realizzazione o meno di qualche beneficio. L'interesse dell'Ente deve pertanto risultare sussistente al momento della realizzazione del fatto criminoso da parte della persona fisica;
- il criterio del vantaggio, attinente all'effettivo beneficio ottenuto dall'Ente indipendentemente dall'intenzionalità del soggetto che ha commesso il reato. L'accertamento del vantaggio deve quindi essere fatto con una valutazione ex post, sulla base della concreta utilità ricavata dall'Ente a seguito del reato.

E' invece esclusa la responsabilità amministrativa dell'Ente qualora gli autori del reato (soggetti apicali o sottoposti) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi e non vi sia un vantaggio per l'Ente.

Se infatti la condotta criminosa non è finalizzata a perseguire un interesse per l'Ente, neppure parzialmente, non è ascrivibile alcuna responsabilità a carico dell'Ente poiché viene a meno uno dei presupposti oggettivi. Così come nell'ipotesi di reato commesso senza la finalità di ottenere un provento per l'Ente, è irrilevante la predisposizione e attuazione o meno di misure preventive e di controllo da parte dell'Ente, in quanto l'assenza del presupposto oggettivo elimina qualsivoglia possibilità di configurare una responsabilità ai sensi del Decreto.

Qualora, invece, il soggetto abbia agito nel prevalente interesse proprio o di terzi e vi sia stato alcun un vantaggio minimo, rimane comunque configurabile per l'Ente la responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 12 lett.1, ma sarà applicabile una sanzione pecuniaria ridotta.

c) Commissione del reato da parte di soggetti apicali o a loro sottoposti

Il Decreto all'art. 5 identifica i soggetti autori dell'illecito nei:

- Soggetti c.d. apicali, identificati in coloro che esercitano funzioni di rappresentanza (es. legale rappresentante), di gestione (es. amministratore delegato), di direzione (es. direttore generale) dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (come ad esempio il direttore di stabilimento) nonché fa riferimento ai soggetti che esercitano anche di fatto la gestione e controllo (es. amministratore di fatto).
- Soggetti c.d. sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Appartengono a tale categoria coloro i quali eseguono nell'interesse dell'Ente le decisioni adottate dai vertici sotto la direzione e la vigilanza dei soggetti apicali. Oltre al personale dipendente si includono anche coloro che agiscono in nome e per conto o nell'interesse dello stesso come ad esempio i collaboratori, i consulenti, i parasubordinati.

d) Sussistenza di colpevolezza dell'Ente

La responsabilità amministrativa dell'Ente è configurabile qualora l'Ente non abbia adottato o non abbia rispettato un sistema di gestione e controllo, attinente alla sua organizzazione ed allo svolgimento della sua attività, idoneo a prevenire la commissione del reato.

L'Ente è destinatario di sanzioni solo nel caso in cui ad esso sia rimproverabile una condotta contraria alle disposizioni di legge, posta in essere dai soggetti apicali o sottoposti, mediante scelte aziendali consapevoli, o quantomeno derivi da "colpa in organizzazione", intesa come inosservanza degli obblighi di predisporre delle adeguate misure preventive, nonché di controllo di vigilanza e conseguentemente inefficace organizzazione della struttura aziendale.

3. RESPONSABILITÀ DELL'ENTE IN IPOTESI DI CONCORSO NEL REATO

La responsabilità dell'Ente può sussistere, ai sensi del Decreto, anche laddove il soggetto autore del reato abbia concorso alla sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione dell'Ente medesimo, purché sussista un interesse o vantaggio dell'Ente nella commissione del reato.

Potrebbe quindi essere coinvolto a titolo di colpa nei reati intenzionalmente compiuti da Fornitori (es. Appaltatori, Smaltitori/Trasportatori Rifiuti, Partner commerciali), l'Ente che, a titolo esemplificativo, avesse trascurato, in modo non motivato, di valutare in via preliminare il possesso dei requisiti previsti per legge in capo al Fornitore ovvero avesse accettato passivamente condizioni economiche particolarmente vantaggiose soprattutto se fuori mercato. Il vantaggio dell'Ente potrebbe inoltre essere rappresentato anche solo dalla riduzione dei costi aziendali in seguito all'assegnazione di un determinato servizio al Fornitore che ha commesso uno dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto.

4. ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ

L'articolo 6 e 7 del Decreto prevedono espressamente che **si intende esclusa la responsabilità dell'Ente quando questo dimostri, prima della commissione del reato, di aver adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione dei reati della specie di quello realizzato**. Tale forma di esonero vale sia nel caso di commissione dei reati da parte di soggetti apicali sia nel caso di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di un soggetto apicale. I criteri di imputazione sul piano soggettivo sono tuttavia differenti.

Nel caso, infatti, di **reato commesso da soggetto in posizione apicale** la responsabilità dell'Ente è **presunta**: l'Ente deve quindi provare le seguenti condizioni, che devono ricorrere tutte e congiuntamente, affinché la responsabilità dell'Ente possa essere esclusa:

- a) Di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) Di aver affidato ad un Organismo interno di Vigilanza (OdV), dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) Che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente³ i suddetti modelli di organizzazione e di gestione;

³La commissione del reato da parte di un soggetto apicale, violando fraudolentemente il Modello, anche senza alcuna colpa da parte dell'Ente, non toglie tuttavia la responsabilità amministrativa dell'Ente. E' comunque oggetto di confisca qualunque vantaggio derivante all'Ente a seguito della realizzazione di un reato, anche senza colpa, ai sensi dell'art. 6 comma 5, dato che non è ammissibile che si possa conseguire un arricchimento derivante da un illecito o da indebita utilità. La Corte Suprema di Cassazione (sentenza n. 3307 del 18 dicembre 2013) ha recentemente chiarito che *“la natura fraudolenta della condotta del soggetto apicale (persona fisica) costituisce, per così dire, un indice rilevatore della validità del modello, nel senso che solo una condotta fraudolenta appare atta a forzarne le “misure di sicurezza”*. Inoltre, *“essendo evidente che la condotta fraudolenta non può consistere in una mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello”*, ha quindi identificato la condotta fraudolenta in *“una condotta di “aggiramento” di una norma imperativa, non di una semplice “frontale” violazione della stessa*.

d) Che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Si tratta pertanto di una vera e propria inversione dell'onere della prova, in quanto, per non rispondere dell'illecito, la Società deve dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale, provando la sussistenza delle sopra elencate condizioni nonché di aver adottato e applicato un idoneo sistema di prevenzione del reato commesso.

Nel caso invece di **reato commesso da soggetto sottoposto**, l'Ente è chiamato a rispondere solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza di obblighi di direzione o vigilanza.

La responsabilità dell'Ente si fonda quindi sull'inadempimento di doveri di direzione e vigilanza, attribuiti ai sensi di legge al Vertice aziendale o trasferiti su altri soggetti per effetto di valide deleghe. Si presume pertanto la correttezza del comportamento nel caso in cui l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato un modello idoneo a prevenire reati dello stesso tipo di quelli commessi e lo abbia efficacemente attuato.

Il regime giuridico è quindi più favorevole all'Ente, infatti, l'onere della prova del Pubblico Ministero è più ampio perché, oltre a dimostrare i presupposti oggettivi della responsabilità dell'Ente, il Pubblico Ministero dovrà dimostrare la mancata adozione ed efficace attuazione del suddetto Modello.

5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il Decreto prevede all'art.6 che i Modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. Individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. Predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. Prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie dell'azienda idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. Prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. Configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

La formulazione del Modello e l'organizzazione dell'attività dell'Organismo di Vigilanza devono pertanto porsi come obiettivo quello di poter ottenere da parte dell'Autorità Giudiziaria un eventuale giudizio di "idoneità" in caso di commissione di un reato, che conduca all'esonero di responsabilità della Società.

La semplice adozione del Modello da parte dell'organo dirigente non è, tuttavia, misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente. E' altresì necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Con riferimento all' "efficacia", il legislatore ha previsto che detto requisito possa ritenersi soddisfatto allorquando un Modello risponde alle seguenti esigenze:

- Individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- Prevede degli specifici protocolli diretti a definire e programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- Definisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- Prevede obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello adottato;
- Introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L' "effettività" è invece soddisfatta attraverso:

- Programmate e periodiche verifiche circa l'idoneità del Modello e sulla conformità delle misure preventive (organizzative, decisionali, operative e di controllo) previste nel Modello, procedendo a modificarle qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni in esso descritte ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

6. I REATI PREVISTI DAL DECRETO

I reati previsti dal Decreto sono soggetti a continue variazioni ed integrazioni effettuate nel corso del tempo per mezzo di nuovi interventi legislativi.

Attualmente la tipologia di reati destinati a comporre il regime di responsabilità amministrativa a carico delle Società e degli Enti è la seguente:

A. Le fattispecie, già previste nel testo originario del Decreto del 2001, da cui deriva la responsabilità per le Società e gli Enti e relative ai reati attinenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, recentemente modificate ed integrate con lala Legge n.190/2012⁴ "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione:

- ✓ Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- ✓ Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- ✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n° 1 c.p.);

⁴ La legge è stata pubblicata n data 13 novembre 2012 in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.265 – ed è entrata in vigore in data 28 novembre 2012.

- ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- ✓ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione ⁵(art. 318 c.p.);
- ✓ Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
- ✓ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.)⁶;
- ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)⁷;
- ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- ✓ Concussione (art. 317 c.p.)⁸;
- ✓ Traffico di influenze illecite (346-*bis* c.p.)⁹;
- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.)¹⁰;
- ✓ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, recante disposizioni in materia di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive integrazioni).

B. I delitti contro la fede pubblica introdotti dall'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409 relativa a "disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro" e così come successivamente modificati ed integrati :

- ✓ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- ✓ Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- ✓ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.455 c.p.);
- ✓ Spendita di monete falsificate ricevute in buone fede (art. 457 c.p.);

⁵ Articolo con rubrica modificata dalla Legge n.190 del 6 novembre 2012, articolo 1, comma 75.

⁶ Articolo modificato con la Legge n.69/2015 con un aumento di pena.

⁷ Articolo introdotto con Legge n.190 del 6 novembre 2012, articolo 1, comma 75 e modificato dalla Legge n. 69/2015 con un aumento di pena.

⁸ Articolo modificato con la Legge n.69/2015 con un aumento di pena.

⁹ Articolo modificato con la Legge 9 gennaio 2019, n. 3 ("Legge Anticorruzione").

¹⁰ Re -Inserito da D.Lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, all'art. 25 decies.

- ✓ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- ✓ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- ✓ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- ✓ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- ✓ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- ✓ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

C. I reati c.d. “societari” inseriti per mezzo del D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61 e modificati dalla L. 28 dicembre 2005 n. 262 (legge sulla tutela del risparmio) mediante l’introduzione nel Decreto dell’art. 25-ter:

- ✓ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)¹¹;
- ✓ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)¹²;
- ✓ Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)¹³;
- ✓ Falso in prospetto (art. 173-bis D.lgs. 58/1998) ¹⁴;
- ✓ Abrogato - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)¹⁵;
- ✓ Impedito controllo (art. 2625 c.c.)¹⁶;
- ✓ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- ✓ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- ✓ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

¹¹ Articolo modificato con la Legge n.69/2015.

¹² Articolo modificato con la Legge n.69/2015.

¹³ Articolo introdotto con la Legge n.69/2015.

¹⁴ Il reato di falso in prospetto è stato abrogato dall’art. 34 della L. 262/2005. Pertanto, non sembrerebbero essere più applicabili le sanzioni previste dal D.Lgs. 231/01. Tuttavia, poiché la fattispecie criminosa è stata riproposta in termini analoghi dall’art. 173-bis del D.Lgs. 58/1998 si ritiene opportuno, in via prudenziale, mantenerne la previsione nella mappatura delle attività a rischio, tra i reati cui il D.Lgs. 231/01 ricollega alla responsabilità dell’Ente.

¹⁵ L’art. l’art. 2624 c.c. è stato abrogato dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, art. 37, co. 34.

¹⁶ L’articolo 37, comma 35, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ha modificato l’articolo 2625, primo comma, del Codice civile escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l’impedimento da parte degli amministratori. Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 introduce, allo stesso tempo, all’articolo 29, le fattispecie dell’illecito (amministrativo e penale) di impedito controllo in capo a, seconda il comma, “I componenti dell’organo di amministrazione che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di revisione legale”.

- ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)¹⁷;
- ✓ Istigazione alla corruzione fra privati (art. art. 2635-bis c.c.)¹⁸;
- ✓ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e della società controllante (art. 2628 c.c.);
- ✓ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- ✓ Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- ✓ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- ✓ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- ✓ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- ✓ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- ✓ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

D. I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico inseriti nel Decreto dall'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003, n. 7, mediante la previsione dell'art. 25-*quater* dei predetti reati previsti dal codice penale, dalle leggi speciali o comunque che siano stati posti in essere in violazione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo tenutasi a New York il 9 dicembre 1999:

- ✓ Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- ✓ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- ✓ Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- ✓ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- ✓ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinquies* c.p.);
- ✓ Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- ✓ Sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione (art. 289 bis c.p.);
- ✓ Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.);

¹⁷ L'art. 2635 "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità" è stato riformulato con il Decreto legislativo n. 38 del 15 marzo 2017 "attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato".

¹⁸ L'art. 2635 bis del c.c. "Pene accessorie" è stato introdotto con il Decreto legislativo n. 38 del 15 marzo 2017 "attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato".

- ✓ Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);
- ✓ Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipanti di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);
- ✓ Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali;
- ✓ Reati diversi da quelli elencati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della convenzione di New York dell'8 dicembre 1999.

Con la Legge del 16 marzo 2006 n. 146, di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, la responsabilità amministrativa degli Enti e delle Società è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ai seguenti reati, purché commessi a livello transnazionale;

- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- ✓ Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- ✓ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- ✓ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- ✓ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286);
- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- ✓ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 146/2006, si considera "transnazionale" il reato punito con a pena non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora:

- Sia commesso in più di uno Stato;
- Sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- Sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- Sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

E. I Delitti contro la personalità individuale introdotti nel Decreto all'art. 25-quinquies, recentemente integrati con la Legge 199/2016 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 257 il 3 novembre 2016. L'art. 25-quinquies comprende i seguenti reati:

- ✓ Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- ✓ Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.);
- ✓ Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
- ✓ Detenzione di materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- ✓ Pornografia virtuale (art. 600 *quater*.1 c.p.)
- ✓ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- ✓ Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- ✓ Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- ✓ Intermediazione di manodopera e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)¹⁹;
- ✓ Adescamento di minori (art. 609-undecies).

F. I reati in materia di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato sono stati introdotti nel Decreto come art. 25 *sexies* per mezzo dell'art. 9 della L. 18 aprile 2005 n. 62 che ha altresì modificato il Testo Unico della Finanza (D.lgs. 58/1998), nonché del D.Lgs. 107/2018. Per essi sono previste sia sanzioni penali irrogate dalla magistratura ordinaria sulla base di quanto disposto dagli articoli 184 e 185 del TUF, sia sanzioni amministrative irrogate dalla Consob a seguito della previsione degli articoli 187 bis e 187 ter del TUF:

- ✓ Abuso di informazioni privilegiate (articoli 184 e 187 *bis* del TUF.);
- ✓ Manipolazione di mercato (articoli 185 e 187 *ter* del TUF);
- ✓ Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- ✓ Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

¹⁹ L'art. 603-bis del c.p. è stato introdotto con la Legge 199/2016 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 257 il 3 novembre 2016 ed in vigore dal 4 novembre 2016.

G. Un ulteriore reato contro la personalità individuale è stato introdotto con la legge 9 gennaio 2006 n. 7 intitolata “disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione dei genitali femminili”, in attuazione del programma di azione adottato nella conferenza mondiale sulle donne tenutasi a Pechino nel 1995 che ha inserito l’art. 583 bis nel codice penale relativo e per mezzo dell’art. 8 ha aggiunto nel Decreto l’art. 25 *quater* 1:

✓ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

H. I reati per violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro introdotti nel Decreto per mezzo dell’art. 25 *septies* secondo quanto disposto dall’art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materie di sicurezza sul lavoro che prevede due particolari casi di responsabilità. La legge 123/2007 ha altresì delegato il Governo ad adottare entro maggio 2008 i decreti legislativi necessari per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Il D.lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 ha dato attuazione a quanto stabilito dalla Legge 123/2007. I reati previsti dall’art. 25 *septies* sono:

✓ Omicidio colposo (art. 589 c.p.);

✓ Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma III c.p.), se commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

I. I reati in materia di riciclaggio e ricettazione sono stati introdotti nel Decreto dall’art. 63 comma III del D.lgs. 231 del 2007 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio), nonché dalla Legge n.186 del 15 dicembre 2014, “Disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all’esterno nonché di lotta all’evasione fiscale”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014. L’ art. 25 *octies* prevede quindi i seguenti reati:

✓ Ricettazione (art. 648 c.p.);

✓ Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)²⁰;

✓ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);

✓ Autoriciclaggio (art. 648 *ter* 1 c.p.).

²⁰ Art. modificato con il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”.

I predetti reati sono rilevanti sia se commessi a livello nazionale sia qualora le attività che hanno generato i beni da riciclare si siano svolte nel territorio di un altro stato comunitario o di un Paese extracomunitario.

J. La legge 48/2008 di ratifica della Convenzione sulla criminalità informatica ha esteso, a partire dal 5 aprile 2008 la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di criminalità informatica introducendo nel decreto l'art. 24 bis che fa riferimento ai seguenti reati:

- ✓ Falsità in un documento informatico pubblico o privato o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.c.)²¹;
- ✓ Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- ✓ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- ✓ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.);
- ✓ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies* c.p.);
- ✓ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.);
- ✓ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.);
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)²²;
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)²³;
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)²⁴;
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.)²⁵;

K. I reati connessi alle attività proprie del crimine organizzato, inseriti nel Decreto a seguito di approvazione del così detto "Pacchetto sicurezza" (DDL n. 21180 art. 59) ed introdotti dalla Legge 94 del 15 Luglio 2009. Principale caratteristica è l'introduzione ed estensione anche all'ambito

²¹ Art. modificato con D.lgs. del 15 gennaio 2016, n. 7.

²² Art. modificato con D.lgs. del 15 gennaio 2016, n. 7.

²³ Art. modificato con D.lgs. del 15 gennaio 2016, n. 7.

²⁴ Art. modificato con D.lgs. del 15 gennaio 2016, n. 7.

²⁵ Art. modificato con D.lgs. del 15 gennaio 2016, n. 7.

nazionale dei reati associativi, già previsti nella legge 146/2006²⁶ nel caso in cui tali reati avessero carattere transnazionale. Tale introduzione risponde all'esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa (ad esempio frodi fiscali, il traffico illecito di rifiuti, ecc.). L'art. 24-ter introduce i seguenti reati:

- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p. ad eccezione del sesto comma);
 - ✓ Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.lgs. 286/1998 (art. 416 c.p.);
 - ✓ Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
 - ✓ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - ✓ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - ✓ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990 n. 309).
 - ✓ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo²⁷
- L. I delitti in materia di "turbata libertà dell'industria e del commercio" introdotti nel Decreto (art. 25-bis 1) a seguito di emanazione della Legge 99 del 23 luglio 2009 ed in particolare:
- ✓ Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
 - ✓ Frode dell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
 - ✓ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
 - ✓ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
 - ✓ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
 - ✓ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

²⁶ Art. 10 della Legge "Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale" (si veda anche §...)

²⁷ La Legge precisa che sono escluse le armi denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

- ✓ Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
 - ✓ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).
- M.** I delitti di “violazione del diritto d’autore”, che contemplano alcuni reati previsti dalla L. 633/1941 a protezione del diritto d’autore (in particolare degli artt. 171, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies), Tali reati sono stati introdotti nel Decreto all’art. 25-novies a seguito di emanazione della Legge 99 del 23 luglio 2009 e riguardano in particolare le duplicazioni abusive o la diffusione nel territorio dello Stato di prodotti senza la preventiva comunicazione alla SIAE.
- ✓ Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/194);
 - ✓ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, l. 633/194);
 - ✓ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/194);
 - ✓ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/194);
 - ✓ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/194);
 - ✓ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/194);

- ✓ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

N. I reati ambientali sono stati introdotti con il D.lgs. 121 del 7 Luglio 2011, entrato in vigore in data 16 agosto 2011, che recepisce la Direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente e della Direttiva 2009/123/CE, a modifica della Direttiva 2005/35/CE, in materia di inquinamento provocato dalle navi, ed in attuazione della delega contenuta nella legge Comunitaria per il 2009 (art. 19, l. n. 96/2010). I reati riguardano comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, sanzionando penalmente le condotte illecite individuate dalla Direttiva CE. Con la Legge del 22 maggio 2015 n. 68 recante "Disposizioni in materia dei delitti contro l'ambiente", il legislatore ha introdotto ulteriori quattro fattispecie di natura delittuosa, di evento e di danno per l'ambiente. L'art. 25-*undecies* comprende quindi le seguenti fattispecie di reato:

- ✓ Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.);
- ✓ Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.);
- ✓ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.);
- ✓ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- ✓ Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- ✓ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis del c.p.);
- ✓ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis del c.p.);
- ✓ Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 del D.lgs. 152/2006, comma 2);
- ✓ Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137 del D.lgs. 152/2006, comma 3);
- ✓ Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite tabellari (art. 137 del D.lgs. 152/2006, comma 5);
- ✓ Scarichi su suolo, sottosuolo ed acque sotterranee (art. 137 del D.lgs. 152/2006, comma 11);
- ✓ Scarichi da nave o aeromobili di sostanze vietate (art. 137 del D.lgs. 152/2006, comma 13);
- ✓ Attività di gestione dei rifiuti non autorizzate (art. 256 del D.lgs. 152/2006, comma 1);

- ✓ Discarica non autorizzata (art. 256 del D.lgs. 152/2006, comma 3);
- ✓ Inosservanza delle prescrizioni nell'autorizzazione alla gestione della discarica (art. 256 del D.lgs. 152/2006, comma 4)
- ✓ Miscelazione di rifiuti (art. 256 del D.lgs. 152/2006, comma 5);
- ✓ Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 del D.lgs. 152/2006, comma 5);
- ✓ Bonifica dei siti (art. 257 del D.lgs. 152/2006, comma 1);
- ✓ Bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257 del D.lgs. 152/2006, comma 2);
- ✓ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 del D.lgs. 152/2006, comma 2);
- ✓ Traffico illecito dei rifiuti (art. 259 del D.lgs. 152/2006, comma 1);
- ✓ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.lgs. 152/2006, comma 1);
- ✓ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260 del D.lgs. 152/2006, comma 2);
- ✓ Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis del D.lgs. 152/2006, comma 6, 7 e 8);
- ✓ Superamento valori limiti di emissione e di qualità dell'aria (art. 279 del D.lgs. 152/2006, comma 5);
- ✓ Commercializzazione internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Art. 1, comma 1 e 2, Art. 2, comma 1 e 2, Art. 6, comma 4, Art. 3-bis, comma 1, della Legge del 7 febbraio 1992 n. 150 "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica."
- ✓ Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 della Legge 549/93, comma 6);
- ✓ Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8, comma 1 e 2, ed art. 9, comma 1, del D.lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni");
- ✓ Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9, comma 1 e 2 del D.lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni").

O. I reati introdotti all'art.25-terdecies dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.lgs. n. 21/2018]:

- ✓ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis);
- ✓ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis).

P. I reati introdotti all'art. 25*quaterdecies* dalla L. n. 39/2019 ed inerenti alla frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati:

- ✓ Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- ✓ Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 401/1989).

Q. I reati tributari all'art. 25*quinqüesdecies* introdotti con la Legge 19 dicembre 2019 n. 157 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge del 26 ottobre 2019 intitolato "Disposizioni urgenti in materia fiscale per esigenze indifferibili:

- ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000);
- ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.L.
- ✓ Delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1, D.lgs. 74/2000);
- ✓ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000);
- ✓ Delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000);
- ✓ Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- ✓ Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- ✓ Indebita compensazione (art. 10-*quater* D.Lgs. n. 74/2000).

R. I reati introdotti all'Art. 25*sexiesdecies* dal D.Lgs. n. 75/2020:

- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- ✓ Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- ✓ Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);

- ✓ Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- ✓ Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- ✓ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- ✓ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- ✓ Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- ✓ Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- ✓ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- ✓ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quarter DPR n. 43/1973);
- ✓ Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- ✓ Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

Come è possibile constatare, al termine di questo paragrafo, il Decreto prende in esame una eterogenea, ed in continua evoluzione, tipologia di specifici reati che sono stati sopra elencati ed evidenziati.

Tuttavia, **non tutte le predette figure criminose possono essere in realtà ad oggi ipotizzate come realizzabili nello svolgimento dell'attività sociale tipica posta in essere dalla Reno De Medici S.p.A.**

Quelle che concretamente possono risultare "rilevanti", in quanto realizzabili da parte di soggetti qualificati che appartengono alla struttura gestionale e amministrativa della Società nell'esercizio specifico dell'attività d'impresa, verranno esaminate e trattate in modo specifico ed approfondito nelle "Parti Speciali" del presente Modello.

7. REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Ai sensi dell'art. 4, l'Ente con sede all'estero può essere chiamato a rispondere dei reati contemplati nel Decreto ma commessi all'estero. La finalità del legislatore è infatti quella di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente verificaione, nonché al fine di evitare elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto. In particolare, ricorre la responsabilità dell'Ente quando:

- Il reato è stato commesso all'estero da soggetti apicali o sottoposti riconducibili all'Ente;
- Il reato è punibile in Italia ai sensi dell'art. 7, 8, 9 e 10 del codice penale;
- Lo Stato nel cui luogo è stato commesso il fatto non proceda direttamente nei confronti dell'Ente.

Qualora invece i reati sia commessi in parte all'estero ed in parte in Italia, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del codice penale²⁸, la responsabilità prevista dal Decreto potrebbe configurarsi anche quando una parte soltanto della condotta o dell'evento si sia verificata in Italia.

²⁸ Art 6, comma 2 c.p.: "Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce,

8. LE SANZIONI

L'art. 2 del Decreto enuncia il principio di legalità secondo il quale "l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto".

La responsabilità che può venire contestata alla Società è una responsabilità diretta che trae origine dalla mancanza di idonei controlli gestionali. Si tratta di una responsabilità autonoma rispetto al soggetto che ha compiuto il reato considerando che, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Decreto, "la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è punibile".

Accertata la responsabilità della società possono essere inflitte, come anticipato, le seguenti categorie di sanzioni:

1. Sanzione pecuniarie: sono applicate per **tutti gli illeciti amministrativi** e sono determinate attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra il minimo di 258 euro a il massimo di 1.549 euro. Il giudice determina il numero di quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo, invece, della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente al fine di assicurare l'efficacia delle sanzioni;

2. Sanzioni interdittive: sono applicate solo nel caso in cui la responsabilità dell'Ente derivi da un reato presupposto per la quale essa è prevista espressamente e solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (i) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o sottoposti quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; (ii) in caso di reiterazione degli illeciti.

L'art. 9 del Decreto prevede, l'applicazione delle seguenti sanzioni interdittive:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione".

Il giudice stabilisce quale sanzione interdittiva applicare e per quale durata. Inoltre in questi casi può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna ed in alcuni casi, può disporre, piuttosto che l'applicazione della sanzione, la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Tali sanzioni non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'Ente ha posto in essere tutte le seguenti condizioni: (a) ha risarcito integralmente il danno o ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose o comunque si è adoperato in tal senso; (b) ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione ed attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie verificatosi; (c) ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

3. Pubblicazione della sentenza: è applicata, come anticipato, nei confronti dell'Ente quando è applicata una sanzione interdittiva. La sentenza è pubblicata una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune dove l'Ente ha la sede.

4. Confisca e sequestro preventivo: La sanzione della *confisca* (art. 19) viene disposta nei confronti della Società con la sentenza di condanna. La confisca è disposta per privare il colpevole di qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale. La confisca del prezzo o del profitto del reato²⁹ tutela in ogni caso i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca, la stessa può ad avere oggetto somme di denaro o beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato (c.d. confisca per equivalente). Tale tipologia è prevista per i casi in cui i beni costituenti il profitto o il prezzo del reato non siano aggredibili per qualsiasi ragione.

²⁹ Non esiste una definizione legislativa dell'ammontare del prezzo o del profitto del reato. In base alla giurisprudenza nel contesto di un'attività totalmente illecita, il profitto comprende qualsiasi cosa che costituisce conseguenza economica immediata dell'altro. Nel caso invece di un'attività che in sé sarebbe lecita, il profitto tratto dall'agente non è totalmente ricollegabile alla condotta penalmente sanzionata; pertanto, il profitto del reato confiscabile non corrisponde a qualsiasi prestazione percepita in esecuzione dell'attività ma solo al vantaggio economico derivante dal fatto illecito (Cass. Penale 22 febbraio 2012, n. 20976)

PARTE GENERALE SEZ. II - IL MODELLO DI RENO DE MEDICI SPA

1 IL MODELLO DI RENO DE MEDICI S.P.A.

1.1 Finalità e obiettivi perseguiti dalla Società con l'adozione del Modello

Con l'adozione del presente Modello, la Società ha l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento e di protocolli che risponda alle finalità ed alle prescrizioni richieste dal Decreto Legislativo, in termini sia di prevenzione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi che di controllo dell'attuazione interna del presente Modello e dell'eventuale irrogazione di sanzioni.

La Società, ritenuto che l'esistenza di un valido Modello di Organizzazione si pone anche come naturale integrazione delle regole di *Corporate Governance*, contribuendo a migliorarne il sistema generale, intende perseguire e le seguenti finalità:

- A. Informare tutti i Destinatari della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla società in caso di commissione dei Reati previsti ex D.lgs. 231/2001;
- B. Determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di Reno De Medici nelle Aree a Rischio, così come identificate anche per i nuovi reati, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute, in un illecito sanzionabile sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- C. Riaffermare che le forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Reno De Medici in quanto sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico - sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- D. Rendere noto a tutti i destinatari l'oggetto e l'ambito di applicazione della richiamata normativa;
- E. Consentire alla Società attraverso costante monitoraggio della sua attività di prevenire o reagire tempestivamente al fine di impedire la commissione di reati presupposto.

La Società Reno De Medici ritiene inoltre che l'adozione di un valido Modello Organizzativo, oltre che rendere le procedure interne più corrette, trasparenti ed efficienti, possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di RDM affinché tengano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari.

Nella predisposizione del proprio Modello, RDM si è ispirata alle "Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo", emanate il 7 Marzo 2002 da Confindustria e successivamente aggiornate nel marzo 2008 e nel luglio 2014. Le suddette Linee Guida esprimono i seguenti indirizzi fondamentali:

- Individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto;
- Predisposizione, monitoraggio ed adeguamento di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi di realizzazione dei predetti reati, distinguibili in:
 - a) reati dolosi, qualora l'agente abbia voluto sia la condotta che l'evento e la realizzazione sia avvenuta poiché sono stati aggirati fraudolentemente i presidi operativi e di controllo nel Modello;

b) reati colposi, qualora l'agente abbia voluto solo la condotta e non l'evento ed il sistema di controllo preventivo adottato sia violato nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

In ragione di tale distinzione, Confindustria ha indicato quali componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo le seguenti:

a) Per i reati dolosi:

- L'adozione di un Codice Etico o di comportamento;
- La formalizzazione chiara del sistema organizzativo ed il tempestivo aggiornamento dello stesso;
- L'adozione di procedure manuali ed informatiche;
- L'attribuzione di poteri autorizzativi e di firma;
- La continua e tempestiva comunicazione al personale e sua formazione;
- L'attuazione di un sistema di controllo integrato con altri sistemi di controllo e gestione;

b) Per i reati colposi, oltre alle componenti sopra identificate, anche le seguenti:

- La continua formazione ed addestramento del personale chiamato ad operare nelle aree di rischio, secondo le esigenze rilevate periodicamente;
- La formalizzazione e validità delle deleghe di funzioni;
- La tempestiva comunicazione e costante coinvolgimento di tutti i soggetti competenti;
- La definizione di modalità operative per lo svolgimento delle attività a rischio;
- L'impostazione ed attuazione di un sistema di monitoraggio.

Le suddette componenti devono quindi rispondere ai seguenti principi

- Verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione "sensibile": vi deve essere un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento di procedere all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- Applicazione del principio di divisione delle funzioni: la funzione che dispone l'operazione deve essere diversa dalla funzione che verifica e/o approva l'operazione (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo).

La Società, sulla base di tali principi, tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo esistenti e già operanti, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati (dolosi e colposi) e di controllo sulle attività sensibili e strumentali, ha quindi predisposto il presente Modello.

1.2 Elementi costitutivi del Modello e del sistema di controllo preventivo

Conformemente alla Linee Guida di Confindustria sono stati considerati quali generali elementi costitutivi del Modello e componenti rilevanti del sistema di controllo:

A) IL CODICE ETICO

Il Codice Etico del Gruppo RDM, adottato nel 2008 da parte del Consiglio di Amministrazione di RDM ed aggiornato da ultimo nel 2019, è allegato integralmente al presente Modello poiché rappresenta

uno strumento che promuove, all'interno ed all'esterno del Gruppo, l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità dell'Ente nei confronti dei soggetti portatori di interesse (quali dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, azionisti, mercato azionario etc.) nonché gli impegni e responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali che tutti i dipendenti, amministratori e collaboratori da vario titolo di RDM sono tenuti ad osservare e a fare osservare.

All'interno del Codice Etico sono identificati principi di comportamento finalizzati alla prevenzione dei reati previsti nel Decreto.

B) SISTEMA DELLE DELEGHE E DELLE PROCURE

I poteri di rappresentanza della società sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e delegati alle funzioni operative, ove necessario, per il migliore svolgimento delle attività sociali, sulla base di procure notarili che precisano ambiti e limiti delle deleghe attribuite.

Gli attuali strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procure civilistiche, poteri di spesa, ecc.) sono pertanto ispirati ai seguenti principi generali:

1. Conoscibilità all'interno della Società;
2. Chiara e formale definizione dei ruoli;
3. Descrizione delle linee di riporto;
4. Corrispondenza tra i poteri conferiti e le mansioni del lavoratore/procuratore;
5. Attribuzione dei poteri di relazionarsi con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza ad un novero ristretto di soggetti.

Il sistema di deleghe esistente è compiutamente descritto all'interno della relazione annuale sulla Corporate Governance.

C) IMPIANTO NORMATIVO DELLA SOCIETÀ

All'interno della relazione annuale sulla Corporate Governance, RDM definisce il sistema adottato a garantire l'integrità aziendale ed a salvaguardare il processo di creazione di valore per tutti gli *stakeholders* (investitori, dipendenti, fornitori, clienti, sistema finanziario, ambiente sociale etc.), garantendo trasparenza informativa, correttezza, efficacia ed efficienza.

RDM ha aderito al Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana ed ha adottato come principali strumenti di *governance*:

- o Statuto;
- o Procedura per le operazioni con Parti Correlate;
- o Procedure per la gestione e trattamento delle Informazioni Privilegiate della Reno De Medici S.p.A. e delle società controllate e per la tenuta ed aggiornamento degli elenchi delle persone che hanno accesso ad informazioni rilevanti e privilegiate;
- o Codice di *Internal Dealing*.

Costituiscono, altresì, elementi atti ad indirizzare e governare la formazione ed attuazione delle decisioni della Società in relazione agli illeciti da prevenire e, più in generale, la gestione dei rischi e l'effettuazione dei controlli:

- Le disposizioni organizzative e gli organigrammi emessi dalla Direzione Risorse Umane di RDM nonché le *job description*;
- Il Sistema di Gestione per la Qualità e Salute e Sicurezza di RDM, certificato ed adottato rispettivamente in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e OHSAS 18001:2007;
- Le procedure ed istruzioni aziendali di attuazione del Documento di Valutazione e Prevenzione dei rischi di cui all'art. 18 del D.lgs. 81/2008;
- Il Sistema di Gestione per l'Ambiente adottato dalle singole unità produttive di RDM, certificato ed adottato in conformità alla norma ISO 14001:2015;
- Le procedure ed istruzioni aziendali di attuazione del Manuale ambientale adottato dalle singole unità produttive di RDM,
- Le procedure amministrative - contabili, predisposte dal Dirigente Preposto ai sensi della Legge 262/2005;
- Il Manuale di Gruppo per la redazione del bilancio e le procedure di Gruppo rilasciate dalle funzioni direttive della Capogruppo e applicabili nell'ambito delle società del Gruppo;
- Il Regolamento per l'utilizzo dei dispositivi informatici, le procedure manuali ed informatiche a supporto dei sistemi informativi;
- Il Manuale privacy del Gruppo RDM;
- Il programma Antitrust del Gruppo RDM;
- La procedura Whistleblowing adottata dal Gruppo RDM;
- Il sistema disciplinare adottato da RDM ai sensi del CCNL.

I Documenti (procedure, *policy*, istruzioni, Regolamenti, Manuali) sono contenuti in un apposito *repository* documentale e nell'intranet aziendale, costantemente aggiornato a cura delle Funzioni competenti in coerenza con l'evolversi dell'operatività.

D) IL SISTEMA DI CONTROLLO E MONITORAGGIO DI RDM

Il percorso operativo adottato dalla Società, per la concreta realizzazione di un sistema di controllo e gestione del rischio a prevenzione dei reati previsti nel Decreto, è composto dalle seguenti fasi:

1. Analisi e valutazione dell'evento (e.g. aggiornamenti/integrazioni/modifiche alla normativa esistente, violazione e/o criticità rilevata in sede di verifica);
2. Identificazione delle Aree e dei processi a rischio nella realtà aziendale;
3. Individuazione dei rischi potenziali per singolo processo;
4. Costruzione, monitoraggio e aggiornamento del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha pertanto istituito un Organismo di Vigilanza (OdV) a composizione collegiale, ritenuta preferibile in relazione alle dimensioni aziendali, composto da soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità, integrità e rispettabilità e che non presentino le cause di

incompatibilità che saranno illustrate specificamente all'interno del Regolamento dell'OdV, allegato al presente Modello.

Al predetto Organismo è stato affidato l'incarico di assumere le funzioni di organismo di controllo interno con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione le eventuali proposte di aggiornamento e modifica qualora ne ravvisi la necessità, come meglio indicato al

Sono stati previsti inoltre obblighi di informazione a favore dell'OdV che devono essere seguiti dai dipendenti e dai collaboratori della Società.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì proceduto alla nomina della Funzione Internal Audit, che effettua gli interventi di controllo programmati nel Piano approvato dall'OdV, individuando eventuali criticità e /o disallineamenti rispetto al presente Modello, formulando azioni correttive e /o migliorative e riferendo i risultati all'OdV, al Comitato Controllo e Rischi ed al Collegio Sindacale.

Il sistema di controllo preventivo è compiutamente descritto all'interno della relazione annuale sulla Corporate Governance.

1.3 La predisposizione del Modello

RDM ha predisposto il presente Modello sulla base dei seguenti punti cardine, in coerenza con le Linee Guida di Confindustria:

- La rilevazione delle attività a rischio della società, ossia di quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- L'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto applicazione delle procedure e coerenza delle stesse
- La gestione di processi operativi in grado di garantire:
 - La separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
 - Una chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
 - Corrette modalità di svolgimento delle attività medesime;
 - La tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali o informatici;
 - Processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, ecc.);
 - L'esistenza e la tracciabilità delle attività di controllo e supervisione compiute sulle transazioni aziendali;

- la presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un'adeguata protezione/accesso fisico adeguato e conforme alle mansioni attribuite, ai dati e ai beni aziendali;
- L'emanazione di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- La definizione delle responsabilità nell'adozione, modifica, attuazione e controllo del Modello stesso;
- La definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, ivi compreso le segnalazioni a tale Organismo;
- La definizione e applicazione di disposizioni idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- La formazione del personale e comunicazione interna in merito al contenuto del Decreto, del Modello e degli obblighi che ne conseguono.

Oltre a quanto già considerato nella predisposizione iniziale del Modello, nelle successive edizioni sono stati esaminati anche i seguenti elementi:

- La valutazione dei controlli preventivi già esistenti e riferibili anche ad altri sistemi di gestione e controllo adottati dalla Società (Sistema di gestione Qualità, Sicurezza ed Ambiente, Sistema ex L.262/2005);
- La creazione di specifici protocolli e procedure aziendali volte a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dalla Società nelle singole Aree "sensibili" per prevenire il compimento di reati;
- L'assegnazione, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali dei poteri autorizzativi di firma tramite un sistema di deleghe e procure che rispetti i requisiti di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione di responsabilità e di rappresentanza;
- La diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- L'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- La revisione delle clausole contrattuali che obbligano i soggetti terzi al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e delle prescrizioni dettate dal Decreto. E' stata inoltre valutata la necessità di integrare i contratti con apposite clausole al fine di essere in linea con quanto richiesto dal Decreto; aggiornamento del Codice Etico con l'inserimento dei comportamenti anche nei riguardi della Pubblica Amministrazione;

- L'attuazione di un sistema di monitoraggio delle aree e processi a rischio in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed in materia ambientale.

1.3.1 Punti cardine per procedere all'aggiornamento del Modello

L'aggiornamento del Modello è effettuato con l'obiettivo di:

- Valorizzare al meglio il patrimonio già esistente in azienda in termini di politiche, regole e normative interne che indirizzano e governano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione agli illeciti da prevenire e, più in generale, la gestione dei rischi e l'effettuazione dei controlli;
- Gestire con criteri univoci le regole operative aziendali, incluse quelle relative alle aree "sensibili";
- Agevolare la costante implementazione e il tempestivo adeguamento dei processi e dell'impianto normativo interni ai mutamenti della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale, assicurando un elevato grado di "dinamicità" e aderenza del Modello.

E' quindi possibile identificare alcune delle principali occasioni, ove è necessario procedere ad aggiornare il Modello:

(a) novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato ovvero a norme ad essa collegate;

(b) cambiamenti significativi della struttura organizzativa della Società ovvero in materia ambientale o in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

(c) modifiche delle linee di business;

(d) violazioni del Modello 231 e/o identificazione, a fronte di verifiche sull'efficacia del medesimo, di criticità significative;

(e) giurisprudenza e codici di settore con impatto sulla realtà organizzativa ed operativa della Società.

La Società procederà, anche mediante le periodiche attività di audit *risk based*, al monitoraggio delle misure decisionali, operative e di controllo indicate all'interno della Parte Generale e Speciale nonché negli Allegati tra cui i Protocolli, procedure e regolamenti di riferimento, al fine di verificarne l'attualità e l'efficacia con l'obiettivo di mantenere il Modello adeguato rispetto alla realtà aziendale.

L'OdV ha il potere di raccomandare ulteriori attività di miglioramento e richiedere l'analisi di ulteriori attività potenzialmente a rischio che in funzione dell'evoluzione legislativa o dell'attività di RDM potranno essere ricomprese nel novero delle attività sensibili/strumentali.

Le proposte di aggiornamento del Modello devono essere adeguatamente formalizzate all'interno di apposita relazione.

1.3.2 Soggetti coinvolti per Aggiornamento, Modifica ed Integrazione del Modello

Il Decreto prevede espressamente la necessità di aggiornare il Modello affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze della Società e la sua concreta operatività.

A tal riguardo è compito dell'Organismo di Vigilanza proporre ai competenti organi sociali modifiche ed integrazioni del Modello con il supporto delle funzioni interne e competenti e/o mediante consulenti esterni.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'Organo Dirigente" (art. 6, comma 1 lettera dell'ex D.lgs. 231/2001), le modifiche ed integrazioni successive di carattere sostanziale sono approvate dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, rientrano tra le modifiche di carattere sostanziale, a titolo esemplificativo ma non esaustivo

- Rivisitazione della struttura del Modello;
- Aggiornamento/modifica/integrazione dei principi di controllo e delle regole comportamentali.
- Modifica dei compiti e della composizione dell'OdV;
- Variazioni nel sistema disciplinare;
- Inserimento nel presente documento di ulteriori Parti Speciali e di protocolli di riferimento;
- Cancellazione di alcune parti del presente documento.

E' invece facoltà del solo Amministratore Delegato approvare eventuali modifiche o integrazioni al presente documento di carattere esclusivamente formale, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza, nonché apportare eventuali integrazioni, modifiche ed aggiornamenti agli Allegati.

In ogni caso le suddette variazioni saranno riferite annualmente al Consiglio di Amministrazione.

1.4 Profili di rischio e attività sensibili di Reno De Medici

In relazione alla specifica operatività della Società, sono stati ritenuti ipotizzabili le seguenti fattispecie di reati:

- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (tipologie di reato contemplate negli articoli 24 e 25 e 25-novies);
- **Reati Societari** (tipologie di reato contemplate nell'art. 25-ter);
- **Reati in materia di Abuso di Informazioni Privilegiate e di Manipolazione del Mercato** (tipologie di reato contemplate nell'art 25-sexies);
- **Reati per la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro** (tipologie di reato contemplate nell'art. 25-septies);
- **Reati ambientali** (tipologie di reato contemplate nell'art. 25undecies);
- **Reati tributari** (tipologie di reato contemplate nell'art. 25quinquiesdecies).

La Società inoltre ha ritenuto opportuno considerare anche alcune delle fattispecie dei:

- **Reati di criminalità informatica** (tipologie di reato contemplate nell'art 24-bis);

- *Reati in materia di riciclaggio, ricettazione ed autoriciclaggio* (tipologie di reato contemplate nell'art 24-octies);
- *Reati contro la turbata libertà dell'industria e del commercio* (tipologia di reato contemplate all'art. 25-bis di cui in particolare all'art. 515 del c.p.);
- *Reati in materia di criminalità organizzata e transnazionali* (tipologie di reato contemplate rispettivamente nell'art 24-ter e nella Legge del 16 marzo 2006, n. 146);
- *Reati contro la personalità individuale* (con riferimento ad un'unica tipologia contemplata nell'art. 25-quinquies ed introdotta con la Legge del 29 ottobre 2016, n.199).

Non si sono invece individuati, in considerazione dell'attività svolta dalla Società, profili di rischio in riferimento ai seguenti reati ipotizzati nel Decreto:

- F. i reati contro la fede pubblica;*
- G. i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;*
- H. i reati contro la personalità individuale;*
- I. il reato di mutilazione dei genitali femminili;*
- J. i reati in materia di violazione del diritto d'autore;*
- K. i reati di razzismo e xenofobia;*
- L. i reati di contrabbando.*

I Protocolli, le Procedure e le *Policy*, sono illustrate ai dipendenti e sono sempre disponibili agli stessi tramite adeguati mezzi di diffusione al fine di garantirne l'efficienza e la concreta operatività.

1.5 Struttura del Modello

Il Modello intende uniformare il sistema aziendale di prevenzione e gestione dei rischi alle disposizioni del Decreto. Il presente Modello è costituito, nella sua versione attuale, da una "**Parte Generale**" e dalle seguenti "**Parti Speciali**", relative ciascuna alle categorie di reati contemplate nel Decreto ritenute rilevanti rispetto al contesto in cui opera la Società Reno De Medici.

In particolare:

- A. "Parte Speciale" N. 1** si riferisce ai "*Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione*" (tipologie di reato contemplate negli articoli 24 e 25);
- B. "Parte Speciale" N. 2** si riferisce ai "*Reati Societari*" (tipologie di reato contemplate nell'art. 25-ter);
- C. "Parte Speciale" N. 3** si riferisce ai "*Reati commessi in materia di Abuso di Informazioni Privilegiate e di Manipolazione del Mercato*" (tipologie di reato contemplate nell'art 25-sexies);
- D. "Parte Speciale" N. 4** si riferisce ai "*Reati per la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro*" (tipologie di reato contemplate nell'art. 25-septies);

- E. “Parte Speciale” N. 5** si riferisce ai “*Reati in materia di riciclaggio, ricettazione ed autoriciclaggio*” (tipologia di reati contemplati dall’art. 25-octies);
- F. “Parte Speciale” N. 6** si riferisce ai “*Reati informatici*” (tipologia di reati inseriti dall’art. 24-bis);
- G. “Parte Speciale” N. 7** si riferisce ai “*Reati in materia di criminalità organizzata ed ai transnazionali*” (rispettivamente art. 24-ter e L. 146/2006);
- H. “Parte Speciale” N. 8** si riferisce ai “*Reati in materia di turbata libertà dell’industria e del commercio*”, con riferimento al reato di “Turbata libertà dell’industria e del commercio” (tipologia di reati inseriti nel art. 25-bis);
- I. “Parte Speciale” N. 9** si riferisce ai “*Reati ambientali*” (tipologia di reati inseriti dall’art. 25-undecies);
- J. “Parte Speciale” N.10** si riferisce ai “*Reati contro la personalità individuale*” e nello specifico al reato di “Intermediazione di manodopera e sfruttamento del lavoro” (tipologia contemplata nell’art. 25-quinquies);
- K. “Parte Speciale” N.11** si riferisce ai “*Reati tributari*” (tipologia di reati inserita all’art. 25-quinquiesdecies)

Relativamente alla struttura del Modello, per ogni Parte Speciale, identificati i reati presupposto, si sono descritte le norme di condotta e i controlli attuati dalla Società a presidio del rischio-reato.

Reno De Medici ha ritenuto opportuno esplicitare i relativi meccanismi di controllo specifici (protocolli), idonei a prevenire ragionevolmente il verificarsi di comportamenti non conformi alle disposizioni del Decreto.

Tali protocolli, che costituiscono allegati del presente Modello (si veda **Allegato 3**), definiscono le regole di comportamento e le modalità operative cui la Società deve adeguarsi.

2 APPLICAZIONE DEL MODELLO DI RDM ALLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Seppur il legislatore non ha espressamente previsto nel Decreto la responsabilità amministrativa dipendente da reato nei gruppi di impresa, la recente giurisprudenza³⁰ ha affermato che la holding e le altre società del Gruppo possono rispondere ai sensi della disciplina del Decreto, se sussistono le seguenti condizioni:

- (i) Vi sia un concorso tra il soggetto che commette il reato e il soggetto che agisce per conto di esse;
- (ii) I presupposti dell’interesse e del vantaggio siano verificati in concreto, nel senso che la holding o altra società del Gruppo deve ricevere una potenziale o effettiva utilità dalla commissione del reato, ancorché non necessariamente patrimoniale.

³⁰ Cfr. Cass. V sez. pen. sentenza n. 24583 del 18.01.2012

Con riferimento al punto (i), le recenti Linee Guida di Confindustria hanno riconosciuto che può rilevare la partecipazione alla commissione del reato presupposto, da parte di soggetti apicali o sottoposti collegati alla Controllante qualora:

- Vi sia coincidenza tra i vertici della holding/controllante e quelli della controllata. Il cumulo delle cariche aumenta il rischio di propagazione della responsabilità all'interno del Gruppo, poiché le Società potrebbero essere considerate solo su un piano formale come società distinte ed avvalorare quindi il concorso dei vertici;
- I comportamenti illeciti realizzati dal soggetto delle società controllata siano di fatto derivabili in maniera sufficientemente precisa dal programma fissato dai Vertici.

RDM, fin dalla prima edizione del proprio Modello, comunica alle Società del Gruppo, italiane ed estero, l'approvazione ed adozione del Modello ed ogni sua successiva edizione. Le Società del Gruppo, sebbene siano entità dotate di propria autonomia finanziaria, gestionale ed organizzativa, recepiscono e fanno propri i principi generali di comportamento e di *compliance* definiti dalla Capogruppo in quanto parte del Gruppo.

A tal riguardo, i Consigli di Amministrazione delle **Società italiane del Gruppo** hanno adottato, per le finalità indicate nel Decreto, il Codice Etico del Gruppo ed attuato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo. Per verificare il funzionamento, osservanza del suddetto Modello e curarne l'aggiornamento, hanno quindi istituito un proprio Organismo di Vigilanza, il quale riferisce all'OdV di RDM:

- Sull'avvenuta adozione ed attuazione del Modello;
- Sulle attività di vigilanza svolte, con cadenza almeno semestrale;
- Sugli aspetti problematici riscontrati nelle verifiche svolte nonché su eventuali violazioni ai principi contenuti nel Codice Etico di Gruppo e nel Modello.

Quanto alle **Società estere del Gruppo**, in quanto parte di un gruppo industriale internazionale facente capo a RDM Spa, fanno propri i principi generali dettati dalla Capogruppo. In particolare:

- Adottano il Codice Etico del Gruppo RDM, che viene diffuso dal proprio Management al personale;
- Sono tenute al rispetto delle regole di cui al Codice di Internal Dealing e Regolamento per il trattamento delle Informazioni privilegiate e l'istituzione del Registro delle persone che hanno accesso alle predette informazioni;
- Attuano il Manuale per la redazione del bilancio secondo gli IFRS del Gruppo RDM e le procedure ed istruzioni in ambito amministrativo – contabili applicabili;
- Sono informate dalla Capogruppo sul Modello dalla stessa adottato (ed ogni suo successivo aggiornamento).

E' comunque responsabilità delle singole società adottare le più idonee misure per essere adeguati alle eventuali normative di *compliance* locali, impostando un proprio processo di valutazione dei rischi ed elaborando le più idonee misure organizzative, decisionali, operative e strumenti di controllo.

RDM ha inoltre identificato all'interno del Modello i processi sensibili che coinvolgono, a vario titolo, i soggetti di RDM, in posizione apicale e quelli sottoposti alla direzione e vigilanza di quest'ultimi, nelle attività delle società controllate italiane ed estere. Le attività, rese dai soggetti in forza nella Control-lante alle società del Gruppo RDM, sono debitamente formalizzati in appositi contratti e i soggetti responsabili sono tenuti alla sottoscrizione periodica di lettere di attestazione in merito alle informa-zioni e/o attività svolte e destinate a confluire in informativa, reportistica di Gruppo (es. il bilancio consolidato).

ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

3 ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di Reno De Medici ha adottato un proprio Regolamento che ne definisce la composizione, le cause di ineleggibilità dei Membri, la durata e cessazione dell'incarico nonché le modalità di espletamento dei compiti affidati. All'interno del Regolamento sono altresì disciplinati i rapporti con gli altri Organi di Controllo, le regole etiche e di funzionamento ed infine gli obblighi di riservatezza da ottemperare.

I Membri dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti ad osservare diligentemente il Regolamento. Il Regolamento è allegato al presente Modello (Allegato 2) e completa i paragrafi di seguito, all'interno dei quali sono esplicitati i principi seguiti dalla Società per ottemperare alle disposizioni del Decreto.

3.2 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001, l'Organo al quale deve essere affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, s'identifica in un organismo interno all'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Dalla lettera della medesima norma, nonché dalle richiamate Linee Guida, emerge che l'Organismo di Vigilanza (d'ora in poi anche "OdV") debba possedere caratteristiche tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo. In particolare, tale organismo deve essere necessariamente caratterizzato da *autonomia e indipendenza*, da *professionalità* e da *continuità di azione*.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

A tal fine il requisito dell'*indipendenza* è riconosciuto garantendo all'OdV una posizione elevata all'interno dell'organizzazione societaria e prevedendo un'attività di reporting indirizzata al Vertice aziendale, ovvero al Consiglio di Amministrazione.

Quanto, invece, al requisito dell'*autonomia*, è necessario che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo e di accesso alle informazioni aziendali rilevanti e siano altresì assegnate risorse adeguate con la possibilità di avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti esterni ed anche interni della società nell'espletamento della sua attività di monitoraggio.

Professionalità

E' necessario che l'OdV sia in grado di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello e che, al contempo, abbia le necessarie competenze tecnico-professionali per garantire la dinamicità e il costante adeguamento del Modello medesimo, attraverso proposte di

aggiornamento da indirizzare al Vertice Aziendale. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio

Continuità di azione

L'OdV dovrà:

- Vigilare costantemente sul rispetto del Modello;
- Verificare assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso;
- Assicurarne il continuo aggiornamento;
- Rappresentare un referente costante per il personale della società.

3.3 Composizione dell'Organismo di Vigilanza

La Società, in forza delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, si è orientata nella scelta di un Organismo di Vigilanza collegiale, nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società, con competenze ed esperienza nelle tematiche di natura giuridica (societaria, penale, civile, amministrativa e procedurale), finanziaria, contabile, di controllo interno, di risk management e compliance aziendale nonché di natura organizzativa.

In particolare, l'OdV potrà essere composto da tre membri effettivi individuati come segue: due membri esterni e un soggetto interno alla Società. Tutti i soggetti devono essere in possesso di requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità volti a garantire continuità di azione ed assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

Nelle società italiane del Gruppo

L'OdV delle controllate, su base almeno semestrale, trasmetterà all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo una specifica informativa sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello all'interno delle Controllate, Tale informativa avrà per oggetto:

- l'attività svolta;
- le risultanze dell'attività svolta;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

L'Organismo di Vigilanza della Capogruppo provvederà ad esaminare attentamente l'informativa e ad inoltrarla, corredata della relazione riguardante la Capogruppo, al proprio Consiglio di Amministrazione.

Nelle società estere del Gruppo

Su base annuale è richiesta informativa inerente l'effettiva attuazione ed efficace adozione dei documenti di *governance* (vedi infra § 2 precedente sezione) con eventuali segnalazioni in merito ad eventuali criticità e/o violazioni legate alla *compliance* locali.

3.4 Istituzione e nomina dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di Reno De Medici S.p.A. è istituito e nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione e resta in carica per il periodo stabilito in sede di nomina, di norma coincidente con la durata in carica del Consiglio di Amministrazione medesimo.

L'Organismo di Vigilanza decade quindi alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di vigenza della carica, continuando a svolgere ad interim le proprie funzioni fino alla sostituzione.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è subordinata alla presenza dei requisiti soggettivi dell'onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa.

All'atto del conferimento dell'incarico, ciascun soggetto designato a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di incompatibilità come indicate al § 2 del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza debbono comunicare al Consiglio di Amministrazione, sotto la loro piena responsabilità, il venir meno dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 2382 c.c., o il sopravvenire di una delle cause di decadenza indicate nel Regolamento.

Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di nomina di un componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di altro membro dell'Organismo stesso.

I sopra richiamati requisiti soggettivi e motivi di incompatibilità e/o ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il consulente esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- L'assenza dei sopra elencati motivi di incompatibilità o di ragioni ostative all'assunzione dell'incarico;
- La circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello.

Al fine di garantire la necessaria stabilità ai membri dell'Organismo di Vigilanza, la revoca dei poteri propri dell'Organismo di Vigilanza e l'attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito e il Collegio Sindacale.

A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- La perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- Il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;

- L'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, di negligenza, imperizia o colpa grave nello svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del successivo paragrafo 3.5 e, in particolare, nell'individuazione e conseguente eliminazione di violazioni del Modello, nonché, nei casi più gravi, perpetrazione di reati;
- Una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- L'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), ex D.lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo ad interim.

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza viene nominato dal Consiglio di Amministrazione.

3.5 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV di Reno De Medici S.p.A. , quale società Controllante del Gruppo, ha il potere di dare impulso e di coordinare l'attività diretta all'applicazione del presente Modello nonché governare le sinergie derivanti dall'adozione di propri Modelli da parte delle società controllate italiane.

In particolare è affidato sul piano generale il compito di:

- a) Vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei soggetti che vi sono tenuti (quali Dipendenti, Consulenti e Partner a vario titolo) in relazione alle diverse tipologie di reato;
- b) Vigilare sull'efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale, in funzione dell'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001;
- c) Valuta l'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontri tale esigenza in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.
- d) Vigilare sull'osservanza dei protocolli previsti nel Modello su base continuativa, con particolare riguardo alle aree sensibili: a tal fine l'OdV è tenuto a predisporre un Piano annuale degli Interventi;
- e) Effettuare le verifiche ed i controlli previsti nel piano annuale di attività.
- f) Condurre ricognizioni dell'attività aziendale ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nelle Aree a Rischio;
- g) Proporre idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre, di concerto con le competenti funzioni aziendali, la documentazione contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;

- h) Proporre l'avvio di eventuali provvedimenti disciplinari a seguito dell'accertata violazione del Modello;
- i) Verificare l'adozione di misure idonee a prevenire i reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ottenere gli esiti periodici da parte dei soggetti preposti all'osservanza delle misure messe in atto da parte della Società;
- j) Analizzare preliminarmente le eventuali segnalazioni pervenute da soggetti identificati o anonimi appartenenti o meno all'organizzazione, valutarne la fondatezza e porre in essere le necessarie ed opportune azioni.

Gli aspetti operativi nonché un maggior dettaglio sui compiti affidati l'OdV sono esplicitati all'interno del Regolamento.

In considerazione della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei connessi contenuti professionali, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e di controllo, esso può essere supportato da risorse professionali interne ed esterne che di volta in volta, quando ciò risulti necessario e previo accordo con la Società, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività programmate, ivi incluso il supporto dell'Internal Audit per lo svolgimento sul campo degli interventi di verifica sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo. All'Organismo di Vigilanza, per consentirgli l'adempimento dei compiti sopra evidenziati, è stato attribuito da parte del Consiglio di Amministrazione un budget in modo da assicurare adeguata autonomia economica e gestionale nelle relative attività.

Il budget è periodicamente aggiornato a cura dell'OdV, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione, e opportunamente integrato da quest'ultimo, in relazione alle specifiche esigenze insorte, fermo restando l'obbligo di rendicontazione in caso di utilizzo.

3.6 Attività e Reporting dell'OdV

L'Organismo di Vigilanza risponde al Consiglio di Amministrazione e si coordina, secondo necessità, con il Presidente, l'Amministratore Delegato e gli altri organi societari.

L'OdV in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno, ovvero se richiesto, riferisce al Consiglio d'Amministrazione ed al Collegio Sindacale circa il funzionamento del Modello e l'adempimento agli obblighi imposti dal Decreto, nonché in merito a eventuali elementi di criticità emersi. Le modalità ed i tempi di informazione sono definiti all'interno del Regolamento ed in particolare al § 9.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal CdA, dal Presidente, dall'Amministratore Delegato e potrà a sua volta presentare richiesta in tale senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

L'OdV si coordinerà con le funzioni aziendali competenti per i diversi profili specifici.

FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV

4.1 Obblighi informativi da parte di Esponenti aziendali, Collaboratori ed Organi di Controllo

L'Amministratore Delegato ha adottato in data 20 Marzo 2013 apposita procedura per regolamentare i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza da parte di tutti i dipendenti, dirigenti, collaboratori nonché da tutti coloro che cooperano al perseguimento dell'oggetto sociale della Società. All'interno di tale documento, denominato "Procedura per la gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza", sono indicate le regole di condotta ed operative da ottemperare nonché la lista di informazioni da trasmettere per garantire un'efficace informativa all'OdV, quale strumento di supporto per le attività di controllo ad esso deputate. Periodicamente l'OdV proporrà, se del caso, eventuali integrazioni e/o modifiche della lista sopra indicata.

Poiché la suddetta procedura è ritenuta parte integrante del presente Modello (**Allegato 2**), si ricorda a tutti gli esponenti aziendali (dipendenti e dirigenti), ai collaboratori ed agli Organi sociali e di Controllo di:

- Rispettare scrupolosamente quanto previsto nella procedura;
- Segnalare tempestivamente all'OdV ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza inerente i principi di comportamento, le modalità esecutive disciplinate dai protocolli e dalle procedure aziendali nonché difformità comportamentali riferite ai Codici di Comportamento.

4.2 Obblighi informativi da parte di Terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da Terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

In particolare per Terzi, al fine del presente paragrafo, si intendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- La Società di Revisione;
- I Fornitori;
- I Consulenti

Inoltre, in virtù di contratto/lettera di incarico stipulato con la Società, i Terzi sono obbligati a osservare quanto previsto da apposita clausola "231" nonché, ove esplicitamente previsto, informare l'OdV obbligatoriamente e tempestivamente in caso di violazioni presunte delle regole di cui al Modello o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società.

4.3 Trattamento delle segnalazioni

L'OdV ha attivato apposito indirizzo di posta elettronica per la ricezione delle segnalazioni:

organismodivigilanza@rdmgroup.com.

L'OdV valuta le segnalazioni di violazione ricevute comprese quelle anonime, ovvero le inosservanze al Modello Organizzativo rilevate nell'esercizio della propria attività. Per maggiori dettagli sulla gestione delle segnalazioni si rimanda alla Procedura per la gestione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, in Allegato 2 del presente Modello nonché alla Procedura Whistleblowing del Gruppo RDM.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a collaborare con l'Organismo, al fine di consentire la raccolta delle ulteriori informazioni ritenute necessarie dall'OdV per una corretta e completa valutazione della segnalazione.

Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare di cui alla sezione "Sistema Disciplinare" del presente Modello e coerenti a quanto previsto nel CCLN applicabile.

L'OdV segnala senza indugio al Responsabile gerarchico del soggetto che ha commesso la violazione, alla Direzione Risorse Umane ed alla Direzione Legale di Reno De Medici S.p.A. le inosservanze al Modello rilevate nell'esercizio della propria attività o segnalate da altre Funzioni/Direzioni/Divisioni aziendali (previa verifica della loro fondatezza), al fine dell'applicazione, nei confronti del soggetto responsabile della violazione, del relativo procedimento sanzionatorio.

Qualora la violazione sia di particolare gravità ovvero riguardi i Vertici o i Consiglieri della Società, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE AI DIPENDENTI E COLLABORATORI ESTERNI

5 COMUNICAZIONE

Per dare concreta attuazione al presente Modello è obiettivo di Reno De Medici S.p.A. comunicare in modo chiaro ed efficace le condotte ed i presidi adottati per la prevenzione dei reati di cui al Decreto. A tal riguardo la Società ha ritenuto opportuno diversificare i contenuti del flusso informativo e le modalità di comunicazione a seconda dei Destinatari, ossia:

- Personale di RDM, inteso come sia le risorse già presenti in azienda sia quelle che saranno inserite nonché i collaboratori a cui la Società ha affidato mandato o incaricato professionale
- Consulenti, Fornitori, Clienti ed in generale tutti i soggetti esterni con cui la società entra in relazione.

5.1 Comunicazioni ai Dipendenti/Collaboratori

La comunicazione ai dipendenti avrà per oggetto l'adozione e le caratteristiche del Modello (Parte Generale e Parte Speciale), la conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, i protocolli e le procedure adottate con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Aree a rischio e nei Processi Sensibili identificati. A tal riguardo, potrà essere predisposto materiale aggiuntivo quali presentazioni su specifiche aree a rischio, documenti di sintesi inerenti l'evoluzione normativa e/o giurisprudenza selezionata.

L'Organismo di Vigilanza, con la cooperazione della Direzione Risorse Umane, dell'Ufficio Legale e della Funzione Internal Audit, procederà alla diffusione secondo i mezzi ritenuti più adeguati ed efficaci e garantendone la tracciabilità. A titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Comunicazione e-mail con ricevuta di inoltro e lettura agli indirizzi di posta elettronica del personale/collaboratori;
- Pubblicazione dell'informativa all'interno di cartella aziendale condivisa;
- Affissione in bacheche all'interno degli uffici aziendali;
- Newsletter 231, trasmessa a mezzo e-mail e/o consegnata *brevi manu* (e.g. in occasione di incontri formativi) realizzata per informare su tutto ciò che accade all'interno ed all'esterno della Società in tema di responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001.

Ai nuovi assunti/collaboratori è invece richiesta la sottoscrizione per integrale presa visione e accettazione del presente Modello. Con tale sottoscrizione, tali soggetti si impegnano, nello svolgimento dei compiti agli stessi assegnati e nel rispetto dei principi, regole di condotta nonché protocolli e procedure contenuti nel presente documento e nei relativi allegati.

5.2 Comunicazioni a Soggetti esterni

La comunicazione a soggetti esterni è effettuata affinché prendano visione o siano portati a conoscenza dell'adozione del presente documento e dei principi e regole di controllo in esso contenute per darne concreta attuazione.

In particolare, la comunicazione potrà essere effettuata mediante:

- Pubblicazione della Parte Generale del Modello e del Codice Etico nonché delle relative nuove edizioni all'interno del sito internet della Società (www.rdmgroup.com). E' compito dell'Investor Relator garantire la facilità di accesso e fruibilità ai documenti citati all'interno del sito;
- Predisposizione di specifiche clausole, in cui si informano i soggetti terzi sulle penali e/o possibili risoluzioni contrattuali a fronte di violazioni di specifiche previsioni, di cui al Modello ed al Codice Etico;
- Note informative (e.g. Estratto del Modello).

Ad evidenza dell'effettiva comunicazione effettuata, i soggetti Terzi rilasceranno specifica attestazione di comprensione e presa visione del presente documento, nonché nei casi previsti (come nel caso ad esempio degli Appaltatori) i legali rappresentanti dovranno firmare apposita autocertificazione di non avere subito condanne e/o rinvii a giudizio negli ultimi cinque anni per violazione delle norme ex D.lgs. 231/2001.

6 FORMAZIONE

L'attività di formazione è finalizzata a diffondere la conoscenza e consapevolezza della normativa di cui al Decreto e dei presidi (protocolli e/o procedure) posti in essere ai fini di prevenzione dei reati.

L'attività formativa è rivolta a tutti i soggetti interni (personale e collaboratori) e talvolta anche agli esterni, in relazione a specifiche attività a rischio-reato in cui possono essere coinvolti e che possono comportare la responsabilità dell'Ente (e.g. consulenti, agenti, Direttori/Responsabili di Società Controllate).

La formazione è quindi differenziata nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei destinatari (interno o esterno) dello svolgimento da parte dei soggetti destinatari di funzioni di rappresentanza della società e dell'attribuzione di eventuali poteri, del livello di rischio riconosciuto nell'area in cui essi operano.

L'attività formativa è svolta da parte della Direzione delle Risorse Umane in stretta cooperazione con l'OdV e con il supporto di eventuali funzioni aziendali e/o consulenti esterni e sarà articolata in funzione dei contenuti e delle specifiche esigenze (e.g. modifiche normative od organizzative).

A tal riguardo, l'OdV predisporrà un Piano di Formazione, condiviso con la Direzione Risorse Umane, all'interno del quale saranno definiti:

- ❖ Le tipologie di corsi/incontri formativi da attuare distinti in base ai contenuti e destinatari, ossia:
 - *Corsi di base*, destinati a tutto il personale aziendale ed ai nuovi assunti, concernenti : (a) le finalità della norma, (b) la struttura e contenuto del Modello, (c) il Codice Etico, (d) il sistema disciplinare,(e) le modalità, il contenuto e finalità delle segnalazioni all’OdV;
 - *Corsi specifici*, rivolti al Vertice aziendale ed ai soggetti coinvolti in determinate aree a rischio (compresi i neoassunti e collaboratori in base alle mansioni affidate). I corsi specifici saranno afferenti alle caratteristiche e modalità di commissione di specifici reati, ai protocolli e/o procedure adottate ai fini preventivi ed ai flussi informativi previsti anche verso l’OdV con presentazione anche di eventuali casi aziendali;
 - *Corsi a “richiesta”*, erogati su impulso dell’OdV in occasione di modifiche normative od organizzative, aggiornamenti di parti speciali, e/o protocolli e procedure ovvero a fronte di rilievi e criticità emerse, in sede di verifica, in Aree e processi a rischio e per i quali è emerso la necessità di effettuare nuovamente una sessione formativa. Tali corsi potranno quindi essere destinati a tutta l’organizzazione aziendale, ovvero ai soli soggetti coinvolti nell’Area e/o processo ove si è modificato il profilo di rischio e/o i relativi presidi di controllo.
- ❖ Le modalità di attuazione dei corsi sopra citati, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, potranno essere le seguenti: a) sessioni formative svolti ad opera di uno o più formatori (interni o esterni); b) trasmissione a mezzo e-mail di una presentazione formativa; c) predisposizione ed invio di comunicazione elettronica con in allegato documenti esplicativi e formativi inerenti una precisa tematica (e.g. aggiornamento normativo, integrazione di una procedura/protocollo);
- ❖ L’arco temporale per lo svolgimento dell’attività formativa, opportunamente rivisto in base alle esigenze formative dei destinatari e rilevate, anche in sede di verifiche sui processi, al fine di assicurare livelli costanti di conoscenza;
- ❖ Le misure di controllo sull’effettiva partecipazione dei destinatari (e.g. registro presenze);
- ❖ Le modalità per la verifica di apprendimento dei contenuti (e.g. test di comprensione, questionari).

La partecipazione alle attività formative è obbligatoria e sarà documentata attraverso la richiesta della firma di presenza e la comunicazione all’OdV dei nominativi dei partecipanti. La mancata partecipazione senza giustificato motivo potrà essere valutata dall’OdV quale violazione del Modello.

6.1 Formazione a Collaboratori esterni

Dovranno essere fornite ai Collaboratori Esterni apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da Reno De Medici S.p.A., ove ritenuto opportuno e/o necessario. Tutti gli Esponenti Aziendali che abbiano funzione di vigilanza nei confronti di Collaboratori esterni, hanno l’obbligo di esercitarla con la massima diligenza, segnalando all’Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità, violazioni ed inadempimenti.

SISTEMA DISCIPLINARE

7 PRINCIPI GENERALI

L'effettività del Modello è legata anche all'esistenza ed adeguatezza di un sistema sanzionatorio volto a prevedere sanzioni per ogni violazione dei contenuti del Modello, del Codice Etico ed in generale delle procedure e dei regolamenti interni.

L'applicazione di sanzioni disciplinari, sia a soggetti apicali che sottoposti, è indipendente dallo svolgimento e dall'esito di un parallelo procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui la condotta del soggetto integri gli estremi di un reato rilevante ai sensi del Decreto.

IL sistema disciplinare adottato dalla Società si fonda sui seguenti principi generali:

A. Conoscenza della regolamentazione disciplinare

Il sistema disciplinare, quale parte integrante del Modello, è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Al fine di assicurare la conoscenza della regolamentazione disciplinare, da parte di tutti i soggetti coinvolti cui ne viene chiesto il rispetto, è effettuata un'attività di formazione ed informazione in materia nonché è resa disponibile la presente regolamentazione in luoghi accessibili a tutti ovvero in formato elettronico.

B. Garanzia del diritto di difesa attraverso il contraddittorio

Prima dell'applicazione di una qualunque sanzione disciplinare deve essere garantito il diritto di difesa del soggetto attraverso un contraddittorio secondo le procedure disciplinari di cui all'art. 7 della L.300/70³¹(c.d. Statuto dei Lavoratori), dell'art. 2106 del codice civile, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria e di ogni altra normativa regolamentare applicabile. Tale garanzia è ottenuta mediante il rispetto di una procedura che si sviluppa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nelle seguenti fasi:

³¹ Art.7 L.300/70:" Sanzioni disciplinari-Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre, la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.

In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltagli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

- 1) Contestazione dell'infrazione e contestuale richiesta di giustificazioni ovvero richiesta di audizione del soggetto, assegnando un congruo lasso temporale;
- 2) Valutazione delle giustificazioni fornite;
- 3) Applicazione della sanzione o archiviazione della procedura disciplinare.

C. Immediatezza e specificità della contestazione

La contestazione dell'infrazione, segnalata da parte dell'Organismo di Vigilanza anche in funzione delle relazioni predisposte dall'Internal Audit, dovrà essere effettuata nei tempi previsti da Statuto dei Lavoratori, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria e di ogni altra normativa regolamentare applicabile.

L'infrazione deve essere contestata in maniera specifica e puntuale rispettando il criterio di immediatezza.

Il soggetto detentore del potere disciplinare potrà, in via cautelare, sospendere il servizio del soggetto che ha presumibilmente commesso l'infrazione nei casi in cui i tempi del procedimento disciplinare siano incompatibili con la presenza del soggetto stesso ovvero in forza della gravità dei fatti stessi, che, se confermati, pregiudicherebbero la continuazione del rapporto di lavoro.

D. Proporzionalità della sanzione

La sanzione potrà avere differenti forme, non solo tipizzate dai CNL e norme specifiche, ma anche in ragione del soggetto che ha commesso l'infrazione: dipendente, dirigente ovvero componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, collaboratori e consulenti esterni.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione, prevedendo sanzioni maggiormente incisive al crescere dell'importanza e della gravità. Saranno inoltre considerati:

- a) L'intenzionalità del comportamento e grado di imprudenza, imperizia, negligenza del soggetto, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva nella condotta;
- b) L'attività svolta e la posizione funzionale del soggetto che ha commesso l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

E. Comunicazione della sanzione

Nel caso del personale dipendente e dirigente, il Datore di lavoro o comunque chi detiene, per delega, il potere disciplinare procederà a formalizzare la contestazione.

Gli interventi sanzionatori, invece, nei confronti dei soggetti esterni saranno affidati alla Funzione/Direzione che gestisce il contratto o presso cui opera il lavoratore autonomo ovvero il Fornitore.

F. Attuazione ed adeguamento del Sistema disciplinare

La verifica dell'adeguatezza del sistema sanzionatorio, il costante monitoraggio dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti, nonché degli interventi nei confronti dei

soggetti esterni sono affidati all'Organismo di Vigilanza, il quale procederà anche alla segnalazione delle infrazioni di cui venisse a conoscenza nello svolgimento delle funzioni che gli sono proprie.

8 VIOLAZIONI DEL MODELLO

Il sistema disciplinare in RDM è diretto a sanzionare le violazioni del Modello, intendendosi per tali:

- Comportamenti che integrino le fattispecie di reato contemplate nel Decreto;
- Comportamenti che, sebbene non configurino una delle fattispecie di reato contemplate nel Decreto, siano diretti in modo univoco alla loro commissione;
- Comportamenti non conformi ai principi di condotta ed alle modalità operative e di controllo definite nelle Procedure richiamate nel Modello, nel Codice Etico, nei Protocolli;
- Comportamenti non collaborativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, consistenti, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nel rifiuto di fornire le informazioni o la documentazione richiesta, nel mancato rispetto delle direttive generali e specifiche rivolte dall'Organismo di Vigilanza al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'assolvimento dei propri compiti, nella mancata partecipazione agli incontri di formazione.

9 MISURE SANZIONATORIE

9.1 Misure nei confronti di Operai, Impiegati e Quadri

Ai lavoratori subordinati si applicano le sanzioni nel rispettivo del CCNL di categoria e delle procedure, tenuto conto della gravità del fatto compiuto.

I soggetti muniti di adeguati poteri potranno procedere alla contestazione delle infrazioni, all'applicazione di procedimenti disciplinari ed all'irrogazione delle sanzioni. A titolo esemplificativo ma non esaustivo potranno essere applicate le seguenti misure:

- Richiamo verbale;
- Ammonizione scritta;
- Multa secondo CNL;
- Sospensione dal lavoro e retribuzione secondo CNL;
- Licenziamento con preavviso;
- Licenziamento senza preavviso.

9.2 Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal Modello o di tenuta, nello svolgimento di attività nell'ambito dei Processi Sensibili, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello, la Società provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile e così come illustrate, a titolo esemplificativo, al precedente paragrafo 9.1.

9.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di Consiglieri di Amministrazione, ne darà immediata informazione la Direzione Legale e Societaria al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, i quali adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le misure applicabili potranno essere:

- Diffida;
- Decurtazione degli emolumenti;
- Convocazione dell'assemblea dei soci con la proposta di eventuale revoca della carica.

Le relative comunicazioni saranno indirizzate direttamente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, con esclusione dei soggetti coinvolti, al Presidente del Collegio Sindacale ed ai sindaci effettivi. L'OdV informerà altresì il Comitato per il Controllo Interno.

Qualora la violazione sia contestata ad un amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i Dirigenti.

9.4 Misure nei confronti dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di componenti del Collegio Sindacale l'OdV ne darà immediata informazione al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, i quali adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le misure applicabili potranno essere:

- Diffida;
- Decurtazione degli emolumenti;
- Convocazione dell'assemblea dei soci con la proposta di eventuale revoca della carica.

Le relative comunicazioni saranno indirizzate direttamente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale (Presidente e sindaci effettivi), con esclusione dei soggetti coinvolti.

L'OdV informerà altresì il Comitato per il Controllo Interno.

9.5 Misure nei confronti di Consulenti e Partner/Fornitori

La commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 da parte di Consulenti o di Partner/Fornitori, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole di cui al Modello, comporterà, per le funzioni aziendali che con gli stessi intrattengono rapporti, l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti dell'azienda, ivi compresi ove del caso la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

L'adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del Decreto 231/2001 sarà costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza, al quale dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo in merito alle tipologie di sanzioni comminate e alle circostanze poste a fondamento delle stesse.

PARTI SPECIALI

INTRODUZIONE ALLE PARTI SPECIALI

Il Decreto prevede un elenco di reati presupposto soggetto a continue variazioni e integrazioni effettuate nel corso del tempo per mezzo di nuovi interventi legislativi.

Non tutte le tipologie di reati attualmente ipotizzati sono in realtà configurabili nello svolgimento dell'attività tipica della società Reno De Medici S.p.A.

Pertanto, come esposto nella Parte Generale al paragrafo 1.3 ("La predisposizione del Modello"), è stata svolta preliminarmente un'attività di mappatura dei potenziali rischi di realizzazione dei reati presupposto nei processi della Società (c.d. *risk assessment*). Tale attività è stata formalizzata all'interno di apposita matrice di controllo (allegato 5 del presente Modello), che costituisce la c.d. parte "mobile" del Modello poiché soggetta a continuo monitoraggio ed eventuale aggiornamento in funzione dell'evoluzione legislativa, ovvero dei risultati dell'attività di Audit ovvero di modifiche /ampliamento delle attività della Società che potranno essere ricomprese nel novero delle attività sensibili.

All'interno della suddetta matrice di controllo si sono identificati/e:

- I reati presupposto potenzialmente configurabili nella Società;
- La potenziale configurabilità o meno del reato presupposto ovvero l'ipotetica commissione del reato mediante attività aziendali che, consentono di creare strumenti di tipo finanziario e/o altri mezzi sostitutivi idonei a supportare la commissione dei reati previsti nel Decreto;
- Le possibili modalità di attuazione della condotta illecita;
- Le aree ritenute a rischio di realizzazione del reato - presupposto;
- I processi sensibili e quelli c.d. strumentali, nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati ovvero le attività di processo che consentono di creare strumenti di tipo finanziario o altri mezzi sostitutivi idonei a supportare la commissione dei reati di cui al Decreto;
- I soggetti/le Direzioni/Funzioni/Unità organizzative aziendali coinvolte nella realizzazione dei suddetti processi;
- I presidi di controllo ed i riferimenti ai principi di comportamento contenuti all'interno dei Protocolli, Procedure, Codici di Comportamento adottati dalla Società cui devono attenersi tutti coloro che operano all'interno del processo sensibile o strumentale e dell'area identificata.

Si anticipa che, dall'esame delle attività aziendali ed in funzione dei risultati del *risk assessment* effettuato, si è ritenuto escludere la possibilità di commissione di alcuni dei reati introdotti dal Decreto poiché:

- L'attività esercitata dalla Società ed in base al suo oggetto sociale non conduce tipicamente all'integrazione di tali reati;
- Si è ritenuto difficilmente configurabile l'interesse o vantaggio della Società, necessario per la sussistenza del Reato nell'ambito del Decreto.

Nel dettaglio non sono stati ritenuti concretamente realizzabili:

- Alcuni reati verso la Pubblica Amministrazione;
- I reati di falso nummario;
- I reati contro la personalità individuale in materia di pornografia, integrità sessuale femminile e prostituzione minorile;
- Alcuni dei delitti transnazionali;
- I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ed i reati in materia di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi;
- Alcuni dei reati ambientali;
- i reati di razzismo e xenofobia.

Le Parti Speciali del presente Modello sono quindi strutturate come segue:

- Esposizione delle fattispecie di reato con indicazione dei presupposti di applicabilità alla Società dei reati oggetto della singola Parte Speciale;
- Illustrazione dei principali Processi/Attività/Aree aziendali sensibili o strumentali identificate come soggette a rischio;
- Definizione delle regole generali e di comportamento adottate dalla Società nonché dei relativi divieti al fine di impedire il verificarsi di comportamenti illeciti e di presidiare il potenziale rischio di commissione del reato;
- Identificazione dei Protocolli, Procedure, Codici adottati dalla Società;
- Individuazione delle attività che l'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere con riferimento alla singola Parte Speciale ed ai Protocolli ed Procedure di riferimento, al fine di monitorarne l'effettivo funzionamento ed applicazione delle regole comportamentali, decisionali, operative e di controllo ivi indicate.

PARTE SPECIALE N. 1 – REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1 LE FATTISPECIE DI REATO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nel Decreto, si contemplan una serie di reati previsti dal codice penale accomunati dall'identità del bene giuridico da essi tutelato, individuabile nell'imparzialità e nel buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Agli effetti della legge penale si considera Ente della Pubblica Amministrazione qualsiasi persona giuridica che persegua e/o realizzi e gestisca interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e manifestatasi mediante atti autoritativi.

A titolo meramente esemplificativo ed avendo riguardo all'operatività della Società si possono individuare quali soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: i) lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni; ii) i Ministeri, i Dipartimenti, le Commissioni; (iii) gli Enti Pubblici non economici (INPS, ENASARCO, INAIL, ISTAT).

Tra le fattispecie penali qui considerate, il reato di concussione nonché il reato di corruzione, nelle sue varie tipologie, presuppongono il coinvolgimento di una persona fisica che assuma, ai fini della legge penale, la qualifica di "Pubblico Ufficiale" e/o di "Incaricato di Pubblico Servizio", nell'accezione rispettivamente attribuita dagli artt. 357 e 358 c.p..

La qualifica di Pubblico Ufficiale è attribuita a coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L'esercizio di una pubblica funzione amministrativa solitamente è riconosciuto sussistere in capo a coloro che formano o concorrono a formare la volontà dell'ente pubblico o comunque lo rappresentano di fronte ai terzi, nonché a coloro che sono muniti di poteri autoritativi o certificativi³².

A titolo meramente esemplificativo si possono menzionare i seguenti soggetti, nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di Pubblico Ufficiale: *ufficiale giudiziario, consulente tecnico del giudice, esattore di aziende municipalizzate, assistente universitario, portalettere, funzionario degli uffici periferici dell'ACI, consiglieri comunali, geometra tecnico comunale, insegnanti delle scuole pubbliche, ufficiale sanitario, notaio, dipendenti dell'INPS.*

La qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio si determina per via di esclusione, spettando a coloro che svolgono quelle attività di interesse pubblico, non consistenti in semplici mansioni d'ordine o meramente materiali, disciplinate nelle stesse forme della pubblica funzione, ma alle quali non sono ricollegati i poteri tipici del Pubblico Ufficiale.

A titolo esemplificativo si elencano i seguenti soggetti nei quali la giurisprudenza ha individuato la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio: esattori dell'Enel, lettori dei contatori

³² Rientra nel concetto di poteri autoritativi non solo il potere di coercizione ma ogni attività discrezionale svolta nei confronti di soggetti che si trovano su un piano *non paritetico* rispetto all'autorità (cfr. Cass. Sez. Un. 11/07/1992, n.181). Rientrano nel concetto di poteri certificativi tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.

di gas, energia elettrica, dipendente postale addetto allo smistamento della corrispondenza, dipendenti del Poligrafico dello Stato, guardie giurate che conducono furgoni portavalori.

Con la legge 9 gennaio 2019, n. 3 (“Legge anticorruzione”), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 2019, in vigore dal 31 gennaio 2019, rientrano anche nelle qualifiche sopra identificate anche le seguenti persone fisiche, identificate come soggetti attivi nella commissione di specifiche fattispecie penali (peculato, peculato mediante l’errore del profitto altrui, concussione, corruzione di una persona incaricato di pubblico servizio, istigazione alla corruzione):

- i membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- i funzionari e gli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358);
- i giudici, il procuratore, i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte penale internazionale, le persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- le persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- i membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione possono essere realizzati in molte aree aziendali anche se in alcune specifiche il rischio è maggiore.

E’ necessario rilevare che alcuni comportamenti rientranti nella normale prassi commerciale possono essere ritenuti inaccettabili se non addirittura antigiuridici se tenuti nei confronti dei dipendenti della Pubblica Amministrazione (ad esempio offrire doni o denaro o altre utilità anche se in alcuni Paesi potrebbe essere usanza nei confronti dei clienti).

La presente **Parte Speciale N. 1** è dedicata specificamente all'analisi delle fattispecie delittuose (art. 24 – 25 –25decies – 25duodecies) che presuppongono l'instaurazione di rapporti diretti o indiretti³³ con soggetti pubblici o incaricati dalla Pubblica Amministrazione, identificando quelli rilevanti per la responsabilità amministrativa della Società.

Art. 24 del Decreto:

- **Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico e dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato, o da altro ente pubblico (es. regioni, province, comuni, ministeri, dipartimenti, Inps, Inail) o dall'Unione europea, non si procede all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi per cui sono state erogate.

Il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti e contributi già ottenuti in passato e che solo successivamente vengano destinati a finalità diverse da quelle per cui erano stati erogati. La condotta illecita consiste appunto nella distrazione, anche parziale, della somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta

- **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)**

Il reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o presentazione di documentazione o dichiarazioni false o attestanti il falso o l'omissione di informazioni, si conseguono, pur non avendone diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici (es. regioni, province, comuni, ministeri, dipartimenti, Inps, Inail), o dalla Unione Europea. Il reato si configura solamente nei casi in cui la suddetta condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato. Tali fattispecie si consuma nel momento in cui l'erogazione viene conseguita ed è ammissibile il tentativo.

- **Truffa se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640 c.p. comma 2, n.1)**

Il reato si configura nel caso in cui siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e conseguentemente da arrecare un danno patrimoniale allo Stato oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea con conseguente ingiusto profitto per l'Ente. Gli artifici ed i raggiri richiesti per la

³³ Per rapporti indiretti si intendono quelle attività che pur non comportando un contatto diretto con soggetti pubblici o incaricati dalla Pubblica Amministrazione, assumono carattere strumentale e/o di supporto ai fini della commissione dei reati 24 – 25 –25decies – 25duodecies.

sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel tacere su alcune circostanze/informazioni da parte di chi abbia il dovere di farle conoscere.

Il reato si consuma nel momento in cui si consegue l'ingiusto profitto che corrisponde al verificarsi dell'altrui danno.

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, idonei ad indurre in errore lo Stato o altri enti pubblici o Comunità Europea con l'intento di ottenere l'erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati.

Il reato si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite, tuttavia è opportuno precisare che il reato non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede un'opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti³⁴.

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato, all'Unione Europea o ad altro ente pubblico.

Non si configura invece il reato qualora, attraverso l'utilizzo di collegamenti telematici o supporti informatici, vengano trasmessi a Pubbliche Amministrazioni, ad Enti Pubblici o ad Autorità di Vigilanza informazioni non veritiere.

Art. 25 del Decreto

- **Concussione (art. 317 c.p.)³⁵**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé un vantaggio di natura economica o personale. .

Si ha "abuso dei poteri" nei casi in cui gli stessi siano esercitati fuori dei casi stabiliti da leggi, regolamenti e istruzioni di servizio o senza le forme prescritte, ovvero quando detti poteri, pur rientrando tra quelli attribuiti al pubblico ufficiale, vengano utilizzati per il raggiungimento di scopi illeciti.

Soggetto attivo della condotta è di regola un pubblico ufficiale il quale mediante violenza o minaccia di un danno *contra ius* determina la soggezione psicologica del destinatario il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa di utilità.

³⁴ Cfr. Cassazione n.26351 del 2002.

³⁵ Con la L. n.69/2015 il legislatore ha modificato la disciplina sanzionatoria

Questo reato è suscettibile di un'applicazione residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto: soggetto attivo della condotta è infatti de regola un pubblico funzionario.

- **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318c.p.)**³⁶

Il reato si configura nel caso in cui vi sia un accordo fra un pubblico funzionario (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) e privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo denaro o altri vantaggi che non gli sono dovuti vanificando la funzione demandata ed i poteri assegnati e determinando un vantaggio per l'offerente. In questo modo vengono infatti violati i doveri di fedeltà, imparzialità e di perseguimento esclusivo degli interessi pubblici che incombono sul soggetto.

Non è necessario che sia dimostrato un nesso causale tra la prestazione (o l'utilità erogata) e un singolo e specifico provvedimento o atto della Pubblica Amministrazione.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

E' opportuno ricordare che la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

Il reato si configura qualora il pubblico ufficiale riceva per se o per altri denaro o altre utilità per omettere o ritardare o aver omesso o ritardato un atto dovuto o compiere o aver compiuto un atto contrario ai suoi doveri. L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi ad esempio nel velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza (atto dovuto) ovvero nell'accettare denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara (atto contrario ai suoi doveri).

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**³⁷

Il reato si configura nel caso in cui la Società, sia parte o meno di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso o qualunque altro tipo di vantaggio, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

L'occasione per la commissione del reato potrebbe concretizzarsi anche nell'erogazione di corrispettivi, in tutto o in parte fittizi, a legali in contatto con Organi giudiziari.

- **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**³⁸

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, esercita una pressione o persuasione psicologica sul soggetto, che agisce in nome e per conto della Società, inducendolo a dare o promettere utilità a quest'ultimo o ad

³⁶ Articolo modificato dalla legge 190/2012

³⁷ Con la L. n.69/2015 il legislatore ha modificato la disciplina sanzionatoria.

³⁸ Con la L. n.69/2015 il legislatore ha modificato la disciplina sanzionatoria

un terzo. Ciò che distingue tale fattispecie di reato rispetto alle fattispecie corruttive è che il soggetto che agisce in nome e per conto della Società, pur non essendo costretto (come nel caso della concussione), subisce per induzione una condotta di prevaricazione da parte del funzionario idonea a determinare una soggezione psicologica e conseguentemente si attiva presso il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indicando di aver compreso il messaggio e dandovi corso.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Il reato si configura solo ove l'offerta del privato o la richiesta del pubblico funzionario non vengano accolte dal destinatario. La condotta consiste nell'offrire o nel promettere denaro o altre utilità non dovuti al funzionario. L'offerta o la promessa deve essere seria e concreta ed idonea alla realizzazione dello scopo, tale da indurre il destinatario a compiere o a ritardare un atto dell'ufficio o del servizio ovvero a fare un atto contrario a detti doveri. Non rileva l'importo esiguo di denaro o il valore della cosa offerta al pubblico ufficiale per l'accordo fra un pubblico funzionario (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) e un privato. E' sufficiente che il pubblico ufficiale accetti dal privato denaro o altri vantaggi che non gli sono dovuti vanificando, in questo modo, la funzione demandata ed i poteri assegnati e determinando un vantaggio per l'offerente.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Il reato è stato introdotto con la Legge 116 del 3 agosto 2009 e numerato come art. 25-*decies* con il D.lgs. 121/2011. Il reato si configura nell'ipotesi in cui la persona, chiamata di fronte all'autorità giudiziaria a rendere dichiarazioni utilizzabili nel corso di un procedimento penale, sia stata indotta da violenza (coazione fisica o morale), minaccia, o offerta di denaro o di altre utilità nonché promessa di denaro o di altre utilità, ovvero sia stata indotta a non rendere dichiarazioni quando ha la facoltà di non rispondere o a rendere dichiarazioni mendaci nell'interesse della Società. L'ente risponde qualora, essendo parte di un procedimento giudiziario, sia esercitata una pressione da un soggetto apicale o sottoposto nei confronti di un dipendente chiamato a rendere testimonianza in un processo penale, per far apparire situazioni diverse dalla realtà o per nascondere possibili connivenze. Il reato può essere messo in atto con riferimento ad ipotesi di indagini o di procedimenti giudiziari penali riguardanti o connessi con l'attività aziendale anche a livello transnazionale.

- **Traffico di influenze illecite**

Il reato si configura qualora il soggetto, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico agente, si faccia dare o promettere denaro o altre utilità come prezzo della propria mediazione illecita (anche se la capacità di influenza del mediatore è, nella realtà, inesistente) oppure come prezzo per remunerare il pubblico agente per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio. Si configura altresì qualora il soggetto autore del reato non sia esclusivamente il mediatore ma colui che indebitamente dà o promette denaro o altre utilità. Per quanto riguarda

invece la cosiddetta corruzione passiva, la Società non potrebbe commettere il reato in proprio in quanto essa è sprovvista della necessaria qualifica pubblicistica; potrebbe tuttavia concorrere nel reato di corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui fornisse un qualsiasi sostegno, materiale o morale, ai sensi dell'art. 110 c.p., al pubblico funzionario nella commissione del reato.

Art.25duodecies

- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Il reato è stato introdotto con il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012, (D.lgs. 109/2012) e si configura qualora vi sia l'impiego di personale straniero privo di permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, la revoca o annullamento nonché tale reato sia aggravato dal numero di occupati (in numero superiore a tre) o dalla loro minore età o, infine, da condizioni lavorative di particolare sfruttamento, gravi e pericolose in relazione alle prestazioni da svolgersi.

2 PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE AZIENDALI SENSIBILI ALLA COMMISSIONE DEI REATI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In considerazione dei rapporti che Reno De Medici S.p.A. intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche (anche estere) o con soggetti incaricati di pubblico servizio, si sono identificate come **aree a rischio** quelle aree aziendali che per lo svolgimento della propria attività richiedono l'instaurazione di rapporti diretti con le Pubbliche Amministrazioni. Nel dettaglio:

- La presentazione e predisposizione della documentazione necessaria per l'ottenimento /rinnovo di autorizzazioni, licenze, concessioni, anche per il tramite di consulenti esterni, a Ministeri, Province, Comuni etc.
- La gestione dei rapporti con funzionari pubblici per adempiere agli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero in materia ambientale;
- La gestione dei rapporti con la dogana per le operazioni import-export;
- La gestione dei rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali e la Direzione del Lavoro per l'espletamento degli obblighi di legge in materia di lavoro, infortuni, malattie, ecc.;
- La Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza (e.g. Garante della Privacy);
- Le attività aziendali che prevedono l'accesso e l'interconnessione ai sistemi informativi gestiti dalla Pubblica Amministrazione (e.g. Entratel, INPS, INAIL, Enasarco).

Si sono quindi identificati come:

PROCESSI SENSIBILI:

- La gestione di provvedimenti amministrativi occasionali necessari per lo svolgimento di attività collegate a quelle tipiche aziendali come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - (i) L'acquisizione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti da soggetti pubblici o comunitari per investimenti in formazione del personale, tecnologia, produzione, sicurezza ed ambiente;
 - (ii) La gestione dei trattamenti previdenziali del personale;
 - (iii) La gestione dei rapporti con soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
 - (iv) La gestione dei rapporti con i soggetti pubblici inerenti la sicurezza e salute sul lavoro e la tutela dell'ambiente;
 - (v) La gestione dei rapporti con l'Amministrazione Finanziaria;
 - (vi) La gestione dei rapporti con Autorità di vigilanza (e.g. l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).
- La gestione delle visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- La gestione del contenzioso e degli accordi transattivi;
- La gestione e utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono/utilizzano software della Pubblica Amministrazione;
- La gestione e sviluppo di software e servizi di *information technology*.

PROCESSI STRUMENTALI:

- La gestione delle forniture, dei servizi ed opere (compresi gli appalti), delle consulenze ed altri incarichi professionali;
- La gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni;
- La gestione dei rimborsi spese;
- La gestione delle risorse finanziarie;
- La gestione della formazione finanziata;
- La selezione, assunzione e gestione del personale;

Le Direzioni/Funzioni/unità organizzative aziendali coinvolte nella realizzazione dei Processi/attività sopra descritte sono:

- La Direzione Risorse Umane;
- La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- La Direzione Legale;
- La Direzione Acquisti e Logistica;
- La Direzione Information & Technology;
- La Direzione di stabilimento;

I soggetti delle Direzioni e Funzioni aziendali sopra indicate sono specificatamente autorizzati mediante procure anche speciali e/o indicati nel “Elenco dei soggetti autorizzati ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione”, firmato dall’Amministratore Delegato nonché aggiornato, qualora intervenute modifiche organizzative.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio e processi sensibili e strumentali potranno essere disposte dall’Amministratore Delegato di Reno De Medici S.p.A. su proposta dell’Organismo di Vigilanza ed in accordo con la Direzione Affari Legali e Societari.

3 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLI E DIVIETI

Tutti i Processi devono essere svolti nel rispetto seguenti norme di carattere generale:

1. La normativa italiana e straniera applicabile;
2. I principi di *Corporate Governance* approvati dal Consiglio di Amministrazione di Reno De Medici S.p.A.;
3. I principi etici adottati da Reno De Medici S.p.A. inerenti la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i rapporti con fornitori e consulenti, selezione, assunzione, valutazione e gestione del personale (Codice Etico – Allegato 1);
4. I Protocolli, le Procedure aziendali (vedi paragrafo 4), la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo economico della gestione.

Ai Collaboratori deve essere resa nota l’adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società, la cui conoscenza e il cui rispetto dei principi ivi contenuti costituirà un loro obbligo contrattuale.

Gli obblighi ed i divieti di carattere generale si applicano sia ai componenti degli Organi Sociali e ai Dipendenti di Reno De Medici S.p.A. - in via diretta - sia alle Società di Service, ai Consulenti, ai Fornitori e ai Partner a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I soggetti che operano nelle aree a rischio hanno espresso **obbligo di rispettare:**

- a) Il sistema di organizzazione della società** che rispecchia i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l’attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative;
- b) Segnalare immediatamente per le azioni del caso al proprio Responsabile qualunque richiesta di indebiti vantaggi ovvero tentavi di prevaricazione abusiva da parte di un funzionari della Pubblica Amministrazione** di cui dovesse essere destinatario o

semplicemente venire a conoscenza. Il Responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alle Funzioni competenti e all'OdV.

DIVIETI GENERALI E SPECIFICI

E' fatto **divieto di**:

- a) Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle previste nella Parte Speciale del Decreto 231/2001;
- b) Porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste.

E' **vietato in particolare**:

- a) **Effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;**
- b) **Distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale; in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo, anche indiretta, a funzionari pubblici italiani ed esteri, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda;**
- c) **Accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera** che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;
- d) **Richiedere prestazioni a Società di Service, Consulenti e Fornitori in genere, non adeguatamente giustificati** nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi;
- e) **Riconoscere compensi e/o altre utilità a Fornitori di beni e servizi e/o Consulenti che non trovino adeguata giustificazione** in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti;
- f) **Selezionare ed assumere soggetti "vicini" a Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio ovvero segnalate da quest'ultimi al fine di un riconoscimento/promessa di utilità a favore della Società;**
- g) **Presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;**
- h) **Destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati;**
- i) **Favorire indebitamente gli interessi della Società inducendo, con violenza o minaccia o, alternativamente con offerta o promessa di denaro od altre utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla persona, chiamata a rendere davanti all'Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.**

4 PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ

In funzione delle aree a rischio e dei processi sensibili e strumentali identificati, la Società ha proceduto all'adozione dei/delle seguenti/e

PROTOCOLLI:

- Gestione delle visite ispettive;
- Gestione della formazione finanziata;
- Gestione delle forniture e servizi, consulenze ed incarichi professionali;
- Gestione degli omaggi, spese di rappresentanza beneficenze e sponsorizzazioni;
- Gestione delle risorse finanziarie;
- Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi;
- Selezione, assunzione e gestione del Personale;

PROCEDURE:

- Procedura per l'identificazione dei soggetti che si relazionano con la Pubblica Amministrazione;
- Procedura per la gestione della contrattualistica;
- Procedure del Sistema Qualità, Ambiente e Sicurezza con riferimento alla selezione e valutazione del Fornitore, alla selezione, assunzione, formazione ed addestramento del personale;
- Procedura amministrativo – contabile Ciclo Passivo;
- Procedura amministrativo – contabile Gestione della Tesoreria e della Finanza;
- Procedura amministrativo – contabile Gestione amministrativa del Personale;

Policy di tenuta e gestione della cassa;

CODICE:

- Codice di Comportamento per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e verso i Terzi

5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

E' compito dell'OdV della Società:

- Proporre l'emanazione e l'eventuale aggiornamento di istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio come individuate e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o qualifica, non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali;
- Verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:

- All'osservanza da parte dei destinatari delle disposizioni del Decreto;
- Alla possibilità per la Società di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- All'attuazione dei meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari ed opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- Proporre al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) già esistenti, con l'introduzione di accorgimenti in grado di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici o connotati di margini di discrezionalità maggiore rispetto a quanto ordinariamente previsto.

PARTE SPECIALE N. 2 –REATI SOCIETARI

1 LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI

L'art. 25-ter³⁹ del D.lgs. 231/2001 ha introdotto nel Decreto i reati c.d. societari.

La responsabilità della Società, in relazione tali fattispecie, è configurabile solo laddove, la condotta criminosa sia posta in essere da determinati soggetti nell'interesse o a vantaggio della Società⁴⁰.

La presente **Parte Speciale N. 2 è dedicata specificamente alla prevenzione dei reati societari di rilievo per la responsabilità amministrativa della Società.**

Nel novero di tali reati, pur potendosi distinguere differenti ambiti di interesse presidiati dalle singole norme, tra le quali assumono particolare rilevanza la formazione del bilancio, le comunicazioni esterne, talune operazioni sul capitale, l'impedito controllo e l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, si può rinvenire un generale interesse del Legislatore volto ad assicurare la trasparenza nei documenti contabili e nella gestione societaria e la corretta informazione ai terzi ed al mercato in generale. Anche la riforma introdotta dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 ha perseguito tale fine riconoscendo la tutela tanto della veridicità, quanto della completezza dell'informazione societaria rivolta ai soci, ai creditori ed al pubblico.

Si riportano di seguito le fattispecie introdotte all':

Art. 25 ter del Decreto

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c. c.)**

Il reato si realizza qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori espongano consapevolmente⁴¹ fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero⁴² al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto ovvero omettono, per la stessa intenzione, consapevolmente fatti materiali rilevanti⁴³ la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

È opportuno evidenziare che le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 22474 del 2016 hanno ritenuto che l'abrogazione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazione" non comporti l'eliminazione della rilevanza penale del così detto falso valutativo nella fattispecie in oggetto. Infatti,

³⁹ L'art. 25ter è stato inserito nel Decreto dal D.lgs. 61/2002.

⁴⁰ La Legge n. 69 del 27 maggio 2015 ha sostituito l'alinea dell'art. 25 ter "In relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza" con la seguente "In relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie". Il provvedimento ha eliminato il principio, in deroga all'art. 5 del Decreto, per cui la responsabilità dell'Ente si configurava: (i) nei casi in cui le condotte criminose in materia societaria erano state concepite e determinate allo scopo di creare un beneficio per l'Ente, oggettivamente valutabile ex ante, a prescindere dalla concreta realizzazione o meno di qualche beneficio (cd criterio di imputazione oggettivo dell'interesse); (ii) sulla violazione degli obblighi di vigilanza da parte degli amministratori, direttori generali o liquidatori o da soggetti a questi sottoposti. risultava estremamente difficile per l'Ente poter dimostrare che i propri vertici avevano adempiuto agli obblighi di vigilanza quando l'autore del reato era un amministratore, direttore generale o liquidatore della Società, poiché vi era automaticamente identificazione dell'Ente con i propri vertici esprimendone la volontà, e non si riteneva operante l'esimente, all'art. 6 comma 1, dell'aver adottato un modello idoneo a prevenire reati dello stesso tipo di quelli commessi e lo abbia efficacemente attuato.

⁴¹ È esplicitamente introdotto nel testo il riferimento alla consapevolezza da parte dell'autore del reato delle falsità esposte mentre viene eliminato il riferimento a "l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico" pur lasciando comunque come fine il conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto.

⁴² Non vi è più riferimento alle "valutazioni", essendo escluse le soglie di punibilità aventi per oggetto proprio le "valutazioni estimative".

⁴³ Il nuovo articolo sostituisce il termine "omissione di informazione" con quello di omissione di "fatti materiali rilevanti" la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.

considerata la presenza di criteri di valutazione indicati dalla legge⁴⁴ e di criteri tecnici generalmente accettati⁴⁵, sussiste il delitto di false comunicazioni sociali anche quando l'agente (amministratori, direttori generali, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori) si discosta consapevolmente da tali criteri e senza darne adeguata informazione giustificativa induce in errore, in modo concretamente idoneo⁴⁶, i destinatari (soci, creditori, potenziali investitori) di tali comunicazioni. Spetterà quindi al giudice valutare ex ante la rilevanza dell'informazione falsa o omessa, in relazione alle scelte che i destinatari dell'informazione potrebbero effettuare ed, in ultima analisi, esprimere un giudizio sull'idoneità degli artifici e raggiri posti in essere nell'ottica di una potenziale induzione in errore del destinatario.

E' inoltre ipotizzabile la responsabilità amministrativa anche nel caso in cui i fatti riguardino beni posseduti o amministrati da società per conto di terzi.

Il reato in oggetto è sempre punito come delitto (e non come mera contravvenzione) ed è procedibile d'ufficio, salvo nelle ipotesi in cui il fatto sia di lieve entità come previsto all'art. 2621bis (di seguito illustrato).

- **Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)**

Il reato è configurabile qualora siano esposti consapevolmente fatti materiali di lieve entità non rispondenti al vero al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto ovvero omessi, per la stessa intenzione, fatti materiali di lieve entità la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. E' quindi ipotizzabile la responsabilità amministrativa anche nel caso in cui i fatti riguardino beni posseduti o amministrati da società per conto di terzi. A differenza quindi del reato di false comunicazioni sociali, tale fattispecie, (fatta salva la non punibilità per particolare tenuità del fatto⁴⁷), viene qualificata dal giudice tenendo conto: della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;

Salvo che costituiscono più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. E' quindi

⁴⁴ I criteri per quanto riguarda la redazione del bilancio sono definiti nel Codice civile (art. 2423 cc e successivi) e nelle direttive Europee (cfr. direttiva 2013/34/UE, relativa ai bilanci di esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recepita dal D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 139).

⁴⁵ Si fa riferimento all'elaborazione dottrinale nelle materie di tenuta contabilità e redazione ad opera di soggetto cd "certificatori" quali Organismo italiano di contabilità, International Financial Reporting Standard.

⁴⁶ L'idoneità ad indurre in errore, altro non è che il riflesso soggettivo della rilevanza dell'alterazione dei dati di bilancio e si risolve nella efficacia decettiva o fuorviante dell'informazione omessa o falsa. Il falso deve essere tale da alterare in misura apprezzabile il quadro d'insieme e deve avere la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico.

⁴⁷ Cfr. art. 2621-ter c.c. -Non Punibilità per particolare tenuità. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità' del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

prevista l'applicazione della medesima sanzione anche qualora le falsità o le omissioni riguardino società di piccole dimensioni⁴⁸.

La condotta deve essere posta in essere da amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori e deve essere attuata con l'intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

- **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

Per questa fattispecie di reato valgono le considerazioni esposte per quanto riguarda il reato di false comunicazioni sociali, salvo il fatto che:

- i soggetti attivi della condotta sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società quotate in Italia o di altro paese dell'unione europea;
- le sanzioni sono più aspre sia a carico degli autori (da tre a otto anni) che della Società (da quattrocento a seicento quote).

- **Falso in prospetto (art. 173-bis D.lgs. 58/1998)⁴⁹**

Il reato è stato abrogato dalla Legge 262/2005 all'art. 34. **La fattispecie criminosa è stata, tuttavia, riproposta in termini analoghi all'articolo 173-bis del TUF.**

L'ipotesi di reato consisteva nell'esporre false informazioni ovvero nell'occultare dati o notizie all'interno dei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione dell'investimento (art. 94, D.lgs. n. 58/98) o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati (art. 113, D.lgs. n. 58/98), ovvero dei documenti da pubblicare in occasione di offerte pubbliche di acquisto (OPA), o di scambio (OPS), redatti con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, esponendo false informazioni idonee ad indurre in errore o ad occultare dati o notizie.

- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art 2624 c.c.)**

Il reato è stato abrogato con l'articolo 37, comma 34 del D.lgs. 27 gennaio 2010 e consisteva in false attestazioni od occultamento di informazioni da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato può essere commesso esclusivamente dagli amministratori e consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di

⁴⁸ Per le società di piccole dimensioni si intendono quelle che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare Rd 267/1942.

⁴⁹ Si riporta la formulazione del reato anche se abrogato.

controllo o di revisione attribuite ai soci, ad altri organi sociali (e.g. Collegio Sindacale), ovvero alle società di revisione.

La condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo ed oltre all' impedimento è rilevante anche il solo ostacolo. Affinché la condotta costituisca illecito ai sensi del Decreto deve derivare da essa un danno per la Società.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti, che anche in parte (i) formano o (ii) aumentano fittiziamente il capitale della società, mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale. Sono altresì considerate come mezzi la sottoscrizione reciproca di azioni o quote; la sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote, il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni. Con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione, si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti i valori attivi, dopo aver detratto le passività.

La disposizione è volta a colpire le condotte poste in essere nel momento della costituzione di una Società e di aumento del capitale. Con riferimento a quest'ultima casistica, il reato si configura solo nel momento in cui vi sia un falso aumento di capitale posto in essere mediante una delle condotte indicate (attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale – sottoscrizione reciproca di azioni o quote – sopravvalutazione in caso di trasformazione).

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione ai soci, anche simulata, dei conferimenti o la liberazione dei soci stessi dall'obbligo di eseguirli.

I soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. Sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori. Non è invece punibile il socio beneficiario della restituzione o della liberazione. La punibilità inizia nel momento in cui si intacca il capitale e non anche le riserve;

- **Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)**

La condotta criminosa deve essere posta in essere dagli amministratori e consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

La legge non ha inteso infatti punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo pertanto il concorso necessario nel reato.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, da parte degli amministratori, di azioni o quote della società o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che, se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

I soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori. La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

- **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.)**

Il reato si perfeziona con la violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391 comma I del c.c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea se dalla predetta violazione sono derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391 comma I del c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Tale fattispecie di reato non è stata ritenuta applicabile alla Società poiché mancanti i presupposti oggettivi.

- **Corruzione tra privati (art. 2635 del c.c.)**

Il reato è realizzato dal soggetto che, anche per interposta persona, offre, promette o corrisponde in denaro o altre utilità non dovuti ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati, coloro che nell'ambito organizzativo della Società svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive diverse da quelle dei soggetti sopra indicati (e.g. Responsabili di funzione, collaboratori) nonché chiunque sia sottoposto alla direzione e vigilanza dei soggetti sopra indicati, per compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi di fedeltà.

E' quindi prevista la punibilità anche senza un danno alla Società o Ente a cui il soggetto corruttore appartiene.

Il reato in questione è procedibile nel caso di querela da parte della persona offesa o d'ufficio nel caso in cui dal fatto illecito derivi una distorsione della concorrenza (ovvero nel caso in cui siano poste in essere attività che abbiano il fine di "impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza", ex art. 2 della L. 287/90).

Resta comunque la responsabilità penale in capo ai soggetti corrotti, identificati al primo comma dell'articolo 2635 che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio⁵⁰ o degli obblighi di fedeltà⁵¹.

Le sanzioni sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati o di altri stati dell'unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del TUF. Alle sanzioni pecuniarie si possono sommare le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del d.lgs. 231/2001. Sono quindi previste pene accessorie quali l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-bis.

- **Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)**

Il reato si configura solo ove l'offerta o la promessa di denaro o di altre utilità non sia accettata. La condotta consiste nell'offrire o promettere o sollecitare per sé o per altri denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci, ai liquidatori di società o enti privati, a chi svolge attività lavorativa con funzioni direttive, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi di fedeltà.

Le sanzioni sono le medesime previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

La condotta si configura qualora, con atti simulati o con frode, si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

La creazione di una maggioranza artificiosa in assemblea può essere realizzata mediante l'impiego di azioni o quote non collocate, l'esercizio del diritto di voto sotto altro nome, ed in generale di altri atti simulati o fraudolenti.

Il reato si perfeziona con la formazione irregolare di una maggioranza che altrimenti non si sarebbe avuta, attraverso il compimento di atti simulati o fraudolenti.

Il reato non si configura quando, anche in assenza di una condotta illecita dell'amministratore, la maggioranza sarebbe stata ugualmente raggiunta.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

⁵⁰ Per obblighi inerenti al loro ufficio si intendono sia quelli di fonte legislativa, quali ad esempio in materia ambientale, sicurezza, tributaria, sia quelli di fonte non legislativa, quali le procedure ed istruzioni adottate dalla Società ai sensi del Decreto e della Legge 262/2005.

⁵¹ L'obbligo di fedeltà si sostanzia nel dovere di tenere un comportamento leale verso il datore di lavoro e di tutelare in ogni modo gli interessi. Rientra nella sfera di tale dovere: (i) il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore-datore di lavoro nel settore produttivo o commerciale, senza che sia necessaria, allo scopo, la configurazione di una vera e propria condotta di concorrenza sleale; (ii) il divieto di divulgare notizie di carattere confidenziale e che se diffuse possono ledere l'azienda stessa.

La fattispecie si concretizza allorché si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati (titoli azionari, obbligazioni), ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si ha una notizia falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare. Non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone. Alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute. Ai fini della responsabilità amministrativa il reato deve essere commesso dai soggetti apicali e sottoposti alla loro direzione e vigilanza.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

La condotta criminosa si realizza, da parte di amministratori, direttori generali, dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci ed i liquidatori, attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza (Consob, Borsa Italiana) previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

2 PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE AZIENDALI SENSIBILI ALLA COMMISSIONE DEI REATI SOCIETARI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra evidenziate, le principali **Aree Sensibili** che Reno De Medici S.p.A. ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- Tutte le attività inerenti la tenuta della contabilità e la redazione del bilancio di esercizio della Società e quello consolidato del Gruppo RDM;
- La gestione dei rapporti con la società di Revisione e con il Collegio Sindacale;
- La gestione delle operazioni straordinarie;
- La gestione di rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- Le Operazioni su azioni proprie ovvero sul capitale ovvero l'elaborazione delle politiche di distribuzione dei dividendi;
- Le operazioni con parti correlate;
- La gestione dei rapporti intercompany;

- Tutte le attività che svolte direttamente o affidate a Terzi potrebbero presentare diretto profilo di rischio ovvero supportare la realizzazione del reato di “corruzione tra privati” costituendone una delle modalità di attuazione.

Si sono quindi identificati come

PROCESSI SENSIBILI:

- La tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e altre attività correlate;
- La gestione dell’informativa periodica;
- La predisposizione dei prospetti informativi;
- La gestione dei rapporti con la Società di Revisione ed il Collegio Sindacale;
- La gestione delle operazioni straordinarie;
- La gestione delle operazioni con Parti Correlate.

I soggetti operanti nei suddetti processi sensibili sono gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti di RDM S.p.A. e delle sue controllate, nonché eventuali collaboratori esterni ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento delle attività, che intervengano nelle attività delle individuate aree di rischio. Nel dettaglio le Direzioni/Funzioni/unità organizzative aziendali coinvolte nella realizzazione dei Processi/attività sopra descritte sono:

- La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- La Direzione Strategy;
- La Direzione di Stabilimento;
- La Direzione Legale;
- L'Investor Relator.

Con riferimento al reato di “**corruzione tra privati**”, sono stati identificati come

PROCESSI SENSIBILI:

- Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi;
- Gestione delle forniture, servizi ed opere, consulenze ed incarichi professionali;
- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e la Società di revisione;
- Gestione degli omaggi, spese di rappresentanza e sponsorizzazione;
- Selezione ed assunzione del personale;
- Gestione delle risorse finanziarie;
- Gestione delle offerte commerciali, degli ordini di vendita, degli sconti, dei resi e dei reclami;

- Gestione dei servizi intercompany;
- Gestione della fatturazione attiva legata alla stipula di contratti attivi con le Controllate e/o con Terzi;
- Gestione dei rapporti di agenzia.

Le Direzioni/Funzioni/unità organizzative aziendali coinvolte nella realizzazione dei Processi/attività sopra descritte sono:

- La Direzione Legale;
- La Direzione Acquisti e Logistica;
- La Direzione di stabilimento;
- La Direzione Risorse Umane;
- La Direzione Commerciale;

La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo e le unità che svolgono servizi amministrativi negli Stabilimenti produttivi. Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio e processi strumentali potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di Reno De Medici S.p.A. su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

3 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLI E DIVIETI

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al Modello, i componenti degli Organi Sociali di Reno De Medici S.p.A. e i Dipendenti e Consulenti nell'ambito delle attività da essi svolte devono conoscere e rispettare:

- a) In generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- b) I principi di Corporate Governance approvati dal Consiglio di Amministrazione di Reno De Medici S.p.A.
- c) I Principi Etici adottati da Reno De Medici S.p.A. (Codice Etico);
- d) I protocolli (Allegato 3 del presente Modello);
- e) Le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di *reporting* del Gruppo;
- f) Le procedure amministrativo-contabili predisposte dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005;
- g) I principi contabili nazionali e internazionali;
- h) Il Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing ed la procedura per la gestione ed il trattamento delle informazioni Privilegiate approvato dal Consiglio di Amministrazione RDM S.p.A.;

- i) La Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione di RDM S.p.A.;
- j) Le leggi, norme e regolamenti degli enti di controllo dei mercati (CONSOB, SEC, Borsa Italiana, ecc.).

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I **soggetti competenti ed incaricati** che operano nelle aree sensibili hanno l'espresso **OBBLIGO DI**:

- 1) Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei protocolli e procedure aziendali interne, in tutte le **attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali**, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- 2) Tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la **massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative agli strumenti finanziari emessi da Reno De Medici**, necessari per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, sull'evoluzione della sua attività, nonché sui strumenti finanziari e relativi diritti;
- 3) **Rilasciare apposita dichiarazione semestrale di veridicità, completezza e correttezza delle informazioni trasmesse**, ai fini dell'elaborazione e predisposizione del Bilancio Semestrale Abbreviato, del Bilancio annuale del Gruppo RDM e di quello civilistico di RDM S.p.A.;
- 4) **Osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale**, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- 5) **Sottoporre sempre al CdA della società interessata ogni attività relativa alla costituzione di nuove società, all'acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie rilevanti e alla distribuzione di utili o riserve, ad operazioni sul capitale**, tenendo a disposizione anche dell'OdV tutta la documentazione in proposito;
- 6) **Salvaguardare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali**, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, **nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare**;
- 7) **Informare sempre e tempestivamente in modo corretto il mercato sulle attività sociali** affinché non si verifichino ingiustificate variazioni del prezzo degli strumenti finanziari;
- 8) **Per il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili in occasione della comunicazione al mercato di dati contabili e del bilancio rilascia una dichiarazione** scritta che attesti la corrispondenza delle risultanze documentali ai libri e alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della Società;

- 9) **Effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza**, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- 10) **Collaborare con le Autorità** nel corso di eventuali accertamenti ispettivi, individuando in ambito aziendale, di volta in volta per ciascuna ispezione, un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza;
- 11) **Per l'amministratore delegato, dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse** ad una determinata operazione della società **per proprio conto o di terzi** (es. familiari).

DIVIETI GENERALI E SPECIFICI

È fatto **divieto** ai componenti degli Organi Sociali ed ai Dipendenti e Consulenti (nell'ambito delle attività da essi svolte) di attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter del D.lgs. 231/2001).

In particolare, **È VIETATO**:

- a) **Rappresentare o trasmettere** per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, **dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà**, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e consolidata;
- b) **Omettere dati ed informazioni** imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e consolidata;
- c) **Alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi**;
- d) **Illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato** sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e consolidata e sull'evoluzione della sua attività, nonché **sugli strumenti finanziari e relativi diritti**;
- e) **Restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale**;
- f) **Ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva**;
- g) **Acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale**;

- h) **Effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;**
- i) **Procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale**, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- j) **Porre in essere comportamenti che impediscano materialmente**, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, **o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione;**
- k) **Determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea**, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- l) **Pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannevole aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati** ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- m) **Omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza** cui è soggetta l'attività aziendale, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- n) **Esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti** relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società;
- o) **Porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza** (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- p) **Tacere il conflitto di interessi in qualità di amministratore** con operazioni della Reno De Medici e/o con le sue controllate.

4 PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ

In funzione dei processi sensibili identificati, **la Società ha ritenuto che fossero in grado di garantire una ragionevole garanzia di prevenzione dei reati societari:**

- **Le Procedure amministrative – contabili predisposte dal Dirigente Preposto** ai sensi della Legge n.262 del 28 dicembre 2005;
- **La Procedura di disciplina delle operazioni con Parti Correlate;**

- **Il Codice di comportamento per la gestione delle Informazioni Privilegiate** e le relative procedure in esso richiamate;
- **Il Codice di comportamento in materia di *Internal Dealing***;
- **Le Procedure appartenenti al sistema Gestione per la Qualità, Salute e Sicurezza** con riferimento alla gestione degli ordini di vendita, dei resi e dei reclami, nonché aventi per oggetto la selezione ed assunzione del personale, l'approvvigionamento e l'emissione degli ordini di acquisto;
- **I Protocolli** "Gestione delle forniture, servizi, consulenze ed incarichi professionali", "Selezione ed assunzione del personale", Gestione del contenzioso e degli accordi transattivi", "Gestione risorse finanziarie" e "Gestione di omaggi, regalie, spese di rappresentanza, beneficienze e sponsorizzazioni".

Ha comunque ritenuto opportuno integrare le suddette misure organizzative e procedurali con i seguenti:

PROTOCOLLI:

- Tenuta della contabilità, predisposizione del Bilancio ed altre attività correlate;
- Gestione dell'informativa periodica;
- Predisposizione dei prospetti informativi;
- Gestione dei rapporti con la Società di revisione e con il Collegio Sindacale.

PROCEDURA:

- Gestione delle operazioni straordinarie.

5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati societari sono i seguenti:

- a) Proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella Parte Speciale.
- b) Con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge o diffuse al mercato, in considerazione del fatto che il bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato è sottoposto a verifica di una società di revisione, l'OdV provvede all'espletamento dei seguenti compiti:
 - Monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;

- Esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
 - Vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla società di revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali.
- c) Con riferimento alle altre attività a rischio:
- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
 - Svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e sull'osservanza delle procedure adottate nel corso di eventuali ispezioni dai funzionari di queste ultime;
 - Valutare periodicamente l'efficacia delle procedure volte a prevenire la commissione dei reati;
 - Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

**PARTE SPECIALE N. 3 – REATI IN MATERIA DI ABUSO DI INFORMAZIONE
PRIVILEGIATA E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO**

1 LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI “ABUSO DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA” E DI “MANIPOLAZIONE DEL MERCATO”

La Legge n. 62/2005 ha introdotto, agli articoli 184 e 185 del T.U.F. (D.lgs. n. 58/1998), i reati di “abuso di informazioni privilegiate” e di “manipolazione di mercato”, oltre a due corrispondenti fattispecie di illecito amministrativo, disciplinate agli artt. 187 bis e 187 ter del T.U.F.

La presente **Parte Speciale N. 3** è dedicata specificamente alla prevenzione dei reati in materia di abuso di informazione privilegiata e manipolazione di mercato di rilievo per la responsabilità amministrativa della Società che sono previsti dall’art. 25 sexies del Decreto, introdotto dall’art. 9 della Legge n. 62 del 18 aprile 2005 (Legge Comunitaria 2004).

Le legge ha introdotto il sistema c.d. del “*doppio binario*”, in quanto le norme che disciplinano gli illeciti di abuso di informazioni privilegiate (c.d. *insider trading*) e manipolazione di mercato prevedono sia sanzioni penali (art. 184 e 185 del TUF) irrogate dalla magistratura penale sia sanzioni amministrative (art. 187 bis e 187 ter del TUF) irrogate dalla Consob al termine di un procedimento ispirato ai principi del contraddittorio.

Le definizioni degli illeciti amministrativi (artt. 187 bis e 187 ter del TUF) relative all’abuso di informazioni privilegiate ed alla manipolazione del mercato riprendono quelle delineate nella rispettive fattispecie penali (artt. 184 e 185 TUF) ma hanno una portata più ampia ed inoltre se ne distinguono richiedendo, quale elemento soggettivo, anche la sola colpa e non necessariamente il dolo.

I reati in questione sono i seguenti:

- Abuso di informazioni privilegiate (articoli 184 e 187 bis del T.U. Finanza);
- Manipolazione di mercato (articoli .185 e 187 ter T.U. Finanza).

Vengono di seguito sinteticamente analizzate le fattispecie di reati sopra elencati all’

Art.25sexies

- Abuso di informazione privilegiata (art. 184 e art. 187 bis D.lgs. 58/98 “TUF”)**

Il reato, che rispettivamente gli articoli citati qualificano sotto il profilo penale e sotto quello amministrativo, si configura quando, chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate, in ragione:

- Della sua qualità di membro dell’organo di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente;
- Della partecipazione al capitale dell’emittente;
- Dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica o di un ufficio;
- Del fatto che sta preparando o eseguendo una attività delittuosa;

- i. Acquisti, vendita o compia operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari⁵², utilizzando le informazioni medesime;
- ii. Comunichi tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- iii. Raccomandi o induca altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di talune delle operazioni indicate nella lettera a).

Questo reato sanziona anche coloro che vengono in possesso di informazioni riservate a seguito di accessi illeciti ai sistemi informatici e se ne servono per effettuare operazioni speculative i c.d. *criminal insider*.

E' rilevante l'ampliamento della nozione di "strumento finanziario" ai fini penali rispetto all'originaria definizione fornita dal TUF nella versione originaria del 1998; sono infatti stati inclusi anche gli strumenti il cui valore dipende da strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione.

☐ **Manipolazione del mercato⁵³ (art. 185 e art. 187 ter D.lgs. 58/98 "TUF")**

Il reato, a sua volta qualificato sotto il profilo penale e, come illecito, sotto quello amministrativo, rispettivamente dagli articoli richiamati, si configura quando "chiunque diffonde notizie false o pone

⁵² Il D.lgs. n. 58 del 1998 (TUF), fornisce all'art. 1 la nozione di "strumento finanziario":

Per "strumenti finanziari" si intendono:

- a) valori mobiliari;
- b) strumenti del mercato monetario;
- c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
- d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
- g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
- h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- i) contratti finanziari differenziali;
- j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini

⁵³ La differenza tra il reato di **manipolazione di mercato** ex art. 185 TUF e il reato di **aggiotaggio** ex art. 2637 c.c. è costituito dalla diversa natura dei titoli su cui è compiuto l'abuso di mercato:

- Se i titoli sono quotati in un mercato regolamentato la condotta illecita è sanzionata dal TUF per manipolazione di mercato;
- Se gli strumenti finanziari non sono negoziati in mercati regolamentati si applicano le disposizioni previste per l'aggiotaggio, reato illustrato nella parte speciale n. 2 del presente Modello.

in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari”.

In particolare, con riferimento all'illecito amministrativo, le fattispecie contemplate comprendono:

- i. Le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- ii. Le operazioni di ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- iii. Le operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- iv. Gli altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Nel contesto dei reati sopra descritti, appare rilevante il significato di **“Informazione privilegiata”**. Le informazioni privilegiate costituiscono un sottoinsieme delle informazioni riservate che sono quelle informazioni inerenti qualunque notizia di carattere confidenziale sulla Società o il Gruppo, di cui si venga a conoscenza in ragione della propria funzione (es. conoscenza di un progetto, di una iniziativa, di una intesa, di un accordo, di un fatto o di un atto anche se futuro e incerto).

E' invece considerata una **specifica informazione rilevante**, una informazione specifica che, a giudizio di RDM, può in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazione Privilegiata secondo quanto previsto dall'art. 7 MAR nonché dagli orientamenti dell'Autorità di Vigilanza e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Le specifiche informazioni rilevanti originano prevalentemente da attività svolte da RDM o da Società Controllate. Le specifiche informazioni rilevanti includono le: (i) informazioni ricevute dall'esterno che abbiano carattere rilevante; (ii) informazioni presenti presso RDM o Società Controllate che abbiano carattere rilevante in combinazione con informazioni pubbliche.

2 PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE AZIENDALI SENSIBILI ALLA COMMISSIONE DEI REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONE PRIVILEGIATA E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

La natura dei reati contemplati nella presente Parte Speciale n. 3, riconduce ai processi già evidenziati nella Parte Speciale n. 2, dedicata ai c.d. Reati Societari e, più in particolare, a tutti i processi che sono all'origine o prevedono il trattamento di informazioni di natura riservata a contenuto rilevante in relazione alla Società ed alle sue attività.

Costituiscono **area a rischio** ai fini della presente Parte Speciale

- La gestione delle attività propedeutiche all'adozione, redazione e conservazione di delibera del Consiglio di Amministrazione;
- La gestione e la comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi al Gruppo (rapporti con investitori istituzionali, comunicati *price sensitive*);
- La gestione dei conflitti di interesse.

Si sono quindi identificati come:

PROCESSI SENSIBILI:

- La gestione delle informazioni privilegiate;
- La gestione delle informazioni relative ad operazioni su azioni e strumenti finanziari compiute da Soggetti Rilevanti;
- La gestione dei conflitti di interesse.

Risultano pertanto coinvolti nei suddetti Processi e pertanto esposti al rischio di realizzazione degli illeciti sopra descritti:

- Gli Organi sociali;
- La Direzione Affari Legali e Societari;
- L'Investor Relator;
- Il CFO ed il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari;
- La Direzione Strategy
- I Responsabili di Direzione /Funzione, che in funzione dell'attività demandata, entrino in possesso di informazioni privilegiate;
- Il Preposto al Registro di cui all'art. 115 del TUF ed il Preposto Internal Dealing;
- I soggetti iscritti negli elenchi delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio e processi strumentali potranno essere disposte dall'Amministratore Delegato di Reno De Medici S.p.A. su proposta dell'Organismo di Vigilanza

3 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLI E DIVIETI

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al Modello, i componenti degli Organi Sociali di Reno De Medici S.p.A. e i Dipendenti e Consulenti nell'ambito delle attività da essi svolte hanno l'obbligo di conoscere e rispettare:

- 1) La normativa italiana e straniera applicabile;
- 2) I principi di Corporate Governance approvati dal Consiglio di Amministrazione di Reno De Medici S.p.A.;
- 3) I Principi Etici adottati da Reno De Medici S.p.A.;

- 4) Le deleghe e procure attribuite in materia di comunicazione delle informazioni privilegiate e di operazioni;
- 5) Le norme e regolamenti degli enti di controllo dei mercati (CONSOB, Borsa Italiana, ecc.);
- 6) La Procedura di disciplina delle Operazioni con Parti Correlate;
- 7) La Procedura per la gestione ed il trattamento delle informazioni privilegiate e la tenuta ed aggiornamento degli elenchi delle persone che hanno accesso ad informazioni rilevanti e privilegiate, approvata dal Consiglio di Amministrazione e le Procedure in essa richiamate;
- 8) Il Codice in materia di *Internal Dealing*.

I soggetti che operano nelle aree sensibili hanno l'**OBBLIGO** di:

- 1) Mantenere la segretezza circa le informazioni acquisite;
- 2) Gestire le informazioni rilevanti e/o privilegiate adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere delle informazioni stesse nel rispetto delle modalità operative predisposte dalla Società.

DIVIETI GENERALI E SPECIFICI

I soggetti che operano nelle aree sensibili hanno l'espresso **DIVIETO** di:

- A. Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato** rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25sexies del d.lgs. 231/2001);
- B. Porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente parte speciale** e, in quanto applicabili, dei principi generali e divieti specifici di cui alla parte speciale dei reati societari.

E' vietato in particolare:

- a) Consentire l'accesso a informazioni privilegiate a persone diverse** da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito dell'emittente;
- b) Consentire l'accesso a tali informazioni senza che i soggetti interessati riconoscano i doveri** che ne derivano e siano consapevoli delle possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata;
- c) Acquistare, vendere o compiere operazioni su titoli della società, direttamente o indirettamente**, per conto proprio o di terzi, **utilizzando informazioni privilegiate**;
- d) Comunicare informazioni privilegiate a terzi** e al di fuori delle casistiche e delle modalità ammesse nell'attività lavorativa ovvero di distribuire all'esterno della società documenti riservati e ad uso esclusivamente interno;

- e) **Lasciare incustoditi documenti contenenti informazioni confidenziali e riservate;**
- f) **Raccomandare o indurre altri**, sulla base di informazioni privilegiate, **ad effettuare operazioni sugli strumenti finanziari della società;**
- g) **Diffondere**, in qualunque modo, **informazioni, voci o notizie false o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari della società;**
- h) **Porre in essere operazioni o ordini di compravendita** che:
 - **Forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false o fuorvianti** in merito all'offerta alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
 - **Consentano**, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, **di fissare il prezzo di strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;**
 - **Utilizzino artifici o ogni altro tipo di inganno o espediente;**
- i) **Porre in essere artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari** dell'emittente;
- j) **Operare in nome e per conto della società, sui titoli propri**, salvo nell'ambito di programmi e forme autorizzati dagli organi sociali competenti.

4 PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ

La Società, in quanto Emittente di strumenti finanziari quotati, in applicazione della disciplina legislativa e regolamentare sull'informazione societaria e in materia di *internal dealing*, ha approntato ed adottato regole comportamentali, autorizzative, operative e di controllo al fine di non incorrere nel regime sanzionatorio posto a tutela del mercato. **Poiché tali misure sono state ritenute idonee a prevenire le fattispecie di reato introdotto dall'art. 25sexies, non sono stati predisposti Protocolli ovvero procedure e codici, oltre a quelli di seguito indicati.**

PROCEDURE E CODICI, pubblicati sul sito internet della Società ed approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società in materia di:

- Trattamento delle informazioni Privilegiate;
- Internal Dealing.

PROCEDURA, allegate ai suddetti codici denominate:

- Procedura organizzativa comunicazioni Internal Dealing.

Nonché la **Procedura di disciplina delle operazioni con parti correlate.**

5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV per quanto riguarda l'osservanza del Modello con riferimento ai reati di abuso di mercato sono i seguenti:

- a) Formulare proposte per l'eventuale aggiornamento delle procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati e degli illeciti della presente Parte Speciale;
- b) Con riferimento al trattamento delle Informazioni Privilegiate, l'OdV provvede all'adempimento dei seguenti compiti:

- Monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di abuso di informazioni privilegiate;
- Esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi di Controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- Vigilanza sull'effettiva sussistenza delle condizioni per garantire alla Società di Revisione una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;

c) Con riferimento alle altre attività a rischio:

- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- Svolgere verifiche periodiche sull'effettuazione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza;
- Valutare periodicamente l'efficacia delle procedure interne adottate;
- Esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo da terzi ed effettuare gli accertamenti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

**PARTE SPECIALE N. 4 –REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE NORME
SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

1 LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

La presente **Parte Speciale N. 4** è dedicata alla prevenzione dei reati in materia di violazione delle norme “*sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” che sono previsti dall’art. 25^{septies} del Decreto, introdotto dall’art. 9 della Legge n. 123 del 2007 ed elencati di seguito:

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha la finalità di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione al fenomeno degli incidenti sul lavoro ed alla esigenza di tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori e della sicurezza degli ambienti lavorativi.

In particolare con la suddetta legge sono stati inseriti nel Decreto i delitti di “omicidio colposo” e di “lesioni colpose gravi” o “gravissime”, se commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

Art.25^{septies}

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel momento e nel luogo in cui si verifica la morte di una persona. L’elemento soggettivo è la “colpa generica” da intendersi come negligenza, imprudenza e imperizia oppure specifica, così come definita dall’art. 43 c.p., ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte ad impedire gli eventi dannosi previsti dalle norme antinfortunistiche.

I soggetti attivi sono tutti coloro che sono tenuti a qualsiasi titolo ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione, anche in considerazione di una delega di funzioni in materia di sicurezza. La pena è maggiorata se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. In tali ipotesi la reclusione è da due a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una persona e di lesioni di una o più persone, si applica, invece, la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commessa, aumentata fino al triplo.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 comma III c.p.)

Il reato si consuma con il verificarsi della lesione, benché gli effetti siano eventualmente permanenti. L’elemento soggettivo del reato è la colpa generica, oppure, come per l’omicidio colposo, quella specifica allorché derivi dalla violazione di norme antinfortunistiche o sulla circolazione stradale. Il reato si configura come aggravante rispetto alla fattispecie base di “lesioni personali colpose”, in quanto arrecato con la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In base all’art. 583 c.p. la lesione personale è grave:

- Se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore ai quaranta giorni;

- Se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- Una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- La perdita di un senso;
- La perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà di favella;
- La deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

2 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ PER I REATI DI CUI ALL'ART.25SEPTIES

L'introduzione dei delitti di "omicidio colposo" e di "lesioni colpose gravi" o "gravissime" all'interno del Decreto è particolarmente rilevante poiché viene prevista, per la prima volta, la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati di natura colposa.

I reati considerati nell'art. 25septies hanno quale presupposto:

- La negligente inosservanza delle norme di prevenzione e protezione, dettate dal D.lgs. 81 del 2008⁵⁴ e successive integrazioni, da parte del datore di lavoro e dei soggetti tenuti ad osservare o far osservare le suddette norme precauzionali;
- La configurazione di un interesse indiretto per la Società consistente in un risparmio di costi dovuti per adeguare il sistema e l'ambiente di lavoro alle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Secondo la dottrina e la recente giurisprudenza in materia, il Datore di Lavoro ha pertanto l'obbligo di:

- Garantire la massima sicurezza tecnica, organizzativa e procedurale possibile ai sensi dell'art. 2087 del c.c.;
- Identificare e valutare i rischi e predisporre le misure di prevenzione e protezione tecnicamente possibili e concretamente attuabili, come specificato all'art. 30, comma 1, lett. b) del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tuttavia, anche ove il Datore di Lavoro abbia comunque adempiuto agli obblighi in materia di salute e sicurezza sopra esposti, sussiste la responsabilità del solo evento di danno, che si sia verificato in occasione dell'attività lavorativa e abbia un nesso di causalità effettiva con lo svolgimento dell'attività demandata⁵⁵.

Può invece essere esclusa l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento morte o lesioni del lavoratore, che ne sia conseguito, unicamente nei casi in cui sia provato che:

⁵⁴ Il D.Lgs. Del 9 aprile 2008 n. 81 ha dato attuazione a quanto stabilito dalla Legge 123/2007, riformulando in maniera organica e sostituendo tutta la preesistente normativa in materia di sicurezza (Legge 626 del 19 settembre 1994).

⁵⁵ Cfr. Cass. Pen Sent. Sez. IV n. 36475.

- a) Il comportamento del lavoratore sia stato abnorme, ossia è stata attuata un'azione radicalmente e lontana dalle ipotizzabili e, quindi, sono state poste in essere scelte imprudenti del lavoratore nell'esecuzione del lavoro affidato;
- b) Propria questa abnormità abbia dato causa all'evento;
- c) La stranezza ed imprevedibilità della condotta del lavoratore sia stata al di fuori delle possibilità di controllo dei soggetti garanti, chiamati a vigilare sull'effettiva attuazione delle procedure per lo svolgimento delle attività demandate al lavoratore, richiamando quest'ultimo ove non osservate.

Ai sensi del Decreto, potrà essere esclusa la responsabilità amministrativa della Società laddove si dimostri di aver adottato, prima della commissione del reato, un Modello di organizzazione, gestione e controllo in grado di prevenire i reati all'art.25septies e di averlo efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente.

A tal riguardo, con il D.Lgs.81/2008 sono stati introdotti specifici riferimenti al c.d. “*modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, sul lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*”.

Tale documento costituisce un documento a se stante seppur integrante il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ed ha l'obiettivo di creare un sistema di gestione della salute e sicurezza che, per un verso, contribuisca ad assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro, incluso l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro, in caso di delega di funzioni (ex art. 16, c. 3) e che, per altro verso, consenta, laddove il modello sia adottato ed efficacemente attuato, di prevenire i reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche (di cui agli artt. 589 e 590, c. 3, c.p.), avvalendosi, qualora i suddetti reati presupposto si verificano e ricorrano tutte le condizioni previste del Decreto (artt. 5, 6 e 7), dell'efficacia esimente.

3 PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE AZIENDALI SENSIBILI ALLA COMMISSIONE DEI REATI IN MATERIA DI “VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO”

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra evidenziate, le principali **Aree Sensibili** nonché i processi strumentali che Reno De Medici S.p.A. ha individuato al proprio interno sono le seguenti:

- Tutte le attività svolte dai dipendenti, dirigenti, collaboratori e Fornitori nonché da Appaltatori e Subappaltatori all'interno dei locali aziendali e unità produttive.

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che rileva in ogni ambito ed attività aziendale. Gli specifici reati contemplati nella presente Parte Speciale possono infatti configurarsi in tutte le strutture fisiche in cui sono ubicate le funzioni aziendali, siano esse l'ufficio di direzione, o gli Stabilimenti nei quali viene svolta l'attività produttiva.

Eventuali integrazioni delle aree a rischio e dei processi strumentali sensibili, sopra indicati, potranno essere proposte all'Amministratore Delegato.

I soggetti attivi di fatto coinvolti nelle attività tipiche della presente Area Sensibile **sono tutti coloro che sono tenuti a qualsiasi titolo ad osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione, anche in considerazione di una delega di funzioni in materia di sicurezza.**

L'art. 30 del D.lgs. 81 del 2008 ha infatti disposto al III comma che venga *“prevista, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio”*.

Alla luce di quanto appena illustrato, diversi sono pertanto i soggetti che vengono coinvolti in tema di sicurezza. In linea teorica, **i Destinatari della presente Parte Speciale possono essere tutti i dipendenti, dirigenti della Società, anche se tra questi, specificamente coinvolti dalle disposizioni normative, sono i seguenti soggetti:**

- i. Il Datore di lavoro⁵⁶;
- ii. I Direttori di Stabilimento, in virtù delle deleghe affidate;
- iii. I Preposti⁵⁷;
- iv. Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
- v. Tutti coloro che sono destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro ovvero che nell'ambito dell'organizzazione aziendale sono chiamati a svolgere attività dirette alla sicurezza nel luogo di lavoro e prevenzione degli infortuni.

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di fare in modo che tutti i già menzionati soggetti adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal Modello ed illustrate nella tabella del paragrafo successivo, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti dall'art. 25^{septies}.

4 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLI E DIVIETI

La gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda qualunque tipologia di attività finalizzata a sviluppare ed assicurare un sistema di prevenzione e protezione dei rischi esistenti sul luogo di lavoro, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente emanata ai fini della prevenzione degli infortuni e della tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Come precedentemente illustrato, **ciascun struttura fisica della Società ha adottato un proprio “Documento di Valutazione dei Rischi”**, che contiene la valutazione dei rischi per la sicurezza e la

⁵⁶ L'art. 2 del D.lgs. n. 81/2008 definisce il **Datore di Lavoro** come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore, o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (...)”.

⁵⁷ L'art. 2 del D.lgs. n. 81/2008 definisce il **Preposto** come “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

salute nell'ambiente lavorativo, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione poste a tutela dei lavoratori ed il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo del livello di sicurezza. Tale Documento è redatto in conformità alla normativa nazionale ed alle linee guida nazionali ed Europee (ISPESL, INAIL, UNI-EN-ISO, Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza).

La Società ha adottato un Sistema per la Gestione della Sicurezza per ciascuna delle proprie unità, sottoposto a periodiche verifiche e oggetto anche di certificazione da parte di Enti Terzi.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al Modello, i **Destinatari** delle norme antinfortunistiche, che devono attuarle a vari livelli, **sono obbligati a:**

- 1) Rispettare in generale, la normativa italiana e comunitaria applicabile;**
- 2) Rispettare i principi del Codice Etico del Gruppo RDM;**
- 3) Seguire i principi e le regole identificate nel Documento di Valutazione dei Rischi;**
- 4) Osservare quanto previsto nel Protocollo**, allegato al presente documento, in tema di sicurezza sul lavoro;
- 5) Adempiere e far osservare** scrupolosamente le procedure generali applicabili a tutte le strutture fisiche nonché quelle adottate a prevenzione dei rischi rilevati all'interno delle singole Aree/locali della Società;
- 6) Coordinarsi e vigilare** sul rispetto delle misure in materia di sicurezza da parte di collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'azienda stessa e presenti nelle Aree/locali della Società;
- 7) Non porre in essere comportamenti che potrebbero dar causa alla fattispecie di reato prevista dall'art. 25septies del Decreto.**

Tutti i Destinatari nell'ambito delle attività da essi svolte hanno **l'obbligo di:**

- a) Assicurare**, per quanto di competenza, **gli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro** osservando le misure generali di tutela e valutando la scelta delle attrezzature di lavoro nonché la sistemazione dei luoghi di lavoro;
- b) Promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a rimuovere** le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi che prestano la loro attività presso la società;
- c) Procedere all'acquisizione di documentazione e certificazioni obbligatorie per legge;**

- d) **Compiere una attenta verifica ed eventuali integrazioni delle procedure interne di prevenzione, provvedendo alla predisposizione di nuove** in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall'art. 25^{septies} del Decreto;
- e) **Individuare e autorizzare tutti i soggetti e le figure aziendali** che intervengono nelle fasi del processo di identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e individuazione delle misure di prevenzione, **tramite delega e incarico interno, da conferirsi e conservarsi a cura del Datore di Lavoro, ovvero a cura dei soggetti da lui incaricati**;
- f) **Prevedere lo svolgimento di attività di natura organizzativa e riunioni periodiche tra i soggetti coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza nelle unità produttive di riferimento**;
- g) **Effettuare attività di sorveglianza sanitaria e di attività di informazione e formazione** dei lavoratori diversamente modulati a seconda della popolazione aziendale destinataria;
- h) **Svolgere attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza** da parte dei lavoratori;
- i) **Assicurare idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività svolte**;
- j) **Rispettare gli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici**;
- k) **Sviluppare e mantenere un rapporto di costruttiva collaborazione con le istituzioni pubbliche** preposte ad effettuare attività di controllo in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (es. Ispettorato del lavoro, ASL, vigili del fuoco, etc.);
- l) **Adottare specifiche politiche di selezione delle società esterne cui possono essere affidati appalti di lavori o servizi**;
- m) **Provvedere, nell'ambito dei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, ad elaborare ed applicare le misure atte a governare in sicurezza le eventuali interferenze fra le imprese all'interno dell'unità della Società, compresi gli eventuali lavoratori autonomi.**

L'inosservanza e/o la violazione delle misure previste nel presente Modello e Protocollo nonché nelle procedure/istruzioni aziendali adotta comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari, come previsto all'interno del presente documento al § "Sistema Disciplinare".

L'eventuale rilevazione di violazioni da parte anche di collaboratori esterni, appaltatori, fornitori comporteranno l'attivazione di tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti della Società, ivi compresi, ove del caso, la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

5 PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ

La Società, in ottemperanza a quanto definito all'art.30 del D.Lgs.81/2008, si è dotata di un sistema di gestione della Sicurezza per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici e prevenire ed evitare il verificarsi di infortuni e di condotte tali da far scaturire la commissione dei reati all'art.25^{septies}.

Tale sistema si fonda sui seguenti elementi:

1. Osservanza degli standard tecnici-strutturali di legge relativi alle attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici impiegati nell'attività di impresa;
2. Analisi e valutazione dei potenziali rischi all'interno delle Aree/locali ove operano i lavoratori e formalizzazione dei risultati di tali attività all'interno del *Documento di Valutazione dei Rischi*;
3. Predisposizione di specifiche procedure ed istruzioni operative, divulgate a tutti i lavoratori in ragione delle responsabilità e delle mansioni svolte, ed aggiornamento delle stesse in ragione di modifiche organizzative e tecnologiche con impatto sull'operatività e sulla salute e sicurezza dei lavoratori;
4. Registrazione degli opportuni e periodici aggiornamenti delle modifiche ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro;
5. Identificazione dei rapporti con Fornitori riconducibili alla forma contrattuale dell'Appalto ed analisi e valutazione dei rischi interferenziali, definendo le misure preventive all'interno del *Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI)*;
6. Attuazione delle attività di sorveglianza sanitaria;
7. Esecuzione di attività periodiche di formazione, addestramento ed informazione dei lavoratori;
8. Verifica dell'osservanza, effettiva attuazione ed idoneità delle misure di prevenzione adottate per la salute e sicurezza dei lavoratori e registrazione dei relativi risultati.

Con riferimento a quest'ultimo elemento, per garantire l'osservanza dei comportamenti e delle modalità operative e di controllo previste nelle procedure ed istruzioni, è stata organizzata un'apposita Funzione aziendale (Quality, Environment & Emission, Safety and Health , in breve "QESH"). Tale Funzione riporta periodicamente all'Amministratore Delegato ed al Management nonché all'OdV⁵⁸, in merito agli obiettivi raggiunti e risultati ottenuti oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In ragione delle misure sopra adottate nonché dell'ottenimento di certificazione OHSAS 18001:2007 per alcune delle unità produttive della Società, si è ritenuto opportuno integrare quanto sopra esposto con il/le seguente/i:

PROTOCOLLO

- Gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

⁵⁸ Le modalità ed i contenuti della reportistica da trasmettere all'OdV sono indicati all'interno della Procedura N.7 per la gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

PROCEDURE, applicabili a tutte le unità e c.d. “generalì” poiché inerenti le modalità operative, decisionali e di controllo da seguire, nel rispetto delle disposizioni di legge, per:

- La valutazione dei rischi;
- Identificazione, aggiornamento e accesso alle prescrizioni legali applicabili
- La formazione, addestramento ed informazione dei lavoratori;
- La sorveglianza sanitaria;
- La gestione dei Dispositivi di Protezione individuale (DPI);
- La gestione degli incidenti e degli eventi accidentali;
- La gestione delle emergenze;
- La gestione dei prodotti chimici ed in generale delle sostanze pericolose;
- La gestione dei lavori in appalto;
- Le modifiche impiantistiche;
- La gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- La comunicazione, partecipazione e consultazione per gli aspetti della sicurezza dei soggetti coinvolti nelle attività di impresa (e.g. dipendenti, dirigenti, fornitori).

6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è destinatario di flussi informativi periodici e specifici da parte del Responsabile delegato all'Ambiente, alla Sicurezza sul Lavoro e Prevenzione degli infortuni, della Società e dal Responsabile della Funzione Quality, Environment & Emissione, Safety and Health.

Le informazioni, pervenute secondo quanto definito all'interno della procedura “Gestione dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza”, rappresentano un valido strumento di supporto per lo svolgimento delle attività di verifica, programmate all'interno del Piano annuale dell'OdV. Tali attività hanno, infatti, l'obiettivo di valutare ed accertare l'idoneità ed osservanza delle regole definite nel presente Modello e nel Protocollo e nelle Procedure sopra menzionate al fine di prevenire la violazione delle norme antinfortunistiche e la realizzazione delle condotte previste all'art.25 *septies* del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza ha pertanto il compito di:

- Proporre che vengano aggiornate le istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.
- Proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati e degli illeciti della presente Parte Speciale;
- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure ed istruzioni interne;
- Esaminare eventuali segnalazioni provenienti da uno dei soggetti precedentemente elencati e che sono destinatari di obblighi specifici, ed effettuare gli accertamenti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

- Attivarsi tempestivamente ove segnalati infortuni per appurare le cause generatrici e l'effettiva attuazione delle misure esistenti, anche con il supporto della Funzione QESH, della Funzione Internal Audit e/o di consulenti esterni.

PARTE SPECIALE N. 5 –REATI IN MATERIA DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE

1 LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI RICICLAGGIO E RICETTAZIONE

L'art. 63 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 ("Decreto Antiriciclaggio"), e recentemente modificato con Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006", ha introdotto, all'art. 25^{octies} nel D.lgs. 231/01, la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale.

I predetti reati, unitamente alla ricettazione, divengono pertanto rilevanti anche su base nazionale.

Con la Legge n.186 del 15 dicembre 2014, "Disposizioni in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'esterno nonché di lotta all'evasione fiscale", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2014, si è nuovamente estesa la responsabilità amministrativa dell'Ente configurabile ora anche nel caso di realizzazione del reato di "autoriciclaggio". Se finora la fattispecie di riciclaggio riguardava solo una persona estranea al reato "fonte" che, consapevole della provenienza delittuosa delle somme o delle altre utilità, le reimpiegava, occultava e così via, con la nuova fattispecie viene colpito anche colui che ha commesso il delitto da cui derivano i proventi illeciti.

Le modifiche apportate dal legislatore all'art. 25^{octies} hanno quindi imposto un'attività di analisi e studio per valutare i potenziali rischi di realizzazione dei nuovi reati nell'attività di impresa. Posta in essere tale attività, la Società ha **ritenuto non significativo il rischio connesso alla possibile realizzazione di tali reati**, non essendovi attinenza tra le condotte incriminate e l'attività d'impresa esercitata. Infatti, maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati in esame si presentano alcuni intermediari finanziari (le banche, le assicurazioni, le SIM, le SGR), oltre ai professionisti sottoposti a specifici obblighi a seguito di quanto previsto dal Decreto antiriciclaggio (i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri, i notai e gli avvocati), i revisori contabili e altri soggetti che svolgono particolari attività (recupero credito, trasporto di denaro contante, gestione di case da gioco, offerta di giochi scommesse concorsi).

Inoltre pur rilevando una possibile correlazione tra il nuovo reato di autoriciclaggio e i reati fiscali quali reato "fonte", si ritiene che i rischi residuali di commissione di tali reati trovino adeguata copertura nei presidi già attualmente in essere nella Società.

Si è comunque ritenuto opportuno fornire indicazioni anche riguardo alla presente materia.

Art. 25^{octies}:

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (art. 648ter 1)

Il reato si configura nel caso in cui il soggetto, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, provvede ad impiegare, sostituire, trasferire i proventi del reato stesso (denaro, beni o altre utilità) in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa dello stesso provento. E' previsto uno specifico esimente nel caso in cui i proventi vengano destinati alla mera utilizzazione o godimento personale dell'autore della condotta.

2 PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE SENSIBILI NEI REATI DI RICICLAGGIO E RICETTIZIONE

Alla luce della natura delle condotte punite e dell'attività svolta dalla Società, **si ritiene che tali disposizioni non abbiano un impatto significativo e che, comunque, i rischi residuali di commissione di tali reati trovino adeguata copertura nei presidi già attualmente in essere nella Società.**

Si individuano comunque, quali **Aree ritenute a rischio** per la commissione dei reati sopra illustrati, le seguenti:

- Rapporti con i fornitori a livello nazionale o internazionale;
- Gestione dei flussi finanziari in entrata in uscita;
- Gestione della Tesoreria e della Finanza;
- Rapporti infragruppo;
- Gestione delle operazioni straordinarie.

Conseguentemente risultano destinatari della presente Parte Speciale:

- La Direzione Acquisti e Logistica;
- I soggetti aventi poteri di spesa;
- La Funzione Tesoreria e Finanza;
- La Funzione Amministrazione;
- La Direzione Commerciale.

3 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLO E DIVIETI

Si riportano di seguito i principi ed i divieti generali da osservare con riferimento alle aree a rischio identificate da parte dei soggetti coinvolti:

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli esponenti di Reno De Medici, i consulenti e *partner* hanno l'**OBBLIGO** di:

- 1) **Osservare, in generale, i principi del Codice Etico** ed in particolare quelli con riferimento alla gestione dei rapporti con Terzi e nella gestione delle risorse finanziarie;
- 2) **Effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali** ed in particolare in merito alla regolarità dei pagamenti con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e soggetti effettivamente coinvolti nelle transazioni;
- 3) **Verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e dei clienti;**
- 4) **Procedere all'identificazione e registrazione dei dati delle persone fisiche e giuridiche con cui la società conclude contratti** necessari alla sua attività, anche all'estero;
- 5) **Effettuare verifiche in merito alla coerenza contabile delle operazioni di incasso e di pagamento;**
- 6) **Non accettare denaro e titoli al portatore** (assegni, vaglia ecc.) per importi superiori a quelli stabiliti dalla specifiche procedure aziendali;
- 7) **Acquisire informazioni adeguate in caso di rapporti con soggetti aventi sede in Paesi ritenuti più esposti al rischio di riciclaggio.**
- 8) **Osservare la normativa applicabile in materia tributaria e gli adempimenti richiesti.**

DIVIETI GENERALI

Gli esponenti di Reno De Medici e i consulenti e *partner* hanno il **divieto** di:

- a) **Procedere a qualsivoglia transazione ed operazione relativa a somme di denaro o beni, qualora vi siano**, nelle circostanze dell'operazione o nelle caratteristiche della controparte, **elementi che lascino supporre la provenienza illecita dei beni e del denaro in questione;**
- b) **Tenere un comportamento contrario alle norme di legge e delle procedure aziendali** interne in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner ed alla gestione degli adempimenti in materia tributaria;
- c) **Utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti.**

4 PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ

La Società ha ritenuto che i seguenti **PROTOCOLLI**, allegati al presente Modello, siano in grado di assicurare adeguate misure a prevenzione della realizzazione delle condotte sopra identificate:

- Gestione delle risorse finanziarie;
- Gestione delle forniture, servizi, consulenze ed incarichi professionali.

Nonché le seguenti **PROCEDURE**:

- Procedura amministrativo – contabile “Gestione della Tesoreria e della Finanza”;
- Procedura amministrativo – contabile “Gestione Ciclo Passivo”;
- Procedura amministrativo – contabile “Ciclo Attivo”;
- Procedura amministrativo – contabile “Chiusura contabile, reporting e predisposizione del Bilancio”.

5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In relazione alla prevenzione e alla vigilanza in ordine al rischio di commissione dei reati e gli illeciti amministrativi di cui alla presente parte speciale, , tenuto conto che non si rinviene il rischio di commissione dei reati di cui è discussione, l'ODV, in via generale vigilerà sull'efficacia e sull'adeguatezza della presente Parte ,ed eventualmente, previo accordo con le funzioni aziendali interessate proporrà al Consiglio d'Amministrazione le dovute modifiche e tutti gli adeguamenti ritenuti opportuni.

È opportuno ricordare che, per i reati in questione, il D.lgs. 231 del 2007 introduce con l'art. 52⁵⁹, a carico dell'Organismo di Vigilanza l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nello stesso.

⁵⁹ L'art. 52 del D.lgs. 231/2007 prevede che:

“1. Fermo restando quanto disposto dal Codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano sull'osservanza delle norme in esso contenute.

2. Gli organi e i soggetti di cui al comma 1:

a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2;

b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia;

c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia;

d) comunicano, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia”.

PARTE SPECIALE N. 6 – I REATI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ' INFORMATICA

1 LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

La legge 48/2008 di ratifica della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica **ha esteso, a partire dal 5 aprile 2008, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai reati di criminalità informatica, introducendo nel Decreto 231/2001 l'art. 24 bis.**

Si tratta di una grande novità, atteso che fino ad oggi, sulla base del Decreto, tale responsabilità era prevista solo per residuali ipotesi di reato informatico quali quelli di frode informatica commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 24), di assistenza a gruppi terroristici apprestata fornendo strumenti di comunicazione (art. 25 quater), di distribuzione, cessione e detenzione di materiale pedopornografico (art.25 quinquies, comma 1 lett. c). E' opportuno sottolineare inoltre che la nuova normativa non solo provvede ad estendere di tale responsabilità a tutti i delitti informatici, ma rende responsabile gli enti anche nelle ipotesi in cui non venga rintracciato l'autore materiale del reato.

La Società ritenuta responsabile è soggetta, oltre che all'esborso di ingenti somme di denaro, a sanzioni interdittive quali: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'introduzione dell'art. 24 bis nel D.lgs. 231/01 impone pertanto che si proceda a una mappatura della realtà societaria che consenta la valutazione dei rischi per la commissione dei reati in questione. Con riferimento a questo tipo di reati, **Renzo De Medici** dopo aver effettuato una mappatura delle attività e dei processi sensibili, **ha ritenuto che non si possa realisticamente escludere la commissione dei delitti informatici previsti dal Decreto**, essendo le attività sensibili, nelle quali possono essere commesse le fattispecie di reato, proprie di ogni area aziendale che: utilizza i sistemi informativi, mediante l'impiego di sistemi hardware e software, accede alla rete internet, utilizza sistemi di posta elettronica o altri sistemi di comunicazione telematica.

Tuttavia, nell'ambito dei processi di attività svolti dalla Società **si ritiene che il rischio – reato sia adeguatamente presidiato, avendo la Società predisposto ed attuato apposite misure organizzative, procedure e soluzioni di sicurezza.**

Al fine di meglio comprendere l'impatto di tale disposizione, si riportano le fattispecie di reato, introdotte dall'**Art.24bis**, classificate in due macro categorie:

1. FALSITÀ IN DOCUMENTO INFORMATICO PUBBLICO O PRIVATO.

Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491 bis c.p.)

Il reato si concretizza qualora poste in essere alcune delle falsità previste dal capo del codice penale relativo alla falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria. In tale casistica si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici⁶⁰.

Per documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti⁶¹.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

In tale ipotesi il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio del certificato. Si tratta pertanto di un reato che non può essere commesso solo dal soggetto che presta servizi di certificazioni elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime.

2. FRODI O ATTACCO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO.

Appartengono invece a questa seconda categoria i seguenti Reati, a loro volta classificabili in (a) delitti di accesso abusivo, ed (b) illeciti di detenzione.

Appartengono ai **delitti di accesso abusivo**:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui abusivamente ci si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una persona diffonde fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

L'ipotesi di reato si configura nel caso siano installate apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi

⁶⁰ Art. sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016.

⁶¹ L'art. 3, comma 1, lett. b), della L. 18 marzo 2008, n. 48 ha abrogato la seconda parte della disposizione che recitava: "A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli". Ora, dunque, si rinvia alla normativa amministrativa, nello specifico all'art. 1, lettera p), del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale)

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una persona distrugge, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui, è punito a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni⁶².

 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una persona commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata⁶³.

 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la persona attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata⁶⁴.

 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora il fatto di cui all'articolo 635-quater sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Appartengono ai Reati di **illecita detenzione**:

 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)

⁶² Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio».

⁶³ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. n), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

⁶⁴ Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, a decorrere dal 6 febbraio 2016. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

Il reato si configura nel caso in cui, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente ci si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici i o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una persona diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lei stessa o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

2 PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE AZIENDALI SENSIBILI NEI REATI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ INFORMATICA

I reati citati si riferiscono, in via esemplificativa e non esaustiva a possibili condotte che possono essere realizzate da chiunque abbia accesso a una postazione dotata di computer.

Si sono quindi identificate come **Aree a Rischio**:

- La gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio;
- L'accesso ad ambienti informatici e telematici interni e/o esterni;
- La gestione e monitoraggio dei sistemi informatici (*Information & Communication Technology*);
- L'installazione di software e gestione del relativo inventario.

PROCESSI SENSIBILI

- Gestione dei documenti informatici
- Gestione dati riservati;
- Gestione credenziali di accesso ai sistemi Informativi interni;
- Gestione credenziali e certificati digitali per comunicazioni ad uffici pubblici;
- Conservazione documentale sostitutiva;
- Gestione dei profili utenti e del processo di autenticazione;
- Gestione degli accessi dall'esterno alla rete aziendale da parte di soggetti appartenenti all'Ente
-
- Navigazione in internet ed utilizzo della posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali;
- Gestione e protezione della rete aziendale;
- Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD);
- Gestione e protezione fisica infrastrutture ICT(cablaggi, dispositivi di rete, ecc.).

PROCESSI STRUMENTALI

- Gestione delle attività svolte da parte di fornitori terzi in materia di networking, gestione applicativi e dei sistemi hardware e software.

Le Direzioni/Funzioni/Unità che risultano maggiormente esposte al rischio di realizzazione dei reati informatici e che possono determinare un interesse o un vantaggio per l'azienda sono:

- La Direzione Information Technology;
- La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- La Direzione Affari Legali & Societari;
- La Direzione Risorse Umane;
- La Direzione Strategy;
- La Direzione Acquisti e Logistica;
- La Direzione Energy;

3 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLI E DIVIETI

Al fine di prevenire rischi di commissione dei reati in oggetto, tutti i soggetti sono tenuti a rispettare i seguenti principi di comportamento e divieti:

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

E' fatto **OBBLIGO** osservare:

- 1) I principi indicati nel Codice Etico in materia di tutela dei beni aziendali con riferimento ai dispositivi informatici;
- 2) Le norme e misure adottate dalla Società in materia di tutela della privacy e formalizzate all'interno del Documento Programmatico sulla Sicurezza;
- 3) Il Regolamento per l'utilizzo delle risorse informatiche, telematiche e telefonia;
- 4) Le norme interne relative alle attività sensibili in oggetto, con particolare riferimento alle procedure, istruzioni e alle policy inerenti la gestione dei sistemi informatici adottate dalla Società ed all'utilizzo e gestione delle credenziali di accesso.

Nello specifico, è **obbligatorio**:

- a) **Assegnare agli incaricati le credenziali di autenticazione con codice/i che consenta/no l'identificazione dell'incaricato;**
- b) **Modificare le password al primo utilizzo e procedere ad aggiornarle** secondo le procedure informatiche;
- c) **Assicurare la segretezza delle credenziali assegnate;**
- d) **Richiedere e procedere tempestivamente alla disattivazione delle credenziali di autenticazione in caso di perdita della qualità** che consente all'incaricato l'accesso ai dati;
- e) **Impartire preventive disposizioni scritte** per definire le modalità con le quali il titolare delle credenziali di autenticazione, **in caso di prolungata assenza o impedimento ovvero in**

caso di necessità di operatività e sicurezza del sistema, consenta la disponibilità di dati e/o strumenti elettronici assegnati;

- f) **Sottoporre a preventiva autorizzazione da parte del Responsabile gerarchico i profili autorizzativi assegnati** a ciascun incaricato nonché qualsiasi modifica apportata;
- g) **Identificare ed autorizzare gli amministratori di sistema** mediante chiare ed idonee disposizioni scritte;
- h) **Procedere alle attività di aggiornamento degli strumenti adottati** per prevenire il rischio di intrusione ed assicurare la protezione dei dati;
- i) **Effettuare il salvataggio dei dati** secondo le procedure interne adottate;
- j) **Verificare il possesso dei requisiti tecnici – professionali e di onorabilità dei soggetti Terzi** chiamati a svolgere attività di analisi, manutenzione e/o aggiornamento dei sistemi informatici, dei dispositivi (computer, telefonia, pc), licenze, software in uso;
- k) **Formalizzare per iscritto e secondo le disposizioni di legge qualsiasi attività svolta da parte di soggetti Terzi** sui sistemi informatici, dispositivi, licenze, software in uso;
- l) **Identificare e registrare qualsiasi attività svolta** da dipendenti della Società o da parte di soggetti Terzi sui sistemi informatici, dispositivi, licenze, software in uso.

E' VIETATO:

- a) **Falsificare documenti informatici pubblici o privati**;
- b) **Effettuare abusivamente accessi** al sistema informatico o telematico;
- c) **Detenere e diffondere parole chiave o altri mezzi** idonei per l'accesso a sistemi informatici o telematici;
- d) **Diffondere o consegnare programmi informatici volti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**;
- e) **Intercettare comunicazioni** relative ad un sistema informatico o telematico o tra più sistemi, ovvero impedirle o interromperle;
- f) **Installare apparecchiature volte ad intercettare**, impedire o interrompere comunicazione di un sistema informatico o telematico;
- g) **Danneggiare o rendere in tutto in parte invisibili informazioni**, dati e programmi di sistemi informatici o telematici altrui;
- h) **Distruggere, deteriorare, cancellare, alterare** informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o ad essi pertinenti.

Nello specifico, è vietato:

- **Assegnare ad altri incaricati il codice di identificazione di un altro utente**;

- **Lasciare incustodito e accessibile il dispositivo informatico** durante una sessione di lavoro;
- **Lasciare incustodito copia delle credenziali di autenticazione e password assegnate;**
- **Configurare nuovi profili autorizzati degli incaricati ovvero apportare modifiche a quelli esistenti senza disposizione scritta** e secondo i meccanismi autorizzativi previsti da procedure interne;
- **Consentire l'accesso a dati /cartelle di rete a soggetti Terzi che non siano stati preventivamente autorizzati nonché debitamente identificati e registrati.**

4 PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ

La Direzione Information Technology ha definito un sistema di gestione dell'infrastruttura e dei sistemi informatici fondato sui seguenti elementi:

- 1) Osservanza della disciplina in materia di privacy e nello specifico del Manuale privacy del gruppo RdM, approvato dal Consiglio di Amministrazione. A tal proposito sono puntualmente segnalati al Comitato privacy e/o al RPD (Responsabile della Protezione dei Dati personali o Data Protection Officer) eventuali violazioni della sicurezza dei dati personali;
- 2) Gestione dei profili di accesso ai sistemi informatici e telematici mediante un processo autorizzativo ed organizzativo definito;
- 3) Identificazione ed attuazione delle opportune misure di sicurezza fisica per l'accesso ai sistemi informatici aziendali;
- 4) Monitoraggio dei log di sistema;
- 5) Esecuzione di operazioni di back con verifica dell'effettiva efficacia delle stesse;
- 6) Aggiornamento periodico dei sistemi informatici aziendali;
- 7) Identificazione ed aggiornamento degli strumenti tecnologici (e.g. software/licenze d'uso/sistema operativo);
- 8) Aggiornamento dei sistemi di protezione delle infrastrutture da attacchi interni o esterni con procedure per rilevare le vulnerabilità tecniche dei sistemi.

Oltre a tali elementi, al fine di prevenire la commissione dei reati informatici, si sono adottati i seguenti:

PROTOCOLLI

- **GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SISTEMI INFORMATICI /TELEMATICI E DEGLI APPLICATIVI;**
- Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti informatici.

PROCEDURE generali ed inerenti le modalità decisionali, operative da seguire con riferimento a:

- Attivazione, modifica e variazioni ai profili di accesso ai sistemi informativi ed informatici;
- Utilizzo delle risorse informatiche, telematiche e telefonia;
- Esecuzione ed gestione delle operazioni di back up;
- Gestione della posta elettronica certificata;
- Gestione dei servizi legati all'Information Technology;

- Gestione del *data breach*

5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In relazione alla prevenzione e alla vigilanza in ordine al rischio di commissione dei reati e gli illeciti amministrativi di cui alla presente parte speciale, l'ODV ha il compito di:

- Proporre che vengano aggiornate le istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.
- Proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati e degli illeciti della presente Parte Speciale;
- Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure ed istruzioni interne;
- Esaminare eventuali segnalazioni ed effettuare gli accertamenti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

Il Responsabile della Direzione Information Technology è altresì tenuto a comunicare all'ODV eventuali modifiche alla struttura ed ai profili legati alla sicurezza informatica nonché piani di miglioramento e/o progetti con impatto sul sistema di controllo dei sistemi informativi della Società.

L'OdV, sulla base di tali comunicazioni periodiche e delle relative conseguenze, valuterà l'adeguatezza ed efficacia delle misure adottate proponendo le dovute modifiche e tutti gli adeguamenti ritenuti opportuni.

PARTE SPECIALE N. 7- REATI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI

1 LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI

La Legge 16 marzo 2006 n. 146 ha introdotto la nuova categoria dei “reati transnazionali”.

Finalità della citata Legge è quella di fornire più efficaci mezzi di prevenzione e repressione in relazione ad organizzazioni criminali che agiscono a livello internazionale, per il cui contrasto si rende necessaria la collaborazione tra diversi Stati.

Ai sensi dell’art. 3 della Legge si considera transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- Sia commesso in più di uno Stato;
- Ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- Ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- Ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L’art. 10 elenca **le fattispecie penali la cui commissione determina la responsabilità amministrativa dell’ente, nel caso in cui sussistano i sopra illustrati elementi costitutivi del reato transnazionale e siano, naturalmente, ravvisabili i criteri di imputazione di responsabilità all’ente medesimo dettati dal Decreto 231** (condotta, l’interesse o a vantaggio dell’ente, commissione da parte di un soggetto apicale o subordinato).

I reati previsti dal citato art. 10 sono i seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)**
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43)**
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309)**

In tutte le quattro fattispecie che precedono, la sanzione penale è ricollegata al solo fatto della promozione, costituzione e partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, avente lo scopo di commettere delitti in serie; tale pena va ad aggiungersi a quella comminata per i delitti commessi in forma associata.

L’associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) si distingue dall’associazione per delinquere di cui all’art. 416 c.p. per il fatto che coloro che ne fanno parte “si avvalgono della forza di

intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé od ad altri in occasione di consultazioni elettorali.”.

L'art. 416 bis c.p. si applica anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Gli altri due tipi di associazioni criminose sono invece caratterizzate dall'essere preordinate al fine della commissione di specifici reati, concernenti il contrabbando di tabacchi lavorati esteri o la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che - consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, col risultato di rendere più difficile la scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio).

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648 ter circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione della ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648 bis c.p..

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs. 25.7.1998 n. 286)

Il reato di cui all'art. 12, comma 3 del D.lgs. n. 286/1998 consiste nel compimento, al fine di trarne un profitto anche indiretto, di atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio italiano in violazione delle disposizioni sull'immigrazione, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Pene aggravate sono previste, in particolare, per i casi in cui le predette condotte siano commesse con il fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento sessuale, ovvero riguardino l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento.

È inoltre punita (art. 12, comma 5 del D.lgs. citato) la condotta di chi, pur non avendo concorso a procurare l'ingresso illegale, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività di sfruttamento sopra menzionate, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato.

☐ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Tale reato si perfeziona nel caso in cui, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, si induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

☐ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

La condotta criminosa consiste nel prestare aiuto a taluno - dopo l'avvenuta commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo - ad eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa. Il reato sussiste anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

La norma punisce qualsiasi condotta idonea ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa. Si precisa che, per giurisprudenza maggioritaria, sono punite a titolo di favoreggiamento personale anche le false informazioni all'Autorità Giudiziaria tese ai fini di cui sopra.

Con l'emanazione del così detto "Pacchetto Sicurezza" (Legge 15 luglio 2009 n.94) **sono stati introdotti i delitti di "criminalità organizzata", che hanno come principali caratteristiche l'eliminazione del criterio di "transnazionalità" per i reati associativi, in particolare Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)** e l'introduzione degli illeciti di:

- Scambio elettorale politico mafioso (Art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (Art. 630 c.p.);

- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Art. 407 c.p.p.)

Di seguito vengono analizzate le più importanti fattispecie dei reati sopra elencati

Scambio elettorale politico mafioso (Art. 416 ter c.p.)

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui siano erogate somme di denaro da parte della Società a fronte della promessa di voti a personaggi politici a loro volta attivi o con connessioni all'interno di associazioni criminose.

Sequestro di persona a scopo di rapina/estorsione (Art. 630 c.p.)

Tale reato si configura nel caso in cui il sequestro di persona, dietro conseguimento di un ingiusto profitto, sia avvenuto nell'interesse della Società.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Art. 407, comma 2 lett. A n. 5 c.p.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i soggetti mettano in atto le attività sopra elencate allo scopo di creare un profitto per la Società.

2 PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE AZIENDALI SENSIBILI NEI REATI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSAZIONALI

Come emerge dalla descrizione dei reati sopra menzionati, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati che potrebbero essere espressamente previsti dal Decreto (e.g. reati ambientali) oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa della Società (e.g. reati fiscali).

In generale, la Società ritiene che tali disposizioni non abbiano un impatto significativo sulla tipologia di attività svolta e che, comunque, i rischi residuali di commissione di tali reati nel caso di favorire o recare vantaggio all'organizzazione criminale, trovino adeguata copertura nei presidi già attualmente in essere nella Società.

Si individuano comunque, quali **Aree a rischio** in cui potrebbero presentarsi potenziali rischi di commissione dei reati sopra illustrati, le seguenti:

- Rapporti con i fornitori a livello nazionale o internazionale;
- La gestione dei rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari;
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- Gestione dei flussi finanziari;

- Gestione Rapporti infragruppo.

Come **PROCESSI STRUMENTALI**

- Selezione di fornitori di beni o servizi (es. trasporto e smaltimento rifiuti);
- Gestione delle risorse finanziarie;
- Gestione del contenzioso ed accordi transattivi;

Le Direzioni/Funzioni/unità coinvolte nei suddetti processi sono:

- La Direzione Acquisti e Logistica;
- La Funzione Tesoreria e Finanza;
- La Funzione Affari Legali e Societari;
- La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo;
- I soggetti aventi poteri di spesa.

3 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLI E DIVIETI

Tutti i soggetti coinvolti nelle aree e processi identificati come a rischio sono tenuti all'osservanza dei seguenti principi di comportamento e divieti al fine di prevenire la realizzazione delle condotte di cui all' art. 24^{ter}. In generale, i suddetti processi devono essere svolti nel rispetto delle seguenti norme:

- La normativa italiana e straniera applicabile;
- I principi etici adottati da Reno De Medici S.p.A. inerenti la gestione dei rapporti con i Terzi e la gestione delle risorse finanziarie (Codice Etico – Allegato 1);
- I Protocolli, le Procedure aziendali (vedi successivo paragrafo 4), la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo economico della gestione.

Ai Collaboratori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della Società, la cui conoscenza e il cui rispetto dei principi ivi contenuti costituirà un loro obbligo contrattuale.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I soggetti che operano nelle aree a rischio hanno espresso **OBBLIGO di** rispettare:

- 1) Il sistema di organizzazione della società** che rispecchia i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative;
- 2) Le regole operative e di controllo definite per la selezione del fornitore**, richiedendo a quest'ultimo il possesso non solo di requisiti tecnici-professionali ma anche di onorabilità;

- 3) Segnalare immediatamente per le azioni del caso qualunque richiesta di indebiti vantaggi ovvero tentavi di prevaricazione abusiva da parte di soggetti Terzi** di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza. Il Responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alle Funzioni competenti e all'OdV.

DIVIETI GENERALI E SPECIFICI

E' fatto **divieto di:**

- 1) Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che**, presi individualmente o collettivamente, **integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato** rientranti tra quelle previste nella presente Parte Speciale del Decreto;
- 2) Porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste.**

E' **vietato in particolare:**

- a) Riconoscere compensi e/o altre utilità a Fornitori di beni e servizi e/o a Collaboratori** che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di acquisto/servizio/ incarico da svolgere ed alle prassi vigenti;
- b) Destinare somme di denaro per scopi diversi da quelli per cui sono state autorizzate.**

4 PROTOCOLLI, PROCEDURE E CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ

Come sopra esposto, la Società ha ritenuto adeguate le seguenti misure di prevenzione adottate con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione e Societari. Si riportano pertanto di seguito le misure adottate:

PROTOCOLLI

- Gestione delle forniture, servizi, consulenze ed incarichi professionali;
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- Gestione delle risorse finanziarie.

PROCEDURE

- Procedure del Sistema Qualità, Ambiente e Sicurezza con riferimento alla selezione e valutazione del Fornitore;
- Procedura amministrativo – contabile Ciclo Passivo;
- Procedura amministrativo – contabile Gestione della Tesoreria e della Finanza.

5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV tenuto conto che il rischio di commissione dei reati di cui è discussione è residuale, vigilerà su:

- Verifica, in funzione del Piano annuale predisposto, delle effettiva osservanza delle regole decisionali, operative e di controllo definite all'interno dei processi di riferimento;
- Proporre che vengano aggiornate le istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.
- Proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati e degli illeciti della presente Parte Speciale;
- Esaminare eventuali segnalazioni ed effettuare gli accertamenti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

**PARTE SPECIALE N. 8- REATI IN MATERIA DI TURBATA LIBERTÀ
DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO**

1 LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA DI TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Con la Legge n. 99 del 23 luglio 2009 sono stati inclusi, tra le fattispecie suscettibili di determinare la responsabilità da reato degli Enti, i delitti contro l'industria e il commercio, previsti dal Capo II del Titolo VIII del Libro II del codice penale.

Con riferimento a tale tipologia di reati **Reno De Medici**, dopo aver effettuato una mappatura delle attività, **ha ritenuto che possa essere molto teorico il rischio connesso alla possibile realizzazione di tali reati escluso il reato di "Frode nell'esercizio del commercio"** la cui commissione potrebbe rientrare nell'ambito dei processi di attività della Società.

Di seguito, sono comunque illustrati tutti i reati previsti all'

Art.25bis

☐ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato.

☐ Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art 513-bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia

☐ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

☐ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita,

☐ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

☐ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine,

provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

2 PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI IN MATERIA DI TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Reno De Medici ritiene che il rischio-reato di "Frode nell'esercizio del commercio", la cui commissione potrebbe rientrare nell'ambito di attività svolta dalla Società, abbia una adeguata copertura nei presidi già attualmente in essere. Ha quindi identificato come **aree a rischio**

- La gestione delle dichiarazioni di conformità dei prodotti;
- La gestione delle attività inerenti lo stoccaggio, spedizione e movimentazione del magazzino prodotti finiti;
- La gestione dei reclami e delle contestazioni da parte della clientela.

PROCESSI SENSIBILI

- Gestione delle spedizioni;
- Gestione magazzino;
- Gestione dei reclami.

Le Direzioni/Funzioni/unità coinvolte in tali processi a rischio sono:

- La Direzione di Stabilimento;
- L'unità presso lo Stabilimento incaricata alla gestione delle spedizioni dei prodotti finiti;
- L'unità presso lo Stabilimento incaricata della Qualità dei prodotti finiti;
- L'assistenza tecnica alla clientela.

3 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLI E DIVIETI

Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati in esame tutti i Destinatari, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, devono attenersi alle regole di condotta conformi a quanto prescritto, da:

- 1) Principi enunciati nel Codice etico del Gruppo RDM con riferimento alla gestione dei rapporti commerciali con Terzi;
- 2) Procedure operative appartenenti al Sistema Qualità, Ambiente e Sicurezza e volte ad assicurare la trasparenza nel processo di emissione degli ordini, gestione delle spedizioni e dei reclami;
- 3) Procedura amministrativa – contabile in materia di gestione del magazzino prodotti finiti ed inerente la gestione del prefatturato.

E' fatto pertanto espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via diretta, ed a carico di eventuali collaboratori esterni (e.g. agenti), tramite apposite clausole contrattuali, di:

- a) **Porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato** considerate dagli articoli in esame nella presente Parte Speciale;

- b) Porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali;**
- c) Porre in essere qualsiasi comportamento che non sia improntato a correttezza e lealtà e che sia volto ad ottenere risultati cagionando danni a terzi.**

4 PROTOCOLLI, PROCEDURE E CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ

La Società ha adottato:

- Un sistema di gestione della Qualità, composto dal Manuale della Qualità e dalle relative procedure di controllo ed applicato sull'intera filiera produttiva, in grado di assicurare il livello qualitativo promesso al cliente nel contratto di vendita;
- Procedure amministrativo-contabile con particolare riferimento alle procedura "Gestione del Magazzino" e del "Ciclo Attivo", le cui attività di controllo assicurano che il bene consegnato sia quello richiesto dal cliente in base alla quantità, all'origine ed alla provenienza ricercata;
- Un Programma Antitrust per il Gruppo RDM.

Poiché si sono ritenute tali misure idonee ed in grado di prevenire la realizzazione del reato di "Frode nell'esercizio del commercio", non si è provveduto alla predisposizione di ulteriori Protocolli e Procedure.

5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In relazione alla prevenzione e alla vigilanza in ordine al rischio di commissione dei reati e gli illeciti amministrativi di cui alla presente parte speciale l'ODV svolgerà i seguenti compiti:

- a) Proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati e degli illeciti della presente Parte Speciale;
- b) Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure;
- c) Esaminare eventuali segnalazioni ed effettuare gli accertamenti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE N. 9 – REATI AMBIENTALI

1 LE FATTISPECIE DI REATO IN MATERIA AMBIENTALE

Con il D.L.gs. n. 121 del 7 luglio 2011, entrato in vigore in data 16 agosto 2011, è stata recepita la direttiva comunitaria 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'ambiente⁶⁵.

Tale direttiva comunitaria rappresenta infatti un importante cambiamento nel sistema delle fonti normative del diritto penale ambientale, in quanto stabilisce, da un lato, le condotte contro l'ambiente da considerarsi come reati al fine di creare un livello minimo di armonizzazione della normativa in materia ambientale, a livello europeo; dall'altro, un sistema di responsabilità analogo per tutte le persone giuridiche con l'intento di garantire una più efficace tutela dell'ambiente.

La direttiva, in particolare, richiede agli Stati Membri di sanzionare una serie di condotte di danneggiamento dell'ambiente, imputabili a persone fisiche e/o giuridiche, ed idonee a provocare danni alla salute delle persone (decesso o lesioni gravi) ovvero un significativo deterioramento della qualità dell'aria, del suolo, delle acque della fauna o della flora.

Il D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011 recepisce quanto richiesto dalla direttiva:

- (i) identificando le sanzioni da applicarsi per le condotte illecite, così come individuate dalla direttiva;
- (ii) completando il quadro degli illeciti ambientali mediante l'aggiunta di due nuovi articoli nel codice penale: art. 727-bis "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" e 733-bis "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto";
- (iii) disciplinando la responsabilità delle persone giuridiche per i reati ambientali, mediante l'introduzione nel D.lgs. n. 231 del 8 giugno 2001 (di seguito il "Decreto") dell'articolo 25undecies (Reati ambientali).

La Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante "Disposizioni in materia dei delitti contro l'ambiente" ha ulteriormente ampliato le fattispecie di reato dalle quali è potenzialmente rinvenibile la responsabilità amministrativa della Società con conseguente applicazione di sanzioni, oltre che pecuniarie anche interdittive, una volta accertati i presupposti. Nello specifico sono state introdotte quattro nuove fattispecie di natura delittuosa, di evento e di danno per l'ambiente.

Le nuove fattispecie di reato, dunque, inserite all'**Art. 25undecies** sono le seguenti:

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

Il reato ha come presupposto il verificarsi dell'evento di inquinamento, individuato nella compromissione o deterioramento⁶⁶, significativi e misurabili, di specifici beni ambientali quali a) le acque o aria

⁶⁵ Il D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121 fa seguito alla delega contenuta nell'art. 19 della legge del 4 giugno 2010, n. 96 in cui era delegato al Governo l'adozione, entro il termine di nove mesi, uno o più decreti legislativi al fine di reperire le disposizioni della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE (a modifica della direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi ed all'introduzione di sanzioni per violazioni).

⁶⁶ Da un punto di vista lessicale i due termini si differenziano per gli effetti della condotta, rinvenibili in una situazione tendenzialmente irrimediabile ("compromessa") che può ricomprendere anche condotte minori o maggiori di un'azione di danneggiamento. Da un punto di vista

o porzioni estese o significative del suolo o sottosuolo; b) un ecosistema⁶⁷, la biodiversità, anche agraria, la flora o della fauna. L'evento deve essere cagionato dalla violazione delle prescrizioni e/o limiti delle autorizzazioni rilasciate ovvero dall'assenza delle necessarie autorizzazioni ovvero dall'attuazione di comportamenti omissivi⁶⁸. **E' necessario quindi che esista un nesso di causalità effettiva tra l'evento di inquinamento e la condotta. L'inquinamento potrà essere cagionato attraverso sia una condotta attiva**, ossia mediante la realizzazione di un fatto considerevolmente dannoso o pericoloso, **sia con il mancato impedimento dell'evento dannoso o pericoloso** da parte di chi, secondo normativa ambientale, è tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione rispetto al fatto di inquinamento. **Non è comunque escludibile a priori il concorso di reati** ogni qualvolta attraverso la commissione di un illecito penale di natura diversa da quella ambientale si cagioni anche un evento di inquinamento (o disastro, come di seguito indicato). Qualora accertata la responsabilità è prevista per la Società l'applicazione di sanzioni pecuniarie (da 250 a 600 quote) e delle sanzioni interdittive.

Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui si verifichi l'evento di disastro ambientale, individuato in tre diverse situazioni le quali alternativamente lo determinano: 1) alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Sono invece esclusi i casi all'art. 434 del c.p. "disastro innominato", ove sono ricondotti eventi distruttivi di proporzioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atti a produrre effetti dannosi gravi, complessi ed estesi⁶⁹ per la vita ed integrità fisica delle persone. Nel caso del disastro ambientale **l'oggetto di tutela è l'ambiente pertanto il disastro ambientale può verificarsi anche senza danno o pericolo per le persone**. L'offesa alla pubblica incolumità è strettamente correlata con i due fenomeni di alterazione e costituisce conseguenza diretta, considerando il carattere di prorompente diffusione ed espansività del fenomeno tale da porre a pericolo, collettivamente un numero indeterminato di persone

L'evento è cagionato dalla violazione delle prescrizioni e/o limiti delle autorizzazioni rilasciate o dall'assenza delle necessarie autorizzazioni ovvero dall'attuazione di comportamenti omissivi. E' necessario quindi che esista un nesso di causalità effettiva tra l'evento di disastro

normativo, il termine "compromissione" non è utilizzato per indicare una situazione di "danno attuale" per il quale si utilizza il termine invece di "deterioramento" (art.300 del D.Lgs. 152/2006 "È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima).

⁶⁷ Cfr. Corte di Cassazione, Ufficio Massimario settore penale, Rel. N. III/04/2015, per ecosistema si intende "l'insieme degli organismi viventi (comunità), dell'ambiente fisico circostante (habitat) e delle relazioni biotiche e chimico – fisiche all'interno di uno spazio definito della biosfera"

⁶⁸ Il legislatore utilizza il termine "abusivamente" per definire il carattere illecito della condotta di inquinamento. A tal proposito per determinare come può verificarsi una condotta abusiva atta a perfezionare il nuovo reato, si è analizzata l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza in materia. (Cfr. Cass. Pen. Sez. III, Sent. 04-11-2013, n. 44449 e Cass. Pen. Sez. III, 12-12-2008, n. 46029).

⁶⁹ Cfr. Cass. Pen. Sez. IV Sent., 10-04-2015, n. 14859.

ambientale e la condotta. Accertata la responsabilità della Società sono applicate sanzioni pecuniarie (da 400 a 800 quote) ed interdittive ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs.231/2001.

Inquinamento ambientale colposo e Disastro ambientale colposo (Delitti colposi contro l'ambiente art. 452 quinquies c.p.)

Il reato si configura al verificarsi dell'evento di inquinamento ambientale e disastro ambientale. **L'evento deve essere conseguenza dell'inosservanza delle prescrizioni e/o dei limiti delle autorizzazioni rilasciate ovvero dell'attuazione di comportamenti idonei a cagionare un inquinamento o un disastro ambientale. La volontà del soggetto**, tenuto al rispetto di specifici obblighi di prevenzione, **non è diretta all'evento** ed egli, pur avendo concretamente presente la connessione causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento illecito, **si astiene dall'agire, nel rispetto degli obblighi imposti, per negligenza, imperizia, imprudenza.**

Le altre fattispecie possono essere così classificate:

A. Reati in materia di acque:

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 del D.lgs. 152/2006, comma 2)

Tali ipotesi di reato si configura quando gli scarichi di acque reflue industriali, aperti o comunque effettuati, senza autorizzazione, oppure continuati ad essere effettuati o mantenuti anche dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, contengano sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto 152/2006.

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137 del D.lgs. 152/2006, comma 3):

Il reato si configura quando è effettuato uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 del Decreto 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4,

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite tabellari (art. 137 del D.lgs. 152/2006, comma 5):

Il reato si configura nell'ipotesi in cui, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, siano superati, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006 i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte terza del Decreto 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle Regioni o dalle Province Autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, oppure i valori limiti fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5.

Scarichi su suolo, sottosuolo ed acque sotterranee (art. 137 del D.lgs. 152/2006, comma 11)

Tale ipotesi si configura nell'ipotesi di violazione dei divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee).

B. Reati in materia di rifiuti

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzate (art. 256 del D.lgs. 152/2006, comma 1):

Il reato si configura nell'ipotesi in cui sia effettuata una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208,⁷⁰ 209⁷¹, 210⁷², 211⁷³, 212⁷⁴: 214⁷⁵, 215⁷⁶, 216⁷⁷.

Discarica non autorizzata (art. 256 del D.lgs. 152/2006, comma 3):

Il reato si realizza nell'ipotesi in cui sia realizzata o gestita una discarica non autorizzata e nell'ipotesi in cui la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Inosservanza delle prescrizioni nell'autorizzazione alla gestione della discarica (art. 256 del D.lgs. 152/2006, comma 4):

Il reato si configura nell'ipotesi in cui siano inosservate le prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, alla gestione della discarica, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Miscelazione di rifiuti (art. 256 del D.lgs. 152/2006, comma 5):

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187⁷⁸ effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 del D.lgs. 152/2006, comma 5)

⁷⁰ ART. 208_Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo così modificato dall'articolo 2, comma 29-ter, d.lgs. n. 4 del 2008)

⁷¹ ART. 209. Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale

⁷² ART.210. Autorizzazioni in ipotesi particolari (articolo abrogato dall'articolo 39, comma 3, d.lgs. n. 205 del 2010)

⁷³ ART.210. Autorizzazioni in ipotesi particolari (articolo abrogato dall'articolo 39, comma 3, d.lgs. n. 205 del 2010)

⁷⁴ ART 212. Albo nazionale gestori ambientali

⁷⁵ ART. 214. Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate (articolo così sostituito dall'articolo 27 del d.lgs. n. 205 del 2010)

⁷⁶ ART. 215. Auto smaltimento

⁷⁷ ART. 216. Operazioni di recupero

⁷⁸ Art. 187. Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi. (Articolo così sostituito dall'articolo 15 del d.lgs. n. 205 del 2010)

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b)⁷⁹.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
(art. 258 del D.lgs. 152/2006, comma 4)

Il reato si configura nell'ipotesi di imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, le quali non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. Il reato si realizza inoltre nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, in cui sono fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e nell'utilizzo del certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito dei rifiuti (art. 259 del D.lgs. 152/2006, comma 1);

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.lgs. 152/2006, comma 1)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260 del D.lgs. 152/2006, comma 2)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti ad alta radioattività.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 -sexies c.p.)

Il reato è configurabile nell'ipotesi in cui sia abusivamente ceduto, acquistato, ricevuto, trasportato, importato, esportato, procurato ad altri, detenuto, trasferito ovvero sia dato via illegittimamente materiale ad alta radioattività. Sono previste quindi aggravanti qualora la condotta determini il pericolo di compromissione o deterioramento di 1) acque o aria, o porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Infine è

⁷⁹ Art. 227, comma 1, lettera b) richiama i rifiuti sanitari indicati p.r. 15 luglio 2003, n. 254.

prevista un'ulteriore aggravante se dalla condotta derivi pericolo per la vita o per l'integrità fisica delle persone.

Associazione a delinquere con l'aggravante ambientale (Circostanze aggravanti – art. 452octies c.p.)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui vi sia la promozione, costituzione e partecipazione ad una associazione criminosa formata da tre o più persone, avente lo scopo di commettere delitti in materia ambientale ovvero vi sia l'associazione criminosa in cui coloro che ne fanno parte si avvalgono dell'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti in materia ambientale ovvero per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi ovvero di servizi pubblici in materia ambientale.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis del D.lgs. 152/2006, comma 6, 7 e 8)

▪ **Predisposizione ed inserimento nel SISTRI⁸⁰ di un certificato di analisi con false indicazioni**

Il reato si configura nell'ipotesi di predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), che fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e di inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

▪ **Trasporto non accompagnato da copia cartacea della scheda SISTRI**

Il reato si configura nell'ipotesi in cui si omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

▪ **Trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato da copia cartacea della scheda Sistris**

Tale ipotesi si configura nel caso in cui si omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

C. Reati in materia di bonifica

Bonifica dei siti (art. 257 del D.lgs. 152/2006, comma 1)

▪ **Omessa bonifica**

80

Il reato si configura nell'ipotesi in cui è cagionato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non si è provveduto alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 (procedure operative ed amministrative) e seguenti.

- Omessa Comunicazione

Al verificarsi dell'evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, in caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242.

Bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257 del D.lgs. 152/2006, comma 2)

Il reato si configura nel caso in cui l'inquinamento, del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee è provocato da sostanze pericolose.

D. Reati in materia di inquinamento atmosferico

Superamento valori limiti di emissione e di qualità dell'aria (art. 279 del D.lgs. 152/2006, comma 5);

- **Superamento valori limiti di emissione o prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione**

Il reato si configura nell'ipotesi, in cui, nell'esercizio di uno stabilimento, con violazione dei valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271⁸¹ o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, il superamento dei valori limite di emissione determini il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- **Superamento valori limiti di emissione o prescrizioni contenuti nell'AIA**

Il reato si configura nell'ipotesi, in cui, nell'esercizio di uno stabilimento, con violazione dei valori limite o le prescrizioni contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale, il superamento dei valori limite di emissione determini il superamento dei valori limite di qualità dell'aria.

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 della Legge 549/93, comma 6);

Il reato si configura nelle ipotesi di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 articolo (cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive) ed è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei

⁸¹ ART. 271- Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività (articolo così modificato dall'articolo 3, comma 5, d.lgs. n. 128 del 2010)

casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Per tutte le ipotesi di reato, cui è configurabile la responsabilità degli Enti, il legislatore ha previsto sanzioni pecuniarie, commisurate alla gravità dei reati presupposto, e prevedendo i casi di riduzione della stessa secondo quanto definito all'art. 12 del Decreto.

Sono state altresì previste le sanzioni interdittive, così come identificate all'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non superiore a 6 mesi, in relazione ai reati di:

- a) scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose;
- b) scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limiti;
- c) scarichi su suolo, sottosuolo ed acque sotterranee;
- d) discarica non autorizzata;
- e) inquinamento doloso e colposo provocato da navi;

Se ricorrono le condizioni, di cui all'art. 13 del Decreto⁸²

In riferimento invece all'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività, il legislatore, così come definito dall'art. 16 comma 3 del D.Lgs. 231/2001, ha previsto l'applicazione nell'ipotesi in cui l'Ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di:

- f) associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 del D.lgs. n. 152/2006);
- g) sversamento in mare doloso di materie inquinanti (art. 8 comma 1 e 2 del D.lgs. n. 202/2007).

In considerazione del settore in cui opera la Società e delle attività caratteristiche del proprio ciclo produttivo, non è possibile escludere a priori la realizzazione delle tipologie di reato introdotte nel Decreto ovvero il possibile coinvolgimento della Società a titolo di colpa nei reati intenzionalmente compiuti da Fornitori (Smaltitori/Recuperatori/Trasportatori di rifiuti).

Non risultano invece ipotizzabili in ragione:

- a. **Del contesto territoriale** nel quale sono insediati le unità produttive della Società, non essendo presenti specie animali o vegetali protette nelle vicinanze dell'azienda, i reati di *“Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”, “Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto”*.
- b. **Dei processi di attività svolti**, i reati di *“Scarichi da nave o aeromobili di sostanze vietato”, “Inquinamento doloso o doloso provocato da navi”, i reati inerenti il Sistri ed applicabili al solo*

⁸² Le sanzioni interdittive sono applicate quando ricorrono una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata non agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Trasportatore e la “Commercializzazione internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione” e il reato di “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”.

Reno De Medici S.p.A. ha quindi dato avvio ad un’attività di analisi dei rischi delle aree interessate dalle potenziali casistiche di reato espressamente indicate nell’art. 25undecies, ritenendo comunque il sistema di gestione ambientale, implementato e certificato ISO 14001, un adeguato ed efficace strumento per prevenire e ridurre la realizzazione dei rischi -reato.

2 RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLA SOCIETÀ PER I REATI DI CUI ALL’ART.25UNDECIES

I reati considerati all’**art.25undecies** hanno quale presupposto:

- La negligente inosservanza delle norme e delle misure ambientali indicate nel D.Lgs.n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. (c.d. Codice dell’Ambiente), indipendentemente da un danno diretto arrecato all’ambiente. Nello specifico la condotta consiste in violazioni formali o connesse ad adempimenti di natura amministrativa;
- L’identificazione del soggetto attivo nel soggetto apicale o sottoposto. Le pronunce giurisprudenziali hanno chiarito ed ammesso la validità della delega di funzioni anche per la tutela ambientale qualora compresenti i seguenti requisiti: 1) la delega deve essere puntuale ed espressa, senza che siano trattenuti in capo al delegante poteri residuali di tipo discrezionale; 2) il soggetto delegato deve essere tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato per lo svolgimento del compito affidatogli; 3) il trasferimento delle funzioni deve essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o quanto meno alle esigenze organizzative della stessa; 4) la delega deve riguardare non solo le suddette funzioni i correlativi poteri decisionali e di spesa; 5) l’esistenza della delega deve essere giudizialmente provata in modo certo.⁸³;
- La configurazione di un interesse o vantaggio strettamente correlato e scaturente dalla condotta ed rinvenibile, ad esempio, in un risparmio di costi.

E’ infatti opportuno specificare che **i suddetti reati –presupposto possono essere contestati in concorso con altre fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa ex Decreto** (e.g. reati associativi e di criminalità organizzata, truffa aggravata ai danni dello Stato) **ovvero possono rappresentare essi stessi il presupposto** per la commissione di altre fattispecie appartenenti al “catalogo dei reati 231” (e.g. inquinamento del suolo ovvero deposito temporaneo incontrollato di rifiuti sanitari che può determina pericolo per la salute dei lavoratori e cagionare malattie professionali).

In base a quanto previsto all’art.6 del Decreto, qualora ricorrenti i suddetti presupposti, la Società potrà essere esonerata dalla responsabilità amministrativa laddove dimostri di aver adottato, prima della commissione del reato, un Modello di organizzazione, gestione e controllo in grado di prevenire il reato di cui all’art.25undecies e di averlo efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente.

⁸³ Cfr. Cass. Pen. Sez. II, Sent. n. 29415 del 10 luglio 2013.

A differenza di quanto previsto in materia di salute e sicurezza sul lavoro⁸⁴, non sono stati definiti i contenuti essenziali dei Modelli in materia ambientale.

Tuttavia le certificazioni volontarie ambientali⁸⁵ secondo la norma UNI EN ISO 14001 ed Emas, sono state ritenute dalle associazioni di categorie una base di riferimento ed uno strumento per la costruzione di misure idonee a prevenire i reati ambientali.

3 PROCESSI/ATTIVITÀ ED AREE AZIENDALI SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI

In considerazione delle condotte sopra esposte e dell'attività produttiva svolta, la Società ha individuato come **Aree Sensibili**

- Tutte le attività produttive, svolte all'interno delle strutture fisiche della Società, che hanno un impatto diretto o indiretto sull'ambiente.

I reati ambientali possono infatti essere commessi nelle modalità più eterogenee.

Pertanto i soggetti destinatari della presente Parte Speciale sono tutti coloro che sono tenuti, a qualsiasi titolo, ad osservare o far osservare le norme di tutela e salvaguardia dell'ambiente, anche in considerazione di apposita delega di funzioni in materia ambientale.

Nello specifico i seguenti soggetti:

- i. Datore di Lavoro;
- ii. Direttori di Stabilimento;
- iii. Tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza di soggetti con deleghe di funzioni e che, in virtù di specifiche competenze, svolgono mansioni in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente;

La Società ha organizzato una Funzione aziendale (Quality, Environment & Emission, Safety and Health in breve "QESH") alla quale è demandato, tra l'altro, il compito di:

- (i) coordinare ed assicurare il rispetto delle disposizioni legislative ambientali;
- (ii) aggiornare e dare concreta attuazione delle procedure ed istruzioni aziendali a salvaguardia dell'ambiente;
- (iii) verificare l'osservanza da parte dei Destinatari delle misure organizzative definite.

⁸⁴ L'art.30, comma 5 del D. Lgs.91/2008 stabilisce che "in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGS) del 28 settembre 2001 o al British standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per la parti corrispondenti".

⁸⁵ La rilevanza della certificazione è peraltro riconosciuta sia dal cd. Codice dell'Ambiente⁸⁵, il quale prevede ad esempio la riduzione di garanzie finanziarie, a favore dello stato, se l'impresa è in possesso della certificazione, nonché dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 112/2008⁸⁵, che prevede la sostituzione dei "controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività", con i controlli periodici svolti dagli Enti Certificatori.

Per garantire un adeguato ed efficace sistema di controllo a tutela e salvaguardia dell'ambiente, è stato altresì previsto un periodico e tempestivo flusso informativo dalla Funzione QESH all'OdV⁸⁶, nonché all'Amministratore Delegato ed al Management avente per oggetto la politica ambientale, gli obiettivi perseguiti ed i risultati raggiunti nonché le criticità e/o problematiche emerse alla luce di novità legislative e/o verifiche svolte.

Comportamenti contrari e /o violazioni al Modello, ai protocolli e procedure/istruzioni in materia ambientale saranno sanzionati dalla Società ai sensi di quanto previsto al § Sistema disciplinare, prevedendo altresì l'attivazione di misure anche nei confronti di Fornitori e in generale soggetti Terzi.

Eventuali integrazioni alle aree sensibili e processi a rischio, potranno quindi essere formulate all'Amministratore Delegato.

4 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO, CONTROLLI E DIVIETI

Tutti i Processi devono essere svolti conformandosi alle leggi vigenti ed applicabili alla Società, ai principi etici definiti nel Codice Etico di Gruppo, nonché agli standard definiti dalla Norma UNI EN ISO 14001: 2004.

I Destinatari sono pertanto **obbligati a**:

1) Osservare:

- **Le disposizioni contenute nel D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **Le leggi, i regolamenti, o altri provvedimenti in materia di tutela ambientale diverse dal punto precedente, definiti da Enti Locali (Regione, Provincie, Comuni), dallo Stato Italiano e da organismi sovranazionali;**
- **Quanto prescritto dalle autorizzazioni in materia ambientale rilasciate;**

2) Rispettare le specifiche politiche di selezione delle società che forniscono servizi di trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché qualsiasi altro servizio con impatto sull'ambiente, vi compresi appalti di lavori o servizi di manutenzione;

3) Assicurare il possesso da parte dei Fornitori selezionati non solo di requisiti tecnici-professionali ma anche di onorabilità e valutare periodicamente il loro mantenimento;

4) Rispettare i protocolli e le procedure/istruzioni operative aziendali in materia ambientale, e specifiche per le singole unità produttive;

5) Osservare e far osservare scrupolosamente le procedure generali applicabili a tutte le unità produttive/uffici della Società nonché quelle specifiche adottate in base agli aspetti ambientali identificati e valutati;

⁸⁶ Le modalità e tempistiche di comunicazione e trasmissione di reportistica all'OdV sono definite all'interno della procedura n. 7 denominata "Procedura per la gestione dei flussi informativi verso l'OdV", a cui si rimanda (Allegato N.2).

6) Coordinarsi e vigilare sul rispetto, da parte dei Fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'azienda stessa, **delle misure ambientali definite dalla Società.**

E' fatto obbligo ai **Direttori di Stabilimento, con il supporto e le competenze tecniche del Responsabile Ambientale di riferimento:**

- a) Definire e formalizzare un budget di spesa** per gli interventi presso l'unità di riferimento (e.g. investimenti, manutenzioni) con impatto sull'ambiente, identificando il criterio di attribuzione delle priorità e di consuntivazione degli interventi nonché assicurando un periodico controllo sull'effettiva realizzazione;
- b) Valutare attentamente la scelta delle attrezzature e degli impianti** in funzione del contesto territoriale nel quale è inserito l'insediamento produttivo (e.g. geomorfologico, climatico);
- c) Assicurare su base continuativa il corretto funzionamento dei gli standard tecnico – strutturali di legge** relative ad attrezzature, impianti, utilizzo di agenti chimici, fisici, biologici e movimentazione di sostanze pericolose presidi tecnici, adottando le azioni necessarie per assicurare il rispetto della normativa ambientale;
- d) Valutare che i suddetti standard tecnico-strutturali siano adeguati**, stante le migliori tecniche disponibili, per poter permettere di rispettare le leggi, i regolamenti e le autorizzazioni ambientali esistenti;
- e) Promuovere ed attuare ogni ragionevole politica e/o iniziativa finalizzata a ridurre i rischi ambientali ed a migliorare le prestazioni ambientali;**
- f) Sviluppare e mantenere un rapporto di costruttiva collaborazione con le Autorità ed Istituzioni pubbliche** preposte ad effettuare attività di controllo in materia ambientale (e.g. Ministero dell'Ambiente, Arpa, Autorità locali, Uffici Urbanistici);
- g) Collaborare attivamente anche con le Autorità ed Istituzioni Pubbliche** al fine di segnalare criticità ed individuare le soluzioni opportune per il continuo miglioramento e tutela dell'ambiente;
- h) Prevedere delle attività di formazione e di addestramento**, per fornire una conoscenza adeguata della normativa applicabile e delle azioni previste per assicurare che l'attività aziendale si compia nel pieno rispetto delle normative applicabili;
- i) Definire specifiche procedure per la gestione delle emergenze** con impatto ambientale e definire adeguate forme di comunicazione;
- j) Effettuare periodici controlli sul rispetto dei valori limiti definiti dalla legge e assicurare la tracciabilità delle verifiche effettuate** (reporting periodico ed analisi svolte da parte di Enti Terzi);
- k) Prevedere lo svolgimento di periodiche riunioni** per discutere le problematiche inerenti il sito produttivo;
- l) Comunicare, senza indugio** al Responsabile del Coordinamento, al Responsabile Affari Legali e Societari ed all'Amministratore Delegato, **situazioni di anomalia o malfunzionamenti che**

possono creare una condizione di rischio ai sensi del Decreto ed indicare gli interventi correttivi necessari per ridurre l'esposizione al rischio;

E' fatto divieto di:

- 1) Porre in essere comportamenti che potrebbero dare causa alle fattispecie di reato** previste all'art. 25undecies nonché mettere a rischio la salute e sicurezza dei propri lavoratori, di soggetti Terzi nonché della comunità ove l'unità produttiva è ubicata;
- 2) Mettere in atto comportamenti e/o condotte contrarie alle norme, procedure ed istruzioni in materia ambientale che possono danneggiare l'ambiente, o provocare danni alla salute e sicurezza dei soggetti interni e/o esterni all'Azienda.**

5 PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ

Preliminarmente è opportuno evidenziare che la Società ha adottato un Sistema di Gestione Ambientale, che si fonda sui seguenti elementi:

- Analisi degli aspetti ambientali, diretti ed indiretti, ivi inclusi i rischi in condizioni anomale e di emergenza, valutando la significatività e le misure necessarie al contenimento;
- Definizione della Politica Ambientale della Società;
- Monitoraggio degli obiettivi e programmi di miglioramento;
- Analisi e continua valutazione della prescrizioni legali applicabili;
- Comunicazione e formazione periodica dei lavoratori;
- Predisposizione di appositi documenti (c.d. Manuali Ambientali), e/o di
 - a) **PROCEDURE GENERALI** applicabili a ciascun sito produttivo, alcune delle quali riconducibili ad attività sensibili anche in materia di salute e sicurezza:
 - Valutazione degli aspetti ambientali;
 - Identificazione, aggiornamento e accesso alle prescrizioni legali applicabili
 - Formazione, addestramento ed informazione dei lavoratori;
 - Gestione dei Dispositivi di Protezione individuale (DPI)
 - Gestione degli incidenti e degli eventi accidentali;
 - Gestione delle emergenze;
 - Gestione dei prodotti chimici ed in generale delle sostanze pericolose;
 - La gestione dei lavori in appalto;
 - Modifiche impiantistiche;
 - La gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - La comunicazione, partecipazione e consultazione per gli aspetti dell'ambiente per soggetti coinvolti nelle attività di impresa (e.g. dipendenti, dirigenti, fornitori).
 - b) **PROCEDURE SPECIFICHE** predisposte in base all'analisi dei rischi effettuate presso ciascuna unità per gestire tutti gli aspetti ambientali, in modo efficace ed efficiente;

- Vigilanza sul rispetto delle suddette procedure ed istruzioni operative da parte dei lavoratori..

All'interno del suddetto sistema sono definiti:

- (i) I ruoli e le responsabilità in materia ambientale, coerentemente anche alle deleghe di funzioni esistenti;
- (ii) Le attività di controllo in capo alle persone che operano nell'organizzazione;
- (iii) Le modalità di comunicazione e rendicontazione delle prestazioni ambientali;
- (iv) Le modalità di registrazioni delle attività nei singoli processi per garantire la tracciabilità e la presenza di documenti attestanti le operazioni e delle azioni compiute dai soggetti coinvolti

Tale Sistema è periodicamente verificato da parte della Funzione QESH e di Enti certificatori.

In virtù dell'esistenza di tale Sistema e dell'identificazione e valutazione di rischi residui, la Società ha ritenuto opportuno adottare:

PROTOCOLLO

- Gestione dei rischi in materia ambientale

Nonché **PROTOCOLLI specifici per unità produttiva.**

Integrano le misure indicate nei Protocolli le **PROCEDURE:**

- Procedura amministrativa – contabile Ciclo Passivo, con riferimento alla gestione di smaltitori/trasportatori di rifiuti ed alle modalità di stipula di contratti per l'approvvigionamento di servizi e per la vendita eventuale di rifiuti;
- Procedura amministrativa – contabile Beni Patrimoniali, con riferimento alla dismissione dei cespiti.

6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV per quanto riguarda l'osservanza del Modello con riferimento ai reati ambientali sono i seguenti:

- a) Proporre che vengano aggiornate le procedure ed istruzioni esistenti, ai comportamenti così come identificati nella presente Parte Speciale.
- b) Proporre che vengano aggiornate le procedure aziendali relative alla prevenzione dei reati e degli illeciti della presente Parte Speciale;
- c) Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- d) Esaminare eventuali segnalazioni provenienti da uno dei soggetti precedentemente elencati e che sono destinatari di obblighi specifici, ed effettuare gli accertamenti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;

- e) Attivarsi tempestivamente ove ricevuti verbali e/o notizie di provvedimenti per appurare le cause generatrici e l'effettiva attuazione delle misure esistenti, anche con il supporto della Funzione QESH, Internal Audit e/o consulenti esterni;
- f) Essere destinatario delle Relazioni annuali inerenti le prestazioni ambientali della Società.

PARTE SPECIALE N. 10 – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1 LE FATTISPECIE DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

La Legge n. 228/2003, recante misure contro la tratta di persone, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-*quinquies* che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative agli Enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale. L' 25-*quinquies* è stato negli anni oggetto di diverse modifiche ad opera di successivi interventi normativi (v. Legge n. 108/2010; Legge n. 172/2012; D. lgs. n. 24/2014, D. Lgs. n. 39/2014 e la Legge n. 199/2016).

In particolare, si segnala che con la Legge n. 199/2016 "*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*", il legislatore ha introdotto nell'art. 25-*quinquies* l'art. 603-bis del c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), riformulando la condotta e decretando la "tolleranza zero" nei confronti non solo dell'intermediario, ma anche del datore di lavoro che utilizza la manodopera, attraverso l'inasprimento delle pene, il rafforzamento dell'istituto della confisca e l'intensificazione dei controlli su tutto il territorio.

All'art. 25-*quinquies* risultano quindi rubricate le seguenti fattispecie di reato:

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1. c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies*).

Come ampiamente indicato nella parte generale del Modello, ai sensi dell'art.6, comma 2 lettera a) del Decreto, l'organo dirigente è chiamato a individuare le attività aziendali nell'ambito delle quali potrebbe essere commesso un reato presupposto per la responsabilità amministrativa della Società.

Con riferimento alle fattispecie introdotte all'art.25-*quinquies*, le analisi svolte non hanno evidenziato un concreto rischio di commissione di tali reati nell'ambito dell'attività svolta dalla Società, fatta eccezione per il reato di "intermediazione illegale e lo sfruttamento lavorativo".

Tale ipotesi di reato potrebbe infatti sussistere anche qualora il soggetto autore del reato abbia concorso alla sua realizzazione con soggetti estranei all'organizzazione come ad esempio i Fornitori a cui la Società affida lavori, opere e/o servizi. Potrebbe infatti essere riscontrato un vantaggio per la Società riconducibile ad una riduzione di costi aziendali qualora utilizzate agenzie del lavoro che

svolgono intermediazione illecita o qualora assegnato servizio, lavoro, appalto ad un Fornitore che ha commesso il reato in questione

Di seguito quindi si riporta quindi l'unica ipotesi di reato configurabile per la Società:

□ **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis)**

La condotta illecita consiste nello svolgere attività di intermediazione illecita o nell'utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante intermediari, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. La nuova formulazione del reato identifica come indice di sfruttamento la sussistenza di una delle seguenti condizioni:

- i. la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- ii. la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- iii. la sussistenza di violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- iv. la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

2 AREE E PROCESSI SENSIBILI NEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Con riferimento alla condotta di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", la Società ha effettuato le necessarie analisi del contesto aziendale e dei processi ed attività in cui potrebbe – in astratto – essere realizzata la condotta. Ha quindi ritenuto che le norme di comportamento, le misure organizzative ed i controlli adottate idonee a prevenire la realizzazione della fattispecie di reato all'interno dei seguenti processi

Processi a rischio

- Gestione del personale somministrato;
- Gestione dei rapporti con le società di somministrazione del lavoro,
- Qualifica dei Fornitori a cui sono affidati servizi, lavoro e/o opere.
- Gestione dei rapporti contrattuali con i Fornitori a cui sono affidati servizi, lavoro e/o opere.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio e processi strumentali potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione della Società su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

3 SOGGETTI DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale è rivolta a tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione del personale somministrato, gestione dei rapporti con le società di somministrazione del lavoro nonché le attività

di qualifica dei fornitori a cui sono affidati servizi, opere ed appalti e le rispettive verifiche di osservanza delle disposizioni contrattuali.

4 REGOLE GENERALI

I Dipendenti e i soggetti deputati alla gestione delle attività da essi svolte devono conoscere e rispettare:

- 1) In generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- 2) I Principi Etici adottati dalla Società di cui al Codice Etico del Gruppo RDM;
- 3) Le procedure amministrativo – contabili della Controllante adottate dalla Società inerenti la gestione amministrativa del personale, i rapporti con le società di somministrazione del lavoro nonché la qualifica e verifica (requisiti contrattuali e di legge) dei Fornitori a cui sono affidati servizi, opere ed appalti;
- 4) Le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo economico della gestione.

Regole di comportamento, controlli e divieti

Con riferimento alle aree di rischio, i soggetti coinvolti delegati ed eventualmente consulenti e Partner nell'esecuzione delle attività demandate **devono rispettare**:

- Il sistema di organizzazione della società che rispecchia i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative;
- Le regole operative e di controllo definite per:
 - Gestire il personale somministrato;
 - Assicurare la tracciabilità della formazione eseguita al personale somministrato ai sensi del D.lgs.81/08;
 - Qualificare i potenziali Fornitori, ai quali affidare un servizio, lavoro e/o opera all'interno delle proprie unità produttive, compresi gli eventuali subfornitori;
 - Avere evidenza che il personale del Fornitore/subfornitore impiegato nell'esecuzione del servizio, lavoro o opera è stato regolarmente assunto e formato ad eseguire le attività assegnati ai sensi del D.lgs.81/08;
 - Disciplinare le modalità di esecuzione delle prestazioni erogate dai Fornitori in apposite clausole contrattuali, sottoscritte dalle Parti;
 - Verificare l'effettiva esecuzione della prestazione da parte del Fornitore in osservanza alle disposizioni di legge e contrattuali;
 - Qualificare e stipulare contratti con le sole agenzie autorizzate alla somministrazione del lavoro.

I soggetti devono inoltre segnalare immediatamente qualunque richiesta di indebiti vantaggio ovvero tentavi di prevaricazione abusiva da parte di soggetti Terzi di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza. Il Responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alle Funzioni competenti e all'OdV.

È quindi fatto divieto di:

- a) Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle previste nella presente Parte Speciale del Decreto;
- b) Porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste;
- c) Intrattenere rapporti con Fornitori che hanno posto in essere la condotta identificata o che risultano coinvolti in comportamenti posti in essere da eventuali subfornitori.

5 PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ

La Società ha già adottato specifici Protocolli:

- o Selezione, assunzione e gestione personale;
- o Gestione delle forniture e dei servizi, delle consulenze e degli incarichi professionali a Terzi,

nonché all'interno delle procedure amministrative – contabile della Controllante ed inerenti la gestione del Ciclo Passivo e la Gestione amministrativa – contabile del personale.

Poiché si sono ritenute tali misure idonee ed in grado di prevenire la realizzazione del reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", non si è provveduto alla predisposizione di ulteriori Protocolli e Procedure.

6 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'ODV, in via generale, vigilerà sull'efficacia e sull'adeguatezza della presente Parte, ed eventualmente, previo accordo con i soggetti coinvolti proporrà al Consiglio d'Amministrazione le dovute modifiche e tutti gli adeguamenti ritenuti opportuni. In particolare, è compito dell'ODV:

- a) Proporre che vengano aggiornate le procedure /istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.
- b) Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
- c) Esaminare eventuali segnalazioni provenienti da soggetti precedentemente elencati e destinatari di compiti ed obblighi e quindi effettuare gli accertamenti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE N. 11 – REATI TRIBUTARI

1 LE FATTISPECIE DEI REATI TRIBUTARI

Con la Legge 19 dicembre 2019 n. 157 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019e successivamente modificata con il D.Lgs. n. 75/2020, è stata introdotta per la prima volta la previsione della responsabilità da reato delle persone giuridiche a vantaggio delle quali sono state poste in essere condotte delittuose in materia tributaria. È bene precisare che prima di tale novella, il legislatore non aveva inserito i reati tributari fra quelli per i quali è configurabile responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (in breve il "Decreto"). Gli illeciti tributari venivano, pertanto, perseguiti attraverso la contestazione alla Società di reati presupposto quali riciclaggio, autoriciclaggio e associazione a delinquere, anche transnazionale, finalizzata all'evasione fiscale.

Nel corpo del Decreto è stato quindi inserito l'art. 25 *quinquiesdecies*, rubricato "Reati tributari", che introduce, nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, i seguenti reati tributari, previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Per tali reati la legge prevede l'irrogazione a carico degli enti della sanzione pecuniaria e delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D. Lgs 231/2001 (ossia il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D Lgs. n. 74/00)

Il reato si configura allorché chiunque indichi, in una dichiarazione annuale obbligatoria dei redditi o dell'IVA, elementi passivi fittizi, al fine di evadere l'imposta e, a tale scopo, si avvale di fatture o di altri documenti riferiti a operazioni inesistenti. A tal proposito si precisa che sono da intendersi tali le ricevute, note, fatture, contratti, documenti di trasporto, note di addebito e di accredito inerenti operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte, documenti che indicano i corrispettivi o l'iva in misura superiore a quella reale, operazioni che si riferiscono a soggetti diversi da quelli effettivi. condotta deve essere attuata nell'interesse e vantaggio della Società. Nel caso specifico l'obiettivo è recuperare l'IVA versata, per il tramite di una o più operazioni fittizie ed il ricorso a società di comodo. L'inesistenza delle operazioni può essere intesa tanto in senso oggettivo, quando le operazioni non state svolte, quanto in senso soggettivo, quando le stesse sono state svolte (e quindi il dichiarante ha effettivamente sostenuto la spesa), ma da parte di uno o di tutti i soggetti diversi da quelli indicati nei documenti. In tale fattispecie ricadano anche le operazioni c.d. "frodi carosello".

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti l'art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs 231/2001 prevede a carico della persona giuridica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, con aumento di un terzo se, in seguito alla

commissione dei già menzionati delitti, l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità nonché le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.Lgs. 231/2001.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/00)

Il reato si configura quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, l'autore del reato compia operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria; indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa, sia essa Irpef o IVA, sia superiore, con riferimento a ciascuna di esse, ad euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, sia superiore a euro un milione cinquecentomila; ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Elemento qualificante la condotta è che il soggetto attivo, oltre a compiere una falsa rappresentazione contabile, si avvalga di mezzi fraudolenti caratterizzati da un particolare grado di inganno, costituito dalla loro idoneità ad ostacolare l'accertamento, sia tributario sia in ambito penale.

Per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici l'art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 prevede a carico della persona giuridica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, con aumento di un terzo se, in seguito alla commissione dei già menzionati delitti, l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.Lgs. 231/2001.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 8 D. Lgs. n. 74/00)

Il reato si configura quando, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, l'agente emette fatture o rilascia altri documenti per operazioni inesistenti. La realizzazione della condotta necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso. Non rileva che il fruitore della fattura o del documento indichi i relativi elementi fittizi nella dichiarazione, avendo il legislatore ideato una figura autonoma di reato che prescinde dall'effettiva utilizzazione del terzo del documento fiscale falso e dal conseguimento di un'effettiva evasione. È richiesto il dolo specifico, cioè il fine di favorire l'evasione fiscale di terzi che,

tuttavia, non necessariamente deve essere esclusivo, “essendo integrato anche quando la condotta sia commessa per conseguire anche un concorrente profitto personale⁸⁷”.

Per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti l'art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta sia inferiore ad euro centomila (art. 8, comma 2 bis, D. Lgs n. 74/2000), si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Sono inoltre previste le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.Lgs. 231/2001.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D Lgs. n. 74/00)

Il reato si configura quando, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, il soggetto agente occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. Il presupposto essenziale per la configurabilità dell'illecito è la previa istituzione di tale documentazione da parte del contribuente, di cui è necessario acquisire prova, non essendo possibile assumerla presuntivamente istituita. Nello specifico, per scritture contabili e documenti di cui è obbligatoria la conservazione si intende la documentazione la cui tenuta sia imposta dalla legge in relazione alle diverse categorie di soggetti, nonché quella la cui tenuta è legalmente dovuta ai fini della ricostruzione del reddito o del volume d'affari. L'occultamento postula un'attività volta a celare detta documentazione tale da determinare l'irreperibilità, mentre per distruzione si intende l'eliminazione fisica del documento, sia mediante il totale disfacimento del supporto (fisico o informatico), sia mediante cancellatura o abrasioni parziali finalizzate a renderlo non intellegibile.

Per tale fattispecie di reato l'art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs 231/2001 prevede a carico della persona giuridica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) D.Lgs. 231/2001.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D. Lgs. 74/00)

Il reato si configura quando al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, il soggetto agente aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Per l'integrazione del reato, non è necessario che sussista, al momento in cui vengono

⁸⁷ Cassazione penale, sez. III, 24 maggio 2019, n. 39316

compiuti gli atti penalmente sanzionati, una procedura di riscossione in atto, o anche solo quella di accertamento. Da ultimo, la norma espressamente richiede che la condotta sia idonea a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, a prescindere dall'effettivo conseguimento di tale obiettivo.

Secondo la giurisprudenza, devono considerarsi fraudolenti tutti quei comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l'esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione.

Per tale fattispecie di reato l'art. 25 *quinquiesdecies* del D. Lgs. 231/2001 prevede a carico della persona giuridica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e che la sanzione pecuniaria sia aumentata di un terzo se, in seguito alla commissione dei già menzionati delitti penali-tributari, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n.74/2000)

Il reato si configura qualora, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sono indicate in una delle dichiarazioni annuali della Società, relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. Non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.

Omessa Dichiarazione (art. 5 D.lgs. n.74/2000)

Il reato si configura qualora chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato: (i) una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila; (ii) la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

Non è considerata omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Indebita compensazione (art.10-quater D.lgs. n. 74/2000)

Il reato si configura qualora non siano versate le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Stante l'introduzione di tali nuovi reati, ai sensi dell'art.6, comma 2 lettera a) del Decreto, l'organo dirigente ha provveduto ad individuare le aree ed i processi nel cui ambito è possibile la commissione delle condotte, ritenute non escludili a priori.

2 AREE E PROCESSI SENSIBILI NEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

La Società ha svolto una specifica attività di *risk assessment* identificando i processi ed attività in cui potrebbe – in astratto – essere realizzata la condotta ed analizzando il sistema di controllo già adottato per la gestione dei processi amministrativo contabili.

Nello specifico, le procedure amministrativo – contabili sono risultate idonee a assicurare i seguenti principi di controllo: (a) Livelli autorizzativi definiti: ossia chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa; (a) Divisione dei compiti assegnati: ossia mantenimento di un meccanismo di *maker* e *checker* attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e delle attività, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su di un unico soggetto; (c) Attività operative, di controllo e di supervisione formalizzate ed eseguite in modo corretto, sulla base di criteri oggettivi e mediante la presenza di meccanismi di sicurezza in grado di assicurare un'adeguata protezione ed accesso fisico ai dati e agli applicativi aziendali utilizzati adeguato e conforme alle mansioni attribuite. Processi decisionali legati a predefiniti criteri oggettivi; (d) Tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali o informatici.

Inoltre il sistema gestionale e contabile a supporto consente di documentare e tracciare le operazioni eseguite ed operare dei controlli sulle aree ed attività ritenute a maggior rischio di reato.

Processi a rischio

- Tenuta della contabilità;
- Gestione dei servizi e beni intercompany;
- Gestione di forniture di beni, servizi e consulenze e prestazioni professionali;
- Gestione di premi ai clienti, resi e reclami;
- Gestione dei flussi finanziari in entrata ed in uscita;
- Gestione emissione di documenti di spedizione e delle relative fatture per vendite di beni;
- Gestione delle funzionalità nel sistema contabile;
- Gestione degli accessi al sistema contabile e sistema di fatturazione elettronica;
- Gestione delle funzionalità nel sistema di gestione della fatturazione elettronica;

- Gestione ed archiviazione dei documenti contabili;
- Gestione adempimenti fiscali;
- Gestione del contenzioso fiscale;
- Gestione di fidejussioni e garanzie bancarie;
- Gestione operazioni straordinarie.

Le Direzioni/Funzioni/unità organizzative aziendali coinvolte nella realizzazione dei Processi/attività sopra descritte sono:

- La Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo e le unità che svolgono servizi amministrativi negli Stabilimenti produttivi;
- La Direzione Acquisti e Logistica;
- La Direzione Commerciale;
- La Direzione Legale;
- La Direzione Assistenza Tecnica Clienti (ATC);
- La Direzione di stabilimento;
- La Direzione IT.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio e processi strumentali potranno essere disposte dal Consiglio di Amministrazione della Società su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

3 REGOLE GENERALI

I Dipendenti e i soggetti deputati alla gestione delle attività sopra esposte devono conoscere e rispettare:

- 1) In generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- 2) I Principi Etici adottati dalla Società di cui al Codice Etico del Gruppo RDM;
- 3) I protocolli (allegato 3 del Modello);
- 4) Le procedure amministrativo – contabili inerenti la gestione del Ciclo Attivo, Ciclo Passivo, Magazzino, Gestione della Tesoreria e della Finanza e la chiusura dei dati contabili del periodo al fine anche del calcolo delle imposte e dei vari adempimenti fiscali cogenti;
- 5) Le linee guida di Gruppo con riferimento alla policy per la gestione delle transazioni infragruppo, la gestione dei resi e dei reclami e dei premi alla clientela nonché le procedure inventariali; I
- 6) Le procedure inerenti la gestione dei processi IT con riferimento alla gestione degli accessi al sistema contabile, alle modalità di back up dei dati nel sistema contabile, all'utilizzo di software per la fatturazione elettronica, alla gestione, archiviazione e salvataggio dei documenti contabili in formato elettronico;
- 7) La procedura di gestione delle operazioni straordinarie;

8) La Procedura per la disciplina delle Operazioni con Parti Correlate approvata dal Consiglio di Amministrazione di RDM S.p.A.;

Regole di comportamento, controlli e divieti

Con riferimento alle aree di rischio, i soggetti coinvolti delegati ed eventualmente consulenti e Partner nell'esecuzione delle attività demandate **devono rispettare:**

- Il sistema di organizzazione della società che rispecchia i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative;
- Le regole operative e di controllo definite per la tenuta della contabilità, l'archiviazione e gestione dei documenti contabili, la comunicazione delle dichiarazioni fiscali;

I soggetti competenti ed incaricati che operano nelle aree sensibili hanno l'espresso **OBBLIGO DI:**

- Tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e dei protocolli e procedure aziendali interne, in tutte le **attività finalizzate alla formazione dei documenti contabili e fiscali;**
- Tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la **massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni contabili e fiscali;**
- **Collaborare con le Autorità** nel corso di eventuali accertamenti ispettivi, individuando in ambito aziendale, di volta in volta per ciascuna ispezione, un responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza;

I soggetti devono inoltre segnalare immediatamente qualunque richiesta di indebiti vantaggio ovvero tentavi di prevaricazione abusiva da parte di soggetti Terzi di cui dovesse essere destinatario o semplicemente venire a conoscenza. Il Responsabile a sua volta ha l'obbligo di trasmettere la segnalazione ricevuta alle Funzioni competenti e all'OdV.

È quindi fatto divieto di:

- d)** Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle previste nella presente Parte Speciale del Decreto;
- e)** Porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste;
- f)** Intrattenere rapporti con Fornitori/Clienti che hanno posto in essere le condotte identificate o che risultano coinvolti in comportamenti posti in essere da eventuali subfornitori.

4 PROTOCOLLI, PROCEDURE, CODICI ADOTTATI DALLA SOCIETÀ

La Società ha già adottato specifici Protocolli:

- Tenuta della contabilità;
- Gestione delle forniture e dei servizi, delle consulenze e degli incarichi professionali a Terzi,

nonché all'interno delle procedure amministrative – contabile della Società ed inerenti la gestione del Ciclo, Ciclo Passivo, Magazzino, Gestione della Tesoreria e della Finanza e la chiusura dei dati contabili del periodo al fine anche del calcolo delle imposte e dei vari adempimenti fiscali cogenti;

In funzione dei processi sensibili identificati, **la Società ha ritenuto che fossero in grado di garantire una ragionevole garanzia di prevenzione dei reati tributari:**

- **Le Procedure amministrative – contabili predisposte dal Dirigente Preposto** ai sensi della Legge n.262 del 28 dicembre 2005;
- **La Procedura di disciplina delle operazioni con Parti Correlate;**
- **La Procedura di gestione delle operazioni straordinarie;**
- **I Protocolli** “Gestione delle forniture, servizi, consulenze ed incarichi professionali”, “Gestione risorse finanziarie” ,”Tenuta della contabilità, predisposizione del Bilancio ed altre attività correlate”.

Ha comunque ritenuto opportuno integrare le suddette misure organizzative e procedurali con:

PROTOCOLLO:

- Gestione della fiscalità;

PROCEDURA:

- Gestione delle transazioni intercompany.

5 ISTRUZIONI E VERIFICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'ODV, in via generale, vigilerà sull'efficacia e sull'adeguatezza della presente Parte, ed eventualmente, previo accordo con i soggetti coinvolti proporrà al Consiglio d'Amministrazione le dovute modifiche e tutti gli adeguamenti ritenuti opportuni. In particolare, è compito dell'ODV:

- d) Proporre che vengano aggiornate le procedure /istruzioni relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale.
- e) Svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;

- f) Esaminare eventuali segnalazioni provenienti da soggetti precedentemente elencati e destinatari di compiti ed obblighi e quindi effettuare gli accertamenti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

ALLEGATI

ALLEGATO 1 – CODICE ETICO

ALLEGATO 2 – REGOLAMENTO ODV

ALLEGATO 3 – PROTOCOLLI

ALLEGATO 4 – MANUALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE PROCEDURE E DEI PROTOCOLLI